

124.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	7657	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	7675	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	7675	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380)	7676	
PRESIDENTE	7676	
CAMBA	7698	
DE POLI	7676	
GUARRA	7682	
TUCCARI	7692	
VALIANTE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	7676 7684	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	7657	
(<i>Svolgimento</i>)	7657	
		PAG.
	Proposta di legge del Consiglio regionale della Sardegna (<i>Deferimento a Commissione</i>):	
	PRESIDENTE	7675
	RAUCCI	7675
	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
	PRESIDENTE	7700
	D'AURIA	7700
	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Esame</i>):	
	PRESIDENTE	7657, 7664, 7665, 7668, 7670
	ALMIRANTE	7657, 7658, 7668
	ANGRISANI	7674
	ARMANI	7672
	FERIOLI, <i>Relatore</i>	7671, 7774
	GUARRA	7671
	GUIDI	7673
	MALAGUGINI	7670
	MUSOTTO, <i>Relatore</i>	7673
	VASSALLI, <i>Presidente della Giunta</i>	7661, 7665
	Ordine del giorno della seduta di domani	7700

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bernardi e Pucci.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

FOSCHI ed altri: « Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni » (1409);

URSO ed altri: « Norme perequative per insegnanti elementari di ruolo ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e partigiani » (1410);

SAVOLDI ed altri: « Modifica all'articolo 80, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, concernente la disciplina della circolazione stradale » (1412);

PAPA: « Provvedimenti a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati » (1411).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

ABELLI, SANTAGATI e TURCHI: « Modifiche degli articoli 4 e 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità » (149);

GUNNELLA, COMPAGNA e BUCALOSSI: « Pro-ròga delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 233,

recante l'assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, dei lavoratori italiani occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri » (492);

LUCIFREDI, DAGNINO, CATTANEI e BOFFARDI INES: « Integrazione della legge 29 novembre 1962, n. 1698, con agevolazioni per la municipalizzazione, da parte del comune di Genova, del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni UITE » (509);

LIZZERO, PIGNI, PEZZINO, ALINI, CORGHI, MINASI, BORTOT, MAZZOLA e MASCHIELLA: « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (510);

TOROS, PICCOLI, STORTI e DONAT-CATTIN: « Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri » (701);

TANTALO: « Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » (757).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di dodici domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare per una questione preliminare che si sostanzia in una dichiarazione di voto globale su tutte le domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno della seduta odierna.

PRESIDENTE. Non posso consentirle, onorevole Almirante, una siffatta preliminare che contrasta con il regolamento e la prassi.

La prima domanda è contro il deputato Caradonna per i reati di cui agli articoli 99, capoverso n. 1, 588, primo capoverso (rissa), 110, 633, ultima parte (concorso in invasione di edifici), 110, 112, n. 1, 635, primo capoverso n. 3 (concorso in danneggiamento aggravato), 655 del codice penale (radunata sediziosa) (Doc. IV, n. 1).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Questa mia dichiarazione di voto, pur fatta in questa sede per ragioni di regolarità procedurale secondo quanto rilevato dal Presidente, si riferisce tuttavia a tutte le domande di autorizzazione a procedere al nostro esame. Non è che io chieda di moltiplicare per dodici (quante sono le domande di autorizzazione all'ordine del giorno) il tempo che impiegherei per una dichiarazione di voto: chiedo alla sua cortesia, signor Presidente, e alla pazienza dei colleghi di voler tenere conto che non chiederò ulteriormente la parola sull'argomento.

Ho chiesto di parlare a nome del gruppo del Movimento sociale italiano per continuare un discorso cortese e, spero, produttivo che ebbe inizio in quest'aula nella seduta del 13 marzo. In tale occasione, essendo all'ordine del giorno sei domande di autorizzazione a procedere delle quali quattro per reati considerati comuni e due per reati considerati politici, e avendo la Giunta espresso parere favorevole all'autorizzazione per i reati comuni e parere contrario per i reati politici, io mi permisi di prendere la parola per aderire a quello che mi sembrava un criterio direttivo, e per chiedere alla cortesia del presidente della Giunta di voler precisare, cogliendo quella occasione, se si trattasse veramente di una linea direttiva di carattere generale, di un criterio impegnativo per la Giunta oppure di un fatto occasionale.

La risposta che il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere ebbe la bontà di darmi fu, come l'onorevole Vassalli certamente ricorda, sodisfacente, dal mio punto di vista, soltanto in parte, perché egli ebbe a dire che non si trattava proprio e soltanto di una mera combinazione e che in una discussione svoltasi precedentemente nella Giunta erano emersi orientamenti genericamente favorevoli a far sì che si potesse giungere ad una linea direttiva di carattere generale quanto alla differenziazione nel giudizio tra reati politici e reati comuni. Ma ebbe anche a dire — voglio citare testualmente dal resoconto stenografico — che « per altro una linea direttiva generale di questo tipo, e tanto meno una linea vincolante, la Giunta non ha ritenuto di poter adottare ».

Riprendo pertanto il discorso, perché in quella occasione io non ho potuto riprendere la parola e chiedere ulteriori delucidazioni

alla cortesia del presidente della Giunta e alla bontà dei colleghi. Adesso ci troviamo di fronte ad un altro gruppo di autorizzazioni a procedere e all'adozione da parte della Giunta di criteri che soltanto in parte mi sembra possano collimare con quelli che mi permisi allora di chiedere fossero adottati e che in qualche misura, sia pure occasionalmente, erano rispecchiati nelle precedenti decisioni e relazioni.

Credo di poter preliminarmente fare un'osservazione, onorevole Vassalli, che nella precedente occasione, per brevità, non ho ritenuto di dover fare. Il nostro gruppo, signor Presidente, desidera contribuire ad evitare che anche in questa legislatura accada, per quel che concerne le autorizzazioni a procedere, ciò che, purtroppo, è accaduto nelle precedenti legislature. E non le dispiacerà, signor Presidente, data la distanza politica che ci divide, che io dica, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano e anche a titolo personale, che noi riteniamo di potere intraprendere questo discorso questa volta e non abbiamo ritenuto di poterlo intraprendere nelle precedenti legislature perché ci sembra (senza voler assolutamente giudicare uomini eminenti che hanno ricoperto quel seggio) che in questa legislatura, da parte della Presidenza, si sia preso solennemente e più volte, nell'aula e fuori dall'aula, impegno sia a snellire, a rinnovare e ad adeguare le procedure parlamentari, sia soprattutto a contribuire a risolvere taluni problemi di costume parlamentare, che non sono poi soltanto di costume parlamentare, ma divengono problemi di costume politico o addirittura di malcostume nazionale.

Facendo riferimento ai suoi affidamenti, signor Presidente, alla buona volontà da lei dimostrata e manifestata in talune anche recenti occasioni, osiamo pertanto rivolgerci a lei, moderatore dei nostri dibattiti e dei nostri lavori, e non solo alla Giunta delle autorizzazioni a procedere, perché certo precedente malcostume sia fin dall'inizio evitato e addirittura sradicato dai nostri lavori e dalle nostre consuetudini.

Voglio essere ancora più preciso perché non si ritenga che io mi voglia riferire scorrettamente a casi personali. Io mi riferisco a quanto è accaduto più volte nelle scorse legislature quando, giungendosi a deliberazioni di contenuto politico a proposito delle autorizzazioni a procedere, si costituivano in quest'aula occasionali maggioranze e addirittura si determinavano dei *do ut des* a proposito delle richieste di autorizzazione a procedere.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

Io non esito a confessare, come deputato ormai anziano (alla quinta legislatura), che nelle precedenti legislature è accaduto, formandosi occasionali maggioranze, che noi — anch'io personalmente — abbiamo votato contro autorizzazioni a procedere richieste nei confronti di deputati di opposti settori, non già secondo coscienza o secondo dovere parlamentare, ma perché confidavamo che i deputati di quei settori a loro volta votassero contro autorizzazioni a procedere richieste nei nostri confronti.

Partite di *do ut des* di questo genere, scandalosamente, direi, di fronte alla stampa e alla pubblica opinione, si sono verificate parecchie volte proprio per la mancanza di un criterio direttivo generale e anche (debbo dirlo, ed è un rilievo che in questa occasione mi sarà doloroso fare più avanti) per l'assenza di un criterio di giustizia e per la presenza, invece, di criteri discriminatori di carattere politico a danno di talune e a vantaggio di altre parti politiche.

Questa è la ragione di fondo, la più importante, della cura con cui noi riteniamo di intervenire preliminarmente su problemi di questo genere.

Ella, signor Presidente, ha ritenuto di avviare a soluzione uno dei problemi di costume che riguardano le autorizzazioni a procedere: il problema dei tempi. Io mi permisi, nella scorsa occasione, di ringraziarla per averlo fatto e di dare atto al presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, onorevole Vassalli, di essersi mosso su questa strada certo molto più speditamente di quanto non abbiano fatto i suoi predecessori nelle precedenti legislature. Però, poiché bisogna stare ai dati e non limitarsi alle enunciazioni generiche, anche a questo riguardo, signor Presidente (e, per carità! non suoni questo come richiamo, ma come esortazione a procedere sul serio sulla strada della snellezza e della celerità), debbo rilevare che, ad un anno dall'inizio della V legislatura (e, se io sbaglio, l'onorevole Vassalli cortesemente mi vorrà correggere; ho fatto i miei conti: possono anche essere errati per difetto di informazione precise), ad un anno circa — dicevo — dall'inizio della legislatura noi abbiamo esaminato il 13 marzo sei autorizzazioni a procedere, stiamo per esaminare oggi dodici e fanno così 18; ve ne sono ancora da discutere 48. Mi sembra che la situazione, pur essendola certo molto di più di quella determinatasi nelle precedenti legislature, non sia soddisfacente.

E per dimostrare ai colleghi il disinteresse con cui noi affrontiamo il problema in questione, non esito a dichiarare di aver constatato che, fatta una statistica più particolare, la maggior parte delle richieste di autorizzazione a procedere ancora da discutere riguarda proprio deputati del Movimento sociale italiano, a cominciare dal sottoscritto. Se ho fatto bene i conti, vi sono 12 richieste di autorizzazione a procedere giacenti contro colleghi del mio gruppo, a cominciare da me (ne ho una discreta quota, tutte per ragioni politiche, beninteso, e mi permetterò di parlarne, non a titolo personale); ve ne sono 11 relative a colleghi comunisti, 9 concernenti colleghi democristiani, 6 riguardanti colleghi socialisti, 4 colleghi monarchici, 3 relative a cittadini rei di avere vilipeso le assemblee, 2 a colleghi del gruppo del PSIUP ed una concernente un collega della *Volkspartei*.

Anche quanto ai tempi, il gruppo del Movimento sociale italiano ritiene che si debba premere sull'acceleratore, proprio perché quello di cui ci stiamo occupando — come giustamente è stato detto dall'onorevole Pertini — è problema di costume di fronte alla pubblica opinione che ci guarda.

Quanto ai modi io comprendo le ragioni per le quali l'onorevole Vassalli, nella precedente occasione, ebbe a dirmi, sia pure molto concisamente — non glie ne faccio addebito; il mio rilievo giungeva improvviso — che era molto difficile stabilire un criterio direttivo, di carattere generale, ed ancora di più un criterio direttivo vincolante, quanto alla distinzione tra reati politici e reati comuni. Il tutto, sia perché nei nostri codici una distinzione fra reato politico e reato comune non esiste, sia perché, quand'anche un reato fosse definito politico, potrebbe darsi — mi pare che questo abbia voluto sinteticamente farmi osservare l'altra volta l'onorevole Vassalli — che lo stesso fosse considerato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e dalla Camera talmente grave da doversi pensare di concedere l'autorizzazione stessa.

Io desidero offrire, onorevole Presidente, alla Giunta, se mi si consente, un modesto contributo orientativo. Gradirei sapere più avanti, dalla cortesia del presidente della Giunta, se tale nostro contributo possa essere accolto, magari non immediatamente, come materia di considerazione e di studio. Io convengo — l'ho già detto — che la distinzione tra reato politico e reato comune è difficilmente obiettivabile; ma vi è un'altra distinzione che invece, a mio parere, non è difficilmente obiettivabile e che è addirittura costituzionalmente

individuabile. È la distinzione tra i reati di opinione commessi dai parlamentari nello esercizio delle loro funzioni ed ogni altra specie di reato.

A questo punto io prego l'onorevole Vasalli, se crede, di voler considerare insieme con me l'articolo 68 della Costituzione, che è quello al quale si fa riferimento quando ci si riferisce per l'appunto alle immunità parlamentari. Non vorrei sembrare pignolo, ma i colleghi mi insegnano che, quando si interpreta la Costituzione, anche la punteggiatura, anche i commi, la distinzione dei commi, gli accapo hanno la loro importanza.

L'articolo 68 della Costituzione ha un primo capoverso distinto e differenziato dagli altri, che recita: « I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ». Poi ci sono altri due commi nei quali si parla dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Nel primo comma dell'articolo 68 però dell'istituto dell'autorizzazione a procedere non si parla affatto.

Cioè, se io non erro nell'interpretare questo articolo della Costituzione, rilevo che il primo comma esclude che un deputato possa essere perseguito per la manifestazione delle sue opinioni nell'esercizio delle sue funzioni. So quello che mi si risponde: che questo primo comma dovrebbe essere riferito ai deputati quando esprimono le loro opinioni nell'esercizio delle loro funzioni nelle aule parlamentari cioè nella sede dell'Assemblea o delle Commissioni parlamentari. Mi si risponde, cioè, forse dalla maggior parte dei colleghi attraverso una interpretazione restrittiva di questo primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Signor Presidente, io non accetto una interpretazione restrittiva di questo primo comma che mi sembra contraddittoria e addirittura assurda, comunque foriera di una quantità di equivoci. Faccio un esempio. Supponga, signor Presidente, che in questo momento (non lo farò davvero) io mi esprima non solo in maniera scorretta, ma in maniera tale da configurare, attraverso le mie espressioni, un vero e proprio reato di opinione. Supponga che io mi accinga a vilipendere il Governo oppure (assurdo per la mia parte) le forze armate. Nessuno tra i colleghi potrebbe dire in questo caso che l'onorevole Almirante commette un reato, non lo potrebbe neppure la Presidenza; tutt'al più la Presidenza, avvalendosi delle norme regolamentari, potrebbe invitare l'onorevole Almirante ad esprimersi più correttamente e, se io insistessi o provo-

cassi incidenti, potrebbe togliermi la parola ed infliggermi sanzioni disciplinari interne. Nel momento stesso in cui io così mi esprimessi, i colleghi della stampa parlamentare, non solo sarebbero autorizzati, ma, se l'incidente diventasse clamoroso, come molte altre volte è accaduto, sarebbero tenuti a comunicare attraverso la stampa, tra virgolette, le espressioni pronunziate dal sottoscritto, sicché il mio reato di opinione, che in questa sede reato non sarebbe, diventerebbe, o potrebbe diventare, immediatamente reato attraverso pubblicazioni di stampa. E supponiamo, signor Presidente, che io, invece di commettere i reati di opinione di cui ho parlato, commettessi uno di quei reati di opinione di cui ci dobbiamo occupare oggi, e cioè uno di quei reati che si chiamano di diffamazione; supponga, signor Presidente, che io diffamassi persone qui presenti o assenti, e che i giornali riportassero, come spesso accade, le mie dichiarazioni tra virgolette. A questo punto io non sarei reo, perché avrei espresso le mie opinioni nell'esercizio delle mie funzioni, e quindi godrei di una specie di immunità, pur avendo potuto far sì che la stampa italiana intera riferisse espressioni ingiuriose nei confronti delle forze armate, del Governo o di singoli cittadini. Se io parlamentare godo di questa immunità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, se pronuncio in questa sede, con risonanza nazionale, espressioni che possono configurare il reato di opinione, per quale ragione, se pronuncio le stesse espressioni nel più modesto tra i comizi politici, nel più sperduto dei paeselli, senza risonanza di stampa, senza risonanza di opinione, ma soltanto di fronte alla diligente attenzione di un qualsivoglia commissario di pubblica sicurezza, per quale ragione, ripeto, devo essere ritenuto reo? Perché devo essere ritenuto reo se nell'esercizio delle mie funzioni di parlamentare, in un comizio, con molta minor risonanza rispetto all'Assemblea parlamentare, in una conferenza, in un'assemblea di partito, io dico cose che invece nell'aula parlamentare, con riflessi di portata nazionale, talora (non mi riferisco certo a me, ma ad altri) di portata internazionale, non costituiscono materia perseguibile? Penso quindi che l'interpretazione restrittiva del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, finora seguita ed accettata, sia un'interpretazione errata. Chiedo per lo meno che si ponga allo studio ed all'esame degli organi che alla Camera esistono a questo scopo il problema. Infatti, se si potesse raggiungere una seria in-

tesa a questo riguardo, se si chiarisse che il deputato esercita le proprie funzioni quando esprime le proprie opinioni, anche se ciò dovesse configurare un reato, sia nell'aula parlamentare, sia fuori dell'aula parlamentare, quando esprime con tutti i mezzi e gli strumenti che gli sono consentiti, a voce e per iscritto, il suo pensiero, penso che una differenziazione oggettiva esisterebbe finalmente, che un criterio direttivo generale, addirittura di carattere costituzionale, sarebbe finalmente posto di fronte alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, e non si giungerebbe a talune che mi permetto definire storture, che si manifestano anche nei riguardi delle richieste di autorizzazione a procedere oggi al nostro esame.

Devo fare altre osservazioni di carattere generale, augurandomi che quella che sin qui mi sono permesso di fare venga considerata con un qualche interesse dal Presidente della Camera e dal presidente della Giunta.

Il nostro gruppo gradirebbe, onorevole Vassalli, che anche in ordine alla manifestazione della volontà personale del deputato la Giunta per le autorizzazioni a procedere assumesse un criterio direttivo di carattere generale. Accade che qualche collega, sia imputato di reati comuni sia, e soprattutto, imputato di reati politici, manifesti lealmente e, devo dire, coraggiosamente (sono gesti sempre apprezzabili da qualunque settore essi provengano) e generosamente la propria volontà di non avvalersi dell'immunità parlamentare. È un diritto che in taluni casi può addirittura assurgere a un dovere morale. Ma è un diritto che si esplica e deve esplicitarsi nella sfera individuale delle decisioni del parlamentare e che può poi trasformarsi in una decisione politica attraverso il giudizio politico che ne dà l'Assemblea. Non è possibile, a nostro avviso, che la Giunta per le autorizzazioni a procedere, arrivata per considerazioni di carattere giuridico e procedurale, per esempio, a negare...

VASSALLI, *Presidente della Giunta*. Nella relazione per il caso Armani vi è un errore materiale. Lo chiariremo.

ALMIRANTE. Vedete, allora, che da questa collaborazione possono nascere utili chiarimenti.

Se siamo d'accordo in questo, ne sono veramente lieto. Ripeto, noi per primi cercheremo in molte occasioni di dare un esempio a noi stessi (per carità, a nessun altro settore) chiedendo che venga concessa contro ciascuno di noi l'autorizzazione a procedere. Ma si

tratta di decisione che spetta al singolo parlamentare, neppure al gruppo parlamentare. E si tratta di decisione che l'aula poi può valutare. La Giunta non può assolutamente interferire in questo.

Io sono lieto, comunque, del rapido chiarimento fatto a questo riguardo dal presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Un altro chiarimento mi permetto di sollecitare dalla stessa Giunta per quanto riguarda l'applicazione delle amnistie, tema riguardo al quale si sono verificati, anche nella precedente legislatura, singolari equivoci. È capitato a me, per esempio, di ricevere da varie procure della Repubblica lettere in cui mi si invitava a precisare per iscritto se ritenessi di avvalermi o meno dell'amnistia. Mi è accaduto sempre di rispondere che non ero in grado di esprimere un'opinione al riguardo perché, fino a quando il Parlamento non avesse concesso nei miei confronti l'autorizzazione a procedere, nessun procedimento penale poteva avere inizio e non potevo pertanto considerarmi incriminato; ora chi non è incriminato non è neppure in condizione di dichiarare se intenda avvalersi o meno di una amnistia.

Questa volta sembra che si stia adottando un criterio diverso; confesso però di non avere esattamente compreso quale linea si intenda seguire. Infatti, sia in occasione della discussione svoltasi il 13 marzo a proposito della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Guidi, con relazione dell'onorevole Galloni, sia in questa seduta (a proposito della domanda di autorizzazione a procedere contro il collega di gruppo onorevole Caradonna) la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto di entrare nel merito, sia pure non del fatto contestato al deputato bensì del tipo di reato; e ciò è avvenuto sebbene si trattasse, nell'uno e nell'altro caso, di reati già cancellati da amnistie in precedenza intervenute.

Sembra a me che tale modo di agire non sia corretto perché così operando si attua una discriminazione ai danni del deputato nei confronti di tutti gli altri cittadini. Una volta che sia intervenuta l'amnistia, il comune cittadino ne riceve alcuna comunicazione e il reato contestatogli in precedenza viene cancellato; il deputato, invece, non solo non gode di un privilegio, ma, appunto per il fatto che è membro del Parlamento, viene sottoposto ad un giudizio preliminare di merito da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Che cosa accadrebbe nell'ipotesi in cui il giudizio preliminare di merito della Giunta do-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

vesse essere contrario al deputato o, nel caso in cui esso sia favorevole, l'Assemblea (che, come è noto, è sovrana in materia) dovesse disattendere il parere della stessa Giunta? Si verificherebbe, in questa ipotesi, il caso di un deputato che dovrebbe beneficiare, al pari di ogni altro cittadino, di un provvedimento di amnistia emanato dal Presidente della Repubblica per delega da parte del Parlamento stesso e che tuttavia sarebbe in sostanza condannato, sia pure in prima istanza, dalla Camera.

Se la procedura seguita nella precedente legislatura era a mio avviso sbagliata, non mi sembra tuttavia che la nuova procedura sia più corretta; ritengo anzi che essa sia ancor più pericolosa e vorrei pertanto pregare la Giunta per le autorizzazioni a procedere di considerare attentamente, se lo riterrà opportuno, anche questo problema.

Vorrei poi dedicare un po' di attenzione ai casi che oggi ci sono sottoposti. Onorevole Presidente, ella sa che io mi sono permesso di preannunciare questo mio intervento nella precedente conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari perché, scorrendo il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, m'ero avveduto che la Giunta per le autorizzazioni a procedere si era regolata in maniera difforme nei confronti di reati identici compiuti da deputati appartenenti a gruppi diversi. Mi riferivo esattamente alle autorizzazioni a procedere nei confronti dei deputati Sinesio, della democrazia cristiana, Traina, del partito comunista, e Giuseppe Niccolai del Movimento sociale italiano. Il reato è identico: diffamazione a mezzo della stampa; la Giunta ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Giuseppe Niccolai (il quale ha già manifestato la sua volontà di chiedere che sia concessa l'autorizzazione, quindi non si tratta di un caso personale quello che io sollevo e anzi chiedo scusa al deputato del mio gruppo se, nonostante la sua personale volontà, devo intervenire in linea di principio per difendere quello che credo sia un diritto uguale per tutti), la Giunta — dicevo — ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Giuseppe Niccolai, del Movimento sociale italiano, mentre ha stabilito di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Sinesio, della democrazia cristiana, e del deputato Traina, del partito comunista.

Mi sono accorto (anche queste sono, onorevole Vassalli, indubbiamente delle combi-

nazioni) che le due domande di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Traina e dell'onorevole Sinesio non figurano all'ordine del giorno di questa seduta, anche se la Giunta le ha esaminate e ha deliberato su di esse assieme con le altre che figurano all'ordine del giorno di questa seduta; chiedo scusa se faccio questo riferimento, ma ciò è dovuto al mio desiderio di non intervenire ulteriormente, di non annoiarvi ulteriormente all'inizio di un'altra seduta per riaprire questo caso. Chiedo veramente scusa, perché potrei sembrare indelicato, ma faccio riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 aprile 1969, e quindi spero che non sia considerato, questo mio intervento, una scortesia né una indiscrezione, perché mi riferisco ad un caso che praticamente già esiste, dato che quelle deliberazioni la Giunta per le autorizzazioni a procedere le ha prese; questo, praticamente, è un colloquio che si svolge ora fra me e il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Allora, debbo dire prima di tutto che non sono molto convinto che i reati di diffamazione siano da considerarsi alla stregua dei reati comuni, e mi permetterò di chiarire subito il perché. Secondariamente, se per avventura i reati di diffamazione sono da considerarsi alla stregua dei reati comuni, non possono esservi discriminazioni fra i gruppi politici, e le autorizzazioni debbono essere sempre concesse. Se poi i reati di diffamazione politica sono da considerarsi reati politici, allora devono essere negate tutte le autorizzazioni a procedere, senza discriminazioni. E qui l'onorevole Presidente della Camera mi permetterà di dire sommamente, cortesemente, correttamente, ma molto fermamente, che il gruppo del Movimento sociale italiano non è disposto ad accettare discriminazioni a proprio danno. Anche quando si tratta, come in questo caso (ecco perché ne posso parlare con molta serenità e distacco), di un nostro deputato che chiede egli stesso che venga concessa l'autorizzazione, noi non possiamo assolutamente accettare (non voglio dire « tollerare ») che vengano compiute discriminazioni da parte della Giunta e da parte della Camera nei confronti di deputati appartenenti al nostro gruppo. Ci avvarremmo, se questo dovesse verificarsi ancora, di ogni mezzo regolamentare a nostra disposizione. Ci rivolgeremo alla cortesia, all'attenzione, alla fermezza, alla lealtà del Presidente della Camera, tutore delle minoranze (come egli stesso ha detto), perché non si verifichino casi del

genere. Io ho letto recentemente un saggio di un alto funzionario della Camera in cui si dice che la vecchia distinzione fra maggioranza e minoranza in questo Parlamento è da considerarsi superata e che bisogna rendersi conto dell'esigenza di una nuova mentalità. Posso condividere simile asserzione; devo però rilevare che quella che non è affatto superata è la differenza fra maggioranze e opposizioni, al punto che da qualche anno a questa parte si parla addirittura autorevolmente di opposizioni costituzionali e di opposizioni non costituzionali, o paracostituzionali, o ai margini della Costituzione.

In una simile situazione, il regolamento, signor Presidente, è la nostra difesa, non come minoranze, ma prima di tutto e soprattutto come opposizioni. Ma il regolamento non ci difende per quanto riguarda il funzionamento della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Io attiro la sua attenzione, signor Presidente, su questa anomalia, su questa grave carenza. Il regolamento dedica numerose norme al funzionamento della Giunta delle elezioni, che ha una enorme importanza, mentre dedica un articolo molto striminzito al funzionamento della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che sul piano del costume e anche della nostra convivenza ha un'importanza molto maggiore. Per questo ho sollevato l'incidente; voglio vivamente augurarmi che incidenti del genere non abbiano a ripetersi, perché noi non potremmo non fare ricorso a tutti gli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione, e soprattutto a tutte le pressioni di carattere morale e di opinione per risolvere una volta per tutte questo spiacevole problema.

Quanto poi al fatto che la diffamazione a mezzo della stampa sia da considerarsi, come mi sembra risulti — dato che la Giunta ha proposto la concessione di tutte le autorizzazioni oggi all'ordine del giorno: si tratta del deputato comunista Pezzino, del deputato democristiano Armani, del deputato comunista Pietro Amendola e del deputato missino Giuseppe Niccolai — reato comune e non politico, io ho i miei riveriti dubbi, signor presidente della Giunta, e vorrei esprimerli rapidamente.

Ho letto nelle relazioni con le quali si propone la concessione dell'autorizzazione a procedere che si tratta di difendere l'onore delle persone colpite.

È la tesi che particolarmente il deputato liberale, onorevole Ferioli, ha sostenuto. Io non sono un deputato liberale, milito in una formazione di diversa scuola e penso quindi di poter esprimere in linea di principio, rispettando le sue tesi, una diversa opinione.

Onorevole Vassalli, onorevole Ferioli, quando si tratta di diffamazione a mezzo della stampa nei confronti di cittadini che politica non fanno e che vengono lesi nella loro onorabilità personale, e il parlamentare si avvale della sua qualità, della sua autorità, della risonanza che le sue espressioni, o verbali o scritte, possono avere per colpire l'onorabilità personale dei cittadini che politica non fanno, capisco benissimo che l'autorizzazione — non secondo una tesi liberale, ma secondo una tesi che posso sposare volentieri, perché è al di sopra delle parti, è una tesi di giustizia — debba essere concessa. Ma non quando si svolge una polemica tra diverse od opposte parti attraverso scritti, articoli, manifesti — e voi sapete che questi sono i casi dei quali ci si occupa — e l'una parte trasmoda, deborda. È capitato anche a me; io sono peccatore tra i peccatori a questo riguardo. Quante volte in comizi politici, in manifesti, in volantini io posso averlo fatto. Mi dispiace, ma lo rifarò certamente, perché è nella logica della battaglia politica come essa si svolge in Italia. Spesso in seguito a una provocazione, quante volte è accaduto che qualcuno di noi, o qualche gruppo, abbia trasmodato nella polemica politica nei confronti di un altro gruppo politico. A questo punto gli esponenti dell'altro gruppo politico danno querela e la Giunta per le autorizzazioni a procedere propone che l'autorizzazione sia concessa perché si tratterebbe di un reato comune che colpirebbe l'onore della persona.

Ma una parte politica, un uomo politico colpito attraverso pubbliche polemiche ha prima di tutto il diritto e conseguentemente il dovere di difendersi con gli stessi strumenti. Li ha a disposizione. Se, invece di rispondere articolo contro articolo, manifesto contro manifesto, discorso contro discorso, documento contro documento, si chiude nel guscio, specie durante le campagne elettorali, e annuncia di aver dato querela con ampia facoltà di prova (almeno lo speriamo, perché molte volte la ampia facoltà di prova non c'è neppure), allora è molto discutibile che quel tale uomo politico o quel tale gruppo politico sia stato colpito nell'onore. È molto più facile immaginare che quel tale uomo politico o quel tale gruppo politico abbia voluto evitare lì per lì, chiudere lì per lì, far finta di chiudere lì per lì, una polemica incomoda e abbia fatto ricorso ad uno strumento dilatorio, tanto più che se non funzionano molto rapidamente gli strumenti della giustizia parlamentare, quelli della giustizia comune funzionano ancora più lentamente.

Ricordo di aver sporto querela con ampia facoltà di prova ad un giornalista diffamatore tanti anni fa, ma mi sono poi amaramente pentito, perché passavano gli anni ed io non riuscivo mai a portare in giudizio il diffamatore, e si aveva l'impressione, che poteva diventare anche fondata con il passare del tempo, che io avessi dato per l'appunto querela soltanto con intenti dilatori.

Quindi, onorevole Ferioli, noi non accettiamo non già il principio che chi è colpito nell'onore abbia il diritto di difendersi nei confronti di un parlamentare, ma il principio che possano essere considerati colpiti nell'onore quegli uomini politici o quei gruppi politici i quali danno querela e non accettano la polemica politica, come essa si svolge, purtroppo, nel nostro paese, tante volte anche a basso livello.

Se poi, onorevole Vassalli, entriamo nel merito e ci accorgiamo — come ci accorgiamo esaminando queste richieste di autorizzazione a procedere — che vi sono delle discriminazioni di giudizio, allora la cosa diventa più grave.

Faccio degli esempi che sono, fra l'altro, abbastanza divertenti: quando un deputato scrive che taluni suoi avversari politici si sono resi colpevoli di rapina e di pirateria e debbono essere additati al pubblico disprezzo, poiché egli appartiene ad un determinato gruppo di maggioranza la Giunta propone che l'autorizzazione non venga concessa o questa viene concessa solo su sollecitazione del deputato; quando, invece, un altro deputato (e non si tratta di un nostro deputato, ma nel primo caso di un democristiano e nel secondo di un comunista) parla di oscuri anni di saccheggio e di ladrocinio, l'autorizzazione viene concessa.

Ci chiediamo che differenza vi sia tra la pirateria ed il saccheggio, tra la pirateria ed il ladrocinio. Evidentemente, non vi è una differenza giuridica, non vi è molta differenza lessicale, non vi è una grande differenza in termini morali, ma vi è una differenza in termini politici; cioè uno dei due deputati dispone di più voti, l'altro ne dispone di meno. Così, alla stregua dei voti, onorevole Vassalli, noi qui riformiamo anche il vocabolario, quel vocabolario del turpiloquio che proprio oggi è estremamente noto agli italiani, in tutti gli ambienti e a tutti i livelli. Per l'onorevole Pietro Amendola, per esempio, la Giunta ha proposto che sia concessa la domanda di autorizzazione a procedere. Egli aveva parlato di scandali insabbiati da molti anni. Quindi scrivere di « pirateria » non è offesa all'onore. Parlare di scandali insabbiati

ti è offesa all'onore. No, voi non dovete, colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere, prestare il fianco a disquisizioni di questo genere, perché — ripeto — noi (scusateci la presunzione, l'insistenza, la tenacia: ma io credo di parlare nell'interesse di tutta l'Assemblea e al di sopra delle parti) non ve ne perdoneremo una a questo riguardo. Leggeremo sempre con estrema attenzione queste relazioni. Ho concluso, signor Presidente, ma credo che valesse la pena di parlare di queste cose, perché l'istituto dell'immunità parlamentare, dal nostro punto di vista, è il nostro *habeas corpus*. Noi dell'opposizione (e soprattutto questo settore dell'opposizione) non intendiamo rinunciare a queste tutele e garanzie. Intendiamo difenderle.

E poiché è mutevole il destino degli uomini e dei gruppi politici e può ben darsi che, a prescindere dai casi personali, dai contingenti opportunismi, deputati che oggi contano su larghi consensi numerici, domani possano contare su minori consensi, e deputati che oggi sono in maggioranza od al Governo domani o dopodomani — io non lo auguro loro — possano trovarsi all'opposizione, io credo, signor Presidente, di non aver parlato soltanto a nome del mio gruppo, ma credo di aver parlato — se mi consente — a nome di tutti i deputati ansiosi che su questa importantissima materia finalmente si conseguano delle garanzie valide ed uguali per tutti. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, brevemente poiché io non posso entrare nel merito delle questioni da lei sollevate per quanto riguarda la sostanza dei fatti che appartengono alla competenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Mi preme soltanto e brevemente, onorevole Almirante — per non far perdere tempo alla Camera — farle osservare che il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione non può essere messo comunque in relazione con il secondo comma dello stesso articolo.

Il primo comma dell'articolo 68 che cosa sancisce in buona sostanza? La sovranità dell'Assemblea e cioè la sua indipendenza da tutti gli altri poteri dello Stato nel momento in cui essa esercita la sua funzione in questa aula, ed in questo palazzo, di Montecitorio. Tanto è vero, che, se ella pone mente, onorevole Almirante, in questo palazzo, ed a maggior ragione in questa aula, la forza pubblica non può entrare se non per autorizzazione del Presidente. se questi lo dovesse rite-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

nere necessario (anche se credo che questo io mai lo riterrei necessario).

Quindi, è la Assemblea che, nella sua sovranità, non deve avere nessun vincolo o subire la volontà di alcuno.

Ecco perché i membri del Parlamento non possono essere perseguiti come dice la Costituzione « per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ». Ed è chiaro che la parola « voti » individua la funzione che il deputato esercita qui dentro, in questo palazzo, nelle Commissioni e in quest'aula.

Vi è un caso che ella deve tener presente per quanto concerne le autorizzazioni a procedere: ed è quello riguardante l'attività che il singolo svolge fuori di quest'aula. La Costituzione ha voluto fare in modo che il singolo deputato che svolga la sua attività all'infuori dell'Assemblea non debba essere vittima di persecuzioni come in altri tempi e che quindi non possa essere perseguito se non con una autorizzazione concessa dall'Assemblea. Cioè, l'Assemblea, ancora una volta, è sovrana e potrà dire: « Sì, il membro di questa Assemblea potrà essere perseguito »; oppure: « No, non potrà essere perseguito ».

Vi è un solo caso in cui il membro dell'Assemblea sarebbe sottratto a questa protezione dell'Assemblea stessa, e cioè nel caso in cui egli commettesse un reato che comporta il mandato di cattura, e venisse sorpreso in flagrante.

Io non entro in merito, perché se entrassi in merito a quanto da ella sollevato io esprimerei come Presidente una opinione da cui debbo astenermi perché essa potrebbe pesare sulla decisione presa dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e potrebbe anche avere la sua influenza sul voto che si apprestano a dare i colleghi.

ALMIRANTE. Prendo atto, signor Presidente, e la ringrazio di queste sue dichiarazioni; mi riservo, comunque, di sollevare nella idonea sede la questione dell'interpretazione costituzionale di queste norme.

PRESIDENTE. Le ricordó, ancora, onorevole Almirante, che fra le proposte di riforma del regolamento vi è anche un progetto, che l'onorevole Roberti ben conosce, che riguarda la procedura per le domande di autorizzazione a procedere.

Do ora la parola al presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere dal momento che è stato chiamato anche lui in causa.

VASSALLI, Presidente della Giunta. La ringrazio, signor Presidente. Effettivamente, la Giunta ed io personalmente siamo stati chiamati ripetutamente in causa nell'intervento dell'onorevole Almirante. Questo intervento, per altro, esige da un lato una risposta della Giunta o dei suoi componenti, dall'altro una risposta che può essere data soltanto dall'Assemblea. Infatti, per loro natura, taluni dei problemi che sono stati posti dall'onorevole Almirante, non dico esulano, ma certamente non possono essere risolti attraverso la competenza della Giunta. L'onorevole Almirante certamente non ignora, anzi, sa molto meglio di noi — e lo ringraziamo per l'attenzione che dedica ai lavori della Giunta per le autorizzazioni — che si tratta di un organo esclusivamente istruttorio, il quale funziona a un di presso in modo analogo a quello in cui funzionano le Commissioni della Camera in sede referente: arrivando, cioè, alla formulazione di proposte rivolte all'Assemblea; un organo, anzi, che in un certo senso ha nel regolamento della Camera un'importanza minore che non le Commissioni, tant'è vero che l'articolo 42, comma quarto, del regolamento stesso stabilisce che, ove la relazione della Giunta non sia pronta entro un determinato limite di tempo, l'Assemblea può senz'altro procedere direttamente alla presa in esame della richiesta di autorizzazione.

Con questo noi non vogliamo sottrarci alle nostre responsabilità: responsabilità che abbiamo cercato, noi tutti componenti della Giunta, di assolvere nel modo che reputavamo migliore e certamente in modo solerte. Questo dico soltanto per rilevare che solo fino a un certo punto noi possiamo dettare criteri di carattere generale, e ciò sia per la limitatezza della nostra competenza — pensiamo e desideriamo tutti che l'Assemblea rimanga sovrana nelle decisioni sulle singole autorizzazioni a procedere, quali che siano le proposte che vengono dalla Giunta — sia perché la Giunta è un organo che a sua volta delibera a maggioranza. Non vale la pena adesso di dire su quali singole richieste di autorizzazione siamo arrivati a una determinata formulazione e a una determinata proposta con voto unanime, e su quali altre con voto di maggioranza. Anche nella Giunta, signor Presidente, come tutti possono immaginare, vi sono pareri discordi; e se alcune linee unitarie si sono realizzate, ciò è stato possibile su quei problemi di carattere più squisitamente giuridico che meglio permettono — soprattutto, ad esempio, per quel che riguarda la articolazione dei rapporti con l'autorità giu-

diziaria - la formulazione e il raggiungimento di un orientamento di massima che si possa seguire anche in casi analoghi.

Basta che io mi riferisca all'atteggiamento che abbiamo ormai chiaramente stabilito in una serie di relazioni sul punto dei rapporti tra la richiesta di autorizzazione a procedere e l'amnistia intervenuta sul fatto per cui era stata chiesta l'autorizzazione (e di questo tema parlerò brevemente tra poco, rispondendo ai singoli punti sottoposti dall'onorevole Almirante); basta che io ricordi la ferma posizione da noi presa, appena ne abbiamo avuto occasione, in relazione a richieste di autorizzazioni concernenti fatti che noi ritenevamo viceversa coperti dall'insindacabilità del parlamentare ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e pertanto non suscettibili di essere perseguiti (caso Cottone, sul quale la nostra proposta di diniego dell'autorizzazione - relatrice l'onorevole Amalia Miotti Carli - ebbe l'unanime accoglimento dell'Assemblea: si trattava di una richiesta di autorizzazione per espressioni contenute in un'interrogazione presentata da quel deputato).

Quando si tratta invece di arrivare alla determinazione sui singoli casi, naturalmente il formulare criteri di carattere generale da parte nostra diventa più difficile. È inutile nasconderci che anche nell'ambito della Giunta - la quale non è formata da un gruppo monolitico di tecnici agnostici - esistono tendenze diverse. Vi sono colleghi più propensi al diniego delle autorizzazioni (è stato facile per noi individuare questa tendenza nella valutazione dei singoli casi), ve ne sono altri viceversa molto più propensi alla concessione; altri ancora - e mi permetto di annoverarmi tra essi, per quanto come presidente non abbia mai partecipato alle votazioni, e sebbene ritenga di non dovere in nessun modo premere con un parere personale sull'orientamento dei colleghi - sono addirittura su una posizione di concessione in ogni caso, pur essendo contrario alle proposte di abolizione dell'istituto dell'immunità parlamentare, che (parlo a titolo personale) penso debba essere conservato per poter funzionare in quei casi critici ed estremi in cui dell'immunità v'è effettivo bisogno e, invece, possa essere con deliberazione delle stesse Assemblee non dico accantonato, ma messo in uno stato di quiescenza o di quasi quiescenza quando questi pericoli per l'attività politica del parlamentare non si corrano. (*Applausi al centro*).

Ma questo dicevo soltanto per esprimere quelle che possono essere le diverse vedute personali. Abbiamo cercato, nonostante queste divergenze, di compiere uno sforzo; e tanto abbiamo cercato di compierlo, che, pur non essendo potuti arrivare in linea preliminare (come già dissi, e l'onorevole Almirante ha avuto la benevolenza di ricordarlo, nella seduta del 13 marzo in quest'aula) all'identificazione di un parametro univoco, abbiamo tuttavia cercato sempre di adeguarci ad un certo criterio per quanto possibile unitario in casi che per altro presentano sempre un'intima divergenza l'uno dall'altro: perché è difficile postulare questa identità da caso a caso alla quale l'onorevole Almirante è sembrato in talune ipotesi riferirsi.

A questo punto, per scendere più al concreto e prendere il minor tempo possibile all'Assemblea, vengo alle singole osservazioni fatte dall'onorevole Almirante, naturalmente occupandomi soprattutto di quelle che possono concernere il lavoro della Giunta e non di quelle che sono - come dicevo - di insindacabile dominio e competenza dell'Assemblea. Una di queste è l'invito, la preghiera, l'auspicio rivolti dall'onorevole Almirante che non si ripeta più quello che sarebbe accaduto nelle precedenti legislature: e cioè, in modo particolare, il formarsi di maggioranze occasionali in occasione della pronuncia sulle autorizzazioni, il che sarebbe certamente contrario ad un corretto costume parlamentare. Questo è un tema che a noi in questa sede sfugge e sul quale non credo di dover prendere posizione, ma che certamente non ha in alcun modo guidato (posso garantirlo e, del resto, penso che i colleghi di Giunta, in occasione delle relazioni cui sono chiamati oggi, vorranno prendere almeno in qualche caso la parola essi stessi) ed anzi è stato fino a questo momento del tutto estraneo ai lavori della Giunta.

Per quel che riguarda il problema dei tempi, onorevole Almirante (ne parlammo già l'altra volta, e sarebbe superfluo sottolineare questi argomenti), ella sa che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha cominciato a funzionare solo dall'inizio del mese di febbraio di quest'anno, allorché ebbi l'onore di assumerne la presidenza; e ho già spiegato - per cui non occorre tornarvi sopra - la ragioni, esulanti completamente da noi, ma obiettive e riconoscibili come fondate, che avevano impedito alla Giunta di funzionare fino a quel momento.

La Giunta, dunque, ha cominciato a funzionare alla fine di gennaio, e si è posta im-

mediatamente all'opera. Siamo arrivati a poter approntare 18 relazioni. Altre sono in via di predisposizione: saranno discusse in una prossima seduta ulteriormente fissata. Credo veramente che, dal punto di vista dei tempi, conoscendo quelle che sono le difficoltà di lavoro della Camera, sapendo che per la maggior parte i membri della Giunta sono anche membri della Commissione giustizia, la quale è notoriamente una delle Commissioni più impegnate (sotto la solerte presidenza dell'onorevole Bucalossi, qualche volta lo è dalla mattina alla sera, per tutte le giornate di lavori parlamentari); conoscendo — dicevo — questa situazione e gli impegni dell'Assemblea, e prendendo altresì atto, anche attraverso i documenti, del fatto che alcune volte siamo stati costretti a rinviare la seduta, su richiesta di tutti i colleghi chiamati in Assemblea o in altre Commissioni, mi pare davvero che rimproveri di questo genere, allo stato delle cose, non ci debbano essere rivolti. Comunque è nostro intendimento — mio personale, dei colleghi vicepresidenti Galloni e Guidi, e di tutti i componenti della Giunta — arrivare ad espletare questo lavoro nel più breve tempo possibile, secondo del resto i suggerimenti ed i moniti altissimi che ci sono venuti dall'onorevole Presidente di questa Assemblea.

Viene come terzo problema quello dei criteri. Sull'articolo 68 ha già risposto l'onorevole Presidente della Camera. È chiaro che noi non possiamo in alcun modo (questo non è comunque un problema della Giunta, ma della Camera) addivenire ad un'interpretazione estensiva del primo comma dell'articolo 68, fino a stabilire addirittura che non siano oggetto di richiesta d'autorizzazione a procedere quelle manifestazioni di pensiero politico che il deputato o il senatore abbia svolto al di fuori dell'attività parlamentare in senso stretto. Questo non è certo possibile. Potrebbe essere possibile, tuttavia, raccogliere il suggerimento dell'onorevole Almirante nel senso che segue: che nel valutare, cioè, la concedibilità o meno dell'autorizzazione a procedere, ai termini del secondo comma dell'articolo 68, si tenga particolarmente presente l'attività del deputato anche fuori della sede parlamentare, stabilendo un criterio per il quale ogni attività analoga (come un discorso politico), nel corso della quale il parlamentare stesso incorra in reati, sia poi sottratta alla persecuzione penale attraverso il diniego della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Il tema — ritengo — è proprio di quelli che esulano alquanto dalla nostra competenza e

dalle nostre possibili direttive; su di esso sarebbe opportuno che fosse l'Assemblea stessa a pronunciarsi, o in via generale — il che mi sembra difficile — o nei singoli casi che a mano a mano vengono a presentarsi.

Per ora un simile criterio però, onorevole Almirante, noi l'abbiamo effettivamente seguito. Senza volerlo, forse, senza proclamarlo, ma certo lo abbiamo seguito. Quando nel caso — che è il primo all'esame nella seduta odierna — dell'onorevole Caradonna, noi vediamo che addirittura quella che è stata chiamata da più parti una « spedizione punitiva » è stata sottratta, almeno nella nostra proposta — non sappiamo che cosa delibererà l'Assemblea — all'esser perseguita penalmente (anche se è un caso che sarebbe coperto in ipotesi da amnistia), mi pare che abbiamo dato dell'attività extraparlamentare del deputato la considerazione più estesa che si potesse dare, ben al di là di una invettiva politica. E non nascondo ai colleghi che vi sono stati in seno alla Giunta dei pareri divergenti da quella che è stata viceversa la posizione assunta dal relatore e portata davanti all'Assemblea. (*Commenti*).

Così dicasi per altri problemi e temi di carattere politico. Se poi la Camera crederà di stabilire criteri di carattere generale come quelli che ci sono stati testé suggeriti, tale questione — ripeto — esula dalla nostra competenza.

Il quarto punto sul quale ci ha richiamato l'onorevole Almirante è quello del criterio da seguirsi in relazione alla posizione che lo stesso parlamentare, contro cui viene formulata dall'autorità giudiziaria la richiesta di autorizzazione, assuma rispetto alla richiesta stessa: in modo particolare, chiedendo che l'autorizzazione venga concessa, perché è ovvio che nessuna manifestazione in senso contrario, né espressa né inespressa, ci è stata portata a conoscenza. Ma su questo punto forse un equivoco è sorto da una situazione della quale potrà meglio di me parlare il collega onorevole Musotto, che ne è relatore, e che verrà tra breve all'esame. Poiché però l'onorevole Almirante ha voluto fare un intervento di carattere generale e poiché io stesso non intendo, se non è indispensabile, riprendere la parola in questa seduta, mi sia consentito di anticipare questo tema. Si tratta della posizione del collega Armani. C'è un errore nella relazione stampata. È accaduto che la Giunta, giudicando che il fatto fosse di carattere strettamente politico (si trattava di diffamazione di carattere generico rivolta ad organizzazioni sindacali concorrenti), ha ritenuto di dover

proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere. Successivamente, l'onorevole Armani ha portato a conoscenza del Presidente della Camera il suo desiderio che l'autorizzazione venisse concessa. In una recente seduta che la Giunta ha tenuto, io ritenni mio dovere (a titolo di pura informazione dei colleghi, per evitare che, dopo aver votato contro la concessione dell'autorizzazione, si trovassero di fronte alla sorpresa di questa notizia) di comunicare che l'onorevole Armani, successivamente alla nostra presa di posizione, aveva viceversa chiesto che l'autorizzazione fosse concessa. Per un equivoco, è accaduto che questa mia comunicazione è venuta ad apparire come mutamento di opinione della Giunta; ma tale mutamento non vi è stato; potrà l'Assemblea tenere conto oggi di questo diverso desiderio del collega Armani, ed eventualmente concedere, se crederà, quella autorizzazione che la Giunta viceversa — lo confermiamo — propone di negare.

Veniamo ora al punto dell'amnistia. Onorevole Almirante, forse su questo problema, siccome alcuni dei casi da esaminarsi oggi sono, o sarebbero, sotto amnistia, potranno parlare meglio di me i colleghi relatori. Questo, però, è un tema per il quale non abbiamo bene compreso quale sia la sua specifica richiesta; effettivamente c'è una linea diversa, almeno per ora, tra il comportamento tenuto dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere — e, nella precedente seduta, dall'Assemblea, che ha ratificato le posizioni dai noi suggerite — e quello che invece sembra essere stato l'atteggiamento dell'Assemblea nelle precedenti legislature. Pare che in taluni casi la Camera abbia ritenuto di non doversi in alcun modo occupare delle richieste d'autorizzazione a procedere dopo che per i fatti cui esse si riferivano era sopravvenuta una amnistia, ed abbia restituito i fascicoli all'autorità giudiziaria.

ALMIRANTE. Del che si dava avviso solo con una comunicazione della Presidenza.

VASSALLI, *Presidente della Giunta*. Noi invece abbiamo ritenuto, fin dalla prima seduta, di assumere un atteggiamento diverso, che riteniamo ossequente alle norme categoriche del codice di procedura penale; e a nostro parere, questa è l'unica interpretazione consentita. Questa tesi è stata chiarita nella relazione, più ampia di quelle consuete, che il collega Galloni, vicepresidente della Giunta, redasse per due casi che riguardavano un altro nostro collega, contro il quale era stata avanzata richiesta d'autoriz-

zazione a procedere per reati per i quali era sicuramente intervenuta l'amnistia. L'onorevole Galloni ha chiarito nella sua relazione che le norme del codice di procedura penale, in modo particolare l'articolo 591, postulano che il decreto d'amnistia possa essere applicato soltanto con la pronuncia della sentenza di proscioglimento; e che non possa il magistrato (neanche il giudice istruttore) pronunciare sentenza di proscioglimento se nel caso del parlamentare non sia stata concessa l'autorizzazione a procedere. Ci siamo tenuti su questa linea, ritenendo quindi che fosse nostra competenza e nostro dovere pronunciarci comunque sulle domande di autorizzazione a procedere, ancorché concernenti fatti per i quali era intervenuta l'amnistia. Così abbiamo fatto attraverso le due relazioni del collega Galloni; così facciamo oggi attraverso la relazione del collega De Poli sul caso Caradonna; e lo stesso dicasi per un altro caso di autorizzazione a procedere oggi al nostro esame.

Dice l'onorevole Almirante: così facendo, voi create una situazione di disparità (mi pare che sia questa la critica).

ALMIRANTE. La mia è stata una richiesta di chiarimento: desideravo... « essere spiegato », come diceva quel caporale.

VASSALLI, *Presidente della Giunta*. Allora noi abbiamo risposto al... caporale! Ma noi la consideriamo molto più di un caporale, onorevole Almirante; quanto meno, la consideriamo anche nella veste di presidente di gruppo, in questo momento.

PRESIDENTE. Il grado di « caporale » fu assunto con presunzione, forse con molta presunzione. (*Si ride*).

VASSALLI, *Presidente della Giunta*. Ad ogni modo, si tratta, come si vede, di una di quelle questioni sulle quali la Giunta, pur essendo un organo istruttorio con i compiti limitati che ho detto, può dare il suo contributo all'Assemblea elaborando massime, vorrei quasi dire, di carattere strettamente giuridico, che possono servire al lavoro dell'Assemblea stessa.

La preoccupazione che sembra profilarsi dietro la richiesta di chiarimenti dell'onorevole Almirante è quella di una eventuale disparità di trattamento: nel senso che attraverso il diniego dell'autorizzazione a procedere si potrebbe impedire al parlamentare di usufruire del beneficio dell'amnistia che viceversa ad un terzo spetterebbe.

Onorevole Almirante, questo pericolo non c'è. I casi sono due. Se l'autorizzazione a procedere viene concessa, è chiaro che poi l'amnistia spetterà al parlamentare come ad ogni altro cittadino. Se l'autorizzazione viceversa venga negata, il procedimento resta sospeso per difetto di autorizzazione; può, sì, rivivere — ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale — perché, ad esempio, il parlamentare cessi dalla carica e non sia ancora intervenuta prescrizione; ma è chiaro che anche in questo caso il giudice dovrà sempre applicare con sentenza l'amnistia; e dovrà applicarla nei termini medesimi che le erano propri nel momento del commesso reato, senza poter tener conto in questa sede di eventuali successivi reati nei quali la persona sia incorsa. Quindi questo pericolo di disparità di trattamento non c'è, e dalla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Almirante nasce in noi un motivo di conforto per la linea di principio che abbiamo assunto in ossequio al codice di procedura penale.

Vengono poi le cosiddette disparità di trattamento che si sarebbero soprattutto rilevate in materia di diffamazione, e particolarmente di diffamazione per mezzo della stampa. Prima di tutto devo all'onorevole Almirante, una risposta, anche di ordine procedurale, in ordine alla mancata iscrizione all'ordine del giorno delle autorizzazioni a procedere richieste contro i deputati Traina e Sinesio. Da questo fatto l'onorevole Almirante ha tratto lo spunto per prospettare una diversità di trattamento ai danni dell'onorevole Giuseppe Niccolai, la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del quale è stata viceversa posta all'ordine del giorno.

Al riguardo desidero precisare che la mancata iscrizione all'ordine del giorno delle richieste concernenti i deputati Traina e Sinesio è dovuta al fatto che il relatore designato, e cioè l'onorevole Reggiani, valoroso e diligentissimo componente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non ha potuto per motivi personali stendere le relazioni scritte a lui affidate; e non si tratta solo di quelle riguardanti gli onorevoli Traina e Sinesio (nel quel caso si potrebbe esser tratti a pensare che il fatto non sia del tutto casuale), ma anche di quella concernente il deputato Greggi, che ha pure formato oggetto di una deliberazione della Giunta e che non è in nessun modo paragonabile alle altre. La mancata iscrizione all'ordine del giorno delle due richieste di autorizzazione a procedere citate dall'onorevole Almirante, così come di quella concernente l'onorevole Greggi, è dunque do-

vuta soltanto all'impossibilità materiale, da parte dell'onorevole Reggiani, di presentare le rispettive relazioni.

Chiarita tale questione di carattere procedurale (che tuttavia non ha impedito all'onorevole Almirante di occuparsi anche dei casi di quei colleghi le richieste di autorizzazione a procedere a carico dei quali saranno esaminate dalla Camera in prosieguo di tempo), devo riconoscere che effettivamente può sorgere qualche preoccupazione, limitatamente al punto delle diffamazioni, in ordine a una possibile disparità di trattamento.

È per altro da osservare che si incontrano grandissime difficoltà nello stabilire un'identità di casi. Vi sono delle *nuances* (come vedremo più analiticamente esaminando i singoli casi), vi sono situazioni così sfumate, difficili da graduare e da identificare, che si può comprendere come il giudizio possa veramente variare da caso a caso. Ritengo tuttavia che noi dobbiamo cercare di eliminare ogni possibile disparità. In modo particolare, pur essendomi in sede di Giunta astenuto, come del resto ho sempre fatto, dalla votazione, faccio mio sostanzialmente il punto di vista espresso dal collega Ferioli per quanto riguarda la diffamazione: pur ammettendo cioè il principio che il reato politico debba il più delle volte essere sottratto al procedimento penale, ritengo che la materia della diffamazione, anche politica, debba seguire un corso del tutto suo. Perché qui veramente l'onorabilità della persona offesa deve essere salvaguardata, attraverso la tutela — del resto quanto mai insufficiente — che le nostre leggi, e dal punto di vista penale sostanziale e soprattutto dal punto di vista procedurale, le garantiscono.

Quanto all'altro criterio, sempre in materia di diffamazione, secondo cui si dovrebbe poter fare una differenza fra l'offesa recata al comune cittadino e l'offesa recata, viceversa, ad altro parlamentare o uomo politico, non mi pare che questo criterio possa essere accolto. È un suggerimento, un suggerimento che la Giunta potrà tener presente; che soprattutto dovrà tener presente l'Assemblea, alla quale spetta di sovraneamente decidere in questi casi; però mi pare che se il parlamentare o il politico ritengano di dover far ricorso, superando altri mezzi di reazione di cui dispongono, a cominciare dalla rettifica e dalla risposta politica, anche a quella maggior garanzia di certezza che, almeno in linea presuntiva, è rappresentata dalla sentenza del magistrato penale, non possono essere privati di questo diritto, che viceversa spetta agli altri comuni cittadini. Comunque,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

su questo tema la discussione mi sembra che sia aperta e possa essere proficua; e soprattutto ritengo, signor Presidente, che molto meglio di me potranno intervenire in essa, come auspicio, i colleghi di Giunta che in questa seduta sono relatori su domande di autorizzazione le quali vertono appunto su casi di diffamazione commessi per mezzo della stampa, vuoi che concernano comuni cittadini (che poi, se si tratta di diffamazioni politiche, tanto comuni questi cittadini non saranno: saranno probabilmente anch'essi nella vita politica), vuoi che concernano uomini politici e in modo particolare altri parlamentari.

Credo di aver risposto, signor Presidente, alle preoccupazioni e alle richieste del collega che prima è intervenuto. La ringrazio vivamente per il tempo che mi ha concesso. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio plauso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che ha lavorato bene e celermente, come non si era verificato nelle precedenti legislature: infatti essa ha esaminato e sottoposto all'esame dell'Assemblea nove domande di autorizzazione a procedere nella precedente seduta dedicata dalla Camera a questo oggetto e dodici domande nella seduta odierna. Va anche tenuto presente che la Giunta ha ereditato le autorizzazioni a procedere non esaminate nelle passate legislature e per le quali la magistratura ha rinnovato e il guardasigilli trasmesso le relative richieste. Perciò il lavoro svolto dalla Giunta merita il plauso della Presidenza della Camera e, auspicabilmente, dell'Assemblea. (*Vivi applausi*).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

Segue la domanda contro il deputato Lauro per il reato di cui agli articoli 17, 21 e 243, commi primo e quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, e all'articolo 8 prima parte della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (omissione della denuncia dei redditi) (Doc. IV, n. 3).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Segue la domanda contro il deputato Pezzino per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa); e per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 8).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Desidero esprimere parere contrario a quello della maggioranza della Giunta, ribadendo il convincimento già in quella sede maturato ed espresso. Si tratta, in effetti di due distinti reati di diffamazione, dei quali è imputato il collega onorevole Pezzino per fatti che riguardano intimamente la vita politica della città di Catania: diffamazioni che sarebbero state commesse a mezzo di un manifesto pubblicamente affisso nel quale ci si riferisce al collega onorevole Magri unicamente nella sua qualità di sindaco, con chiara individuazione di una sua responsabilità politica per fatti di malcostume amministrativo assodati e verificati in quella città; le restanti diffamazioni, invece, si sarebbero consumate attraverso discorsi pronunciati nel consiglio comunale di Catania e recepiti poi in una intervista concessa al giornale *L'Ora*. Ecco allora che il discorso su questo punto ritorna esattamente su quegli argomenti, diciamo, controversi sui quali già ha intrattenuto abbondantemente la Camera l'onorevole Almirante e sui quali quindi io mi limiterò a fare dei brevissimi accenni.

Abbiamo sentito dire — mi si perdoni — con una certa approssimazione che l'articolo 68 della Carta costituzionale al primo comma statuirebbe l'irresponsabilità per tutti i reati commessi dal deputato in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni. È evidente per contro, che il discorso debba essere alquanto più penetrante. Esso è già stato abbozzato dal signor Presidente. Si tratta cioè di due ipotesi distinte: il primo capoverso afferma l'irresponsabilità del parlamentare; il secondo sancisce il principio dell'immunità.

Ora, però, vi è un qualcosa che, nell'interpretazione corrente e nella pratica seguita dalla stessa Giunta e dalla Camera nelle precedenti legislature ed in questa, accomuna questi due commi, nel senso cioè che là dove si è trattato di discutere dell'immunità — e non già dell'irresponsabilità — del parlamentare, si è tenuto presente un concetto dello esercizio delle funzioni del parlamentare stesso non ancorato strettamente all'attività svolta all'interno di questo palazzo. Si è ritenuto, cioè, che tutte le attività del parlamentare che costituiscano estrinsecazione del suo mandato, del compito politico che gli è affidato, fossero tali da garantire non già l'irresponsabilità, ma l'immunità, contenendo ogni pretesa persecutoria indirizzata verso di esse quel *fumus* persecutorio che la norma costituzionale ha inteso decisamente neutralizzare.

Benissimo. Noi allora ci troviamo di fronte, nel caso dell'onorevole Pezzino, ad affermazioni pronunciate in sede di assemblee amministrative, nel corso di una lotta politica. Nel corso di quella stessa lotta politica è facile immaginare, ed è facilmente documentabile, che a quelle affermazioni ne siano state contrapposte altre, talché tutto il materiale della discussione diventa materiale di una discussione profondamente politica, che soltanto in sede politica può trovare la sua soluzione.

Il pretendere che nei confronti dell'onorevole Pezzino venga concessa l'autorizzazione a procedere, che viceversa si vuol negare in altri casi di diffamazione a mezzo stampa o diffamazione in altro modo consumata, ma sempre nel calore di una lotta politica, mi sembra che costituisca proprio un esempio di travolgimento di quel principio al quale dianzi mi sono richiamato, quello cioè di considerare coperta da immunità e non da irresponsabilità l'attività del parlamentare in quanto estrinsecazione del suo mandato politico.

Aggiungo ancora, per conoscenza dei colleghi, che l'indicazione delle propalazioni ritenute diffamatorie attribuite nella relazione come desunte correttamente dal capo d'imputazione, non mi sembra trovi corrispondenza specifica nella documentazione materiale del fascicolo processuale, nel senso cioè che quelle specifiche propalazioni ritenute diffamatorie, e particolarmente quelle che intaccherebbero l'onorevole Magri, per quanto riguarda fatti di vantaggio personale o familiare, non trovano, a mio giudizio, assolutamente conferma nel materiale probatorio. Si tratta, quindi, di verificare, anche su questo punto, una uniformità di giudizio, di

stabilire cioè se questa Assemblea intende tutelare, limitatamente al periodo dell'attività parlamentare, nei singoli soggetti, l'immunità del parlamentare nell'esercizio del proprio compito e della propria attività politica. Ed è questo motivo che fermamente mi induce a sottoporre alla Camera la proposta di andare in contrario avviso rispetto a quello della maggioranza della Giunta e di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Pezzino.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Coerentemente alle tesi che sono state sostenute dall'onorevole Almirante, il mio gruppo voterà contro la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Pezzino del gruppo comunista, facendo risaltare il diverso, opposto comportamento dello stesso gruppo comunista quando si trattò di votare sull'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Caradonna (*Proteste all'estrema sinistra*), il quale tra l'altro è imputato di reato coperto da amnistia, da quella stessa amnistia che i comunisti hanno voluto.

È una lezione di stile che ancora una volta impartiamo al gruppo del partito comunista. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di limitare il mio intervento a brevissime considerazioni. Non voglio entrare nel merito specifico del caso Pezzino, in ordine al quale la maggioranza della Commissione ha seguito dei criteri generali che già sono stati così bene espressi poc'anzi dal nostro presidente, il che mi esime dal ripeterli. Voglio soltanto brevemente ritornare sulle affermazioni dell'onorevole Almirante, allorché egli ha ritenuto di dover non dico colpire, ma segnalare quello che sarebbe un indirizzo del sottoscritto o quanto meno di un uomo di parte liberale. Evidentemente qui non è l'uomo liberale che parla, ma è un membro del Parlamento che fa parte di una Giunta, che porta una sua esperienza e ha un suo convincimento giuridico.

Il reato di diffamazione (che — afferma lo onorevole Almirante — non sarebbe un reato comune: e su questo posso anche seguirlo) è uno dei reati più sottili, più maligni, più dif-

ficili da classificare e nel significato particolare del quale è ben difficile entrare.

Ora, il reato di diffamazione esercitato come strumento politico è un mezzo veramente negatore di quella che è la libertà dell'uomo nell'esercizio delle sue attività. Dobbiamo constatare questo: che se vi è una prevalenza di sostanza politica nel fatto diffamatorio si può anche comprendere che la Giunta non arrivi a proporre di concedere l'autorizzazione a procedere. Ma, quando vi è la prevalenza del fatto personale per colpire la persona fisica nel suo onore, evidentemente la persona fisica ha il pieno diritto di poter andare davanti al magistrato.

Un uomo politico, onorevoli colleghi, non è una specie di *robot* che non possa essere oggetto o soggetto di diritti, e che quindi non possa essere colpito dalla giustizia o che non possa adirvi. Un uomo politico, di fronte alla legge, di fronte alla giustizia, è nelle stesse identiche condizioni di tutti gli altri uomini.

Questo è il criterio con cui il sottoscritto e la maggioranza della Giunta hanno ritenuto di dover valutare questi casi di diffamazione, e cioè notando la prevalenza del fatto umano sul fatto politico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa.

Segue la domanda contro il deputato Pezzino per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) (doc. IV, n. 9).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Caponi per i reati di cui all'articolo 341, prima e ultima parte, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico senza il preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza), all'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento dell'Autorità), e all'articolo 414, prima parte n. 2, del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) (Doc. IV, n. 10).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Degli Esposti per il reato di cui all'articolo 340, prima parte e capoverso, del codice penale (interruzione di un pubblico servizio) (Doc. IV, n. 12).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Guarra per il reato di cui all'articolo 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (intervento in riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'Autorità) (Doc. IV, n. 14).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Armani per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 17).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

ARMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMANI. Desidero esprimere la mia profonda meraviglia per il fatto che la Giunta abbia proposto che l'autorizzazione a procedere mi sia negata. La relazione della Giunta infatti, come risulta dallo stampato (Doc. IV, n. 17-A), proponeva alla Camera di concedere l'autorizzazione a procedere nei miei confronti. In un primo momento, è vero, la Giunta aveva ritenuto di dover proporre alla Camera la non concessione dell'autorizzazione a procedere, ma successivamente, a seguito di una lettera che io ebbi l'onore di inviare al signor Presidente di questa Assemblea dopo essere venuto a conoscenza di ciò, la Giunta stessa, come risulta dalla relazione, aveva ritenuto di proporre che l'autorizzazione venis-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

se concessa. Di qui il mio stupore nel constatare che ora si propone invece che detta autorizzazione sia negata. Desideravo, infatti, che la Giunta proponesse alla Camera la concessione dell'autorizzazione, così come è mio desiderio che tale autorizzazione mi venga concessa dall'Assemblea. E ciò non per una questione meramente personale, ma per una questione di principio, onorevole Presidente. Le ragioni della querela sporta nei miei confronti per quanto ho scritto sul mio giornale sono riportate nella relazione presentata alla Camera in maniera assolutamente inesatta. Si capovolgono sostanzialmente i motivi per i quali io presi posizione nei confronti di altra organizzazione. Ecco perché — lo ribadisco — desidero caldamente che l'autorizzazione a procedere venga concessa: in tal modo, in sede giudiziaria, mi sarà possibile far presente e far rilevare come, pur avendo io usato delle parole che qualcuno può aver ritenuto eccessive, la sostanza delle mie riserve e delle accuse che ho fatto sia perfettamente valida.

Prego pertanto l'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere, in modo che mi sia offerta la possibilità di accedere alle aule giudiziarie per giustificare la validità del mio operato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MUSOTTO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere.

(*È respinta*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa. (*Applausi al centro*).

Segue la domanda contro il deputato Amendola Pietro per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 22).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, a me sembra che la delibera adottata dalla Giunta nei con-

fronti dell'onorevole Pietro Amendola sia anch'essa, come altre del resto, tale da destare preoccupazioni. Essa infatti realizza una disparità di trattamento rispetto ad altri casi analoghi.

Nella relazione si afferma che nel caso in questione la polemica ha trasceso i limiti di una corretta critica politica. È tutta qui la motivazione del relatore. È bene tuttavia ricordare qual è il testo del manifesto su cui si fonda la querela sporta dall'onorevole Enrico Quaranta contro l'onorevole Pietro Amendola, alla quale si ricollega la domanda di autorizzazione a procedere. Il testo del manifesto è il seguente: « Gli altri scandali — come quello delle case popolari e dell'ENCIP — dove erano stati implicati personaggi della socialdemocrazia, sono stati insabbiati ». Esso non contiene quindi alcun riferimento personale (questo lo dico perché il relatore — ripeto — ha parlato di polemica che ha trasceso i limiti di una corretta critica politica) e trova conforto perfino nella sentenza istruttoria che ha prosciolto dal reato di truffa l'onorevole Quaranta e altri ventidue imputati. È detto infatti nella sentenza istruttoria, in maniera chiara, che in definitiva il tempo ha nuociuto ai fini stessi dell'accertamento della verità. Cito da detta sentenza: « Non si nasconde invero il giudicante che tutta l'istruttoria ha risentito negativamente d'una certa iniziale carenza di indagini immediate. In effetti, solo più esaurienti indagini condotte nella immediatezza dei fatti, anche attraverso la identificazione dei vari allievi partecipanti ai corsi, avrebbero potuto fornire più chiari elementi di prova ». In altri termini, è lo stesso giudice istruttore che denuncia un insabbiamento delle indagini volte ad accertare i fatti.

Orbene, onorevoli colleghi, dato che l'onorevole Pietro Amendola ha fatto riferimento ad un insabbiamento, si può dire che abbia formulato una critica politica eccessiva, quando lo stesso giudice istruttore, dopo avere rilevato che « vi sono testimoni che avevano affermato che l'avvocato Quaranta aveva licenziato determinati dipendenti perché si erano rifiutati di fare la campagna elettorale mentre era candidato », afferma poi che « indubbiamente un intervento che ha rallentato le indagini ha certamente nuociuto all'accertamento preciso della verità dei fatti »? Vorrei dire di più, signor Presidente, forse la Giunta non ha tenuto presente — non ha potuto farlo poiché, a causa della contemporanea riunione della Commissione giustizia e della Giunta stessa è stato impossibile a molti di noi pre-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

senziare ai lavori di quest'ultima — un particolare. È stato lo stesso onorevole Quaranta, nel corso della campagna elettorale, ad indirizzare all'onorevole Pietro Amendola una lettera nella quale viene detto testualmente (ho qui l'originale): « Nella circostanza delle consultazioni elettorali, ti comunico di essere disposto a ritirare la querela sporta contro di te. Sono a tua disposizione per quanto occorre per rendere operante la mia decisione ». Vi è addirittura, quindi, una dichiarazione extragiudiziale di remissione della querela. Ecco perché, onorevole Presidente, ci è sembrato di dover intervenire: per sottolineare, cioè, proprio uno di quei casi in merito ai quali possono sorgere perplessità. Anzi, a nostro avviso, si deve muovere una precisa critica: cioè se venisse adottata una certa decisione, verrebbe usato un metro di misura particolare.

Siamo — dice un collega dell'onorevole Quaranta, l'onorevole Angrisani — di fronte a manifestazioni di strumentalizzazione. L'onorevole Angrisani, il quale riconosce che il grave scandalo ENCIP — lo afferma in una lettera — « minò il decoro e la dignità del compagno Quaranta », aggiunge che, evidentemente, « egli ha sempre strumentalizzato tutto, politica, sentimenti, eccetera, fino ad avvalersi della propaganda personale di un giornale fascista durante la campagna elettorale ». Queste affermazioni si riferiscono ad un collega dell'onorevole Quaranta.

Onorevoli colleghi, ho voluto ricordare tutto perché, di fronte ad un caso in cui lo stesso querelante si è praticamente dichiarato disposto a rimettere la querela, di fronte ad un caso per il quale si insiste nel proporre che venga concessa l'autorizzazione a procedere, esistono fatti chiari e precisi che debbono indurre la Camera ad una valutazione diversa da quella fatta dalla maggioranza della Commissione. La Camera cioè deve negare l'autorizzazione a procedere.

In definitiva, onorevole Presidente, l'onorevole Pietro Amendola, chiedendo all'autorità giudiziaria di accertare la verità dei fatti, ha assolto a un suo dovere non solo di cittadino, ma anche di membro del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FERIOLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare le decisioni prese a maggioranza dalla Giunta, desidero

fare alcune precisazioni, dopo l'intervento dell'onorevole Guidi.

Uno dei criteri fondamentali della nostra Giunta, conforme del resto a correttezza, è quello di non entrare nel merito. Mi pare che l'onorevole Guidi non solo sia entrato nel merito, ma si sia rifatto anche a documenti che la Giunta non ha avuto a disposizione: se infatti andiamo ad aprire il fascicolo che risulta agli atti del Parlamento, non vi esiste né la sentenza istruttoria, né la lettera dell'onorevole Quaranta. Ma v'è di più: nel fascicolo risulta ben chiaro che l'onorevole Pietro Amendola disse al giudice che, se lui avesse saputo che effettivamente l'onorevole Quaranta era stato prosciolto, non avrebbe scritto le frasi apparse in quel manifesto, di cui si è assunto la piena responsabilità.

Devo rilevare ancora, per una questione di costume, che, guarda caso, la responsabilità di manifesti per i quali ad un determinato momento sorga una querela per diffamazione non se la assumono mai le gerarchie politiche locali, ma sempre i parlamentari del collegio, per i quali esiste l'istituto della immunità parlamentare. Questo vuol dire degradare il costume politico del nostro paese!

ANGRISANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI. Io voterò, difformemente dalla proposta della Giunta, perché l'onorevole Amendola non sia mandato davanti al pretore. Di Pietro Amendola, pur essendo accanito avversario politico nel mio collegio, ho un'enorme stima, come di un uomo che da tanti e tanti anni combatte, come me, per cose molto più alte delle bassezze per le quali si è venuti a questa contesa.

Poiché non mi è stata imposta alcuna disciplina di gruppo, io interrogo in questo momento la mia coscienza, interrogo il mio passato, il passato dell'onorevole Pietro Amendola, il passato che si riassume nel nome di Giovanni Amendola!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinta).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

Segue la domanda contro il deputato Verгани, per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 610, capoverso, 112, n. 2, del codice penale (violenza privata, continuata ed aggravata) (Doc. IV, n. 27).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Segue la domanda contro il deputato Nicolai Giuseppe, per il reato di cui agli articoli 18, capoverso, e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 28).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinta).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

L'ultima autorizzazione a procedere è contro il deputato Palmitessa, per il reato di cui all'articolo 640, capoverso n. 1, del codice penale (truffa aggravata) (Doc. IV, n. 40).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito alla X Commissione (Trasporti), in sede legislativa, con il parere della II e della V Commissione:

« Estensione agli elettori che partecipano alle elezioni comunali, provinciali e regionali delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche » (1408).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna: « Facilitazioni di viaggio per gli eletto-

ri iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna » (320), assegnata alla X Commissione (Trasporti) in sede referente, tratta materia compresa nel disegno di legge n. 1408, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche questa proposta di legge debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. A nome del gruppo comunista desidero darle atto, signor Presidente, della grande sensibilità dimostrata assegnando immediatamente il disegno di legge n. 1408, in sede legislativa, alla Commissione trasporti, insieme con la proposta di legge n. 320. Vorrei pregarla, signor Presidente, di rivolgere un cortese invito ai presidenti delle Commissioni che sono chiamate ad esprimere il parere sul disegno di legge n. 1408 o a discuterlo nel merito, affinché provvedano il più rapidamente possibile, in considerazione del fatto che, come ella sa, nel prossimo mese di giugno gli elettori sardi saranno chiamati a votare per il rinnovo del consiglio regionale. Ci auguriamo pertanto che gli elettori sardi possano usufruire delle agevolazioni contenute nel provvedimento in questione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Raucci, per le sue cortesi espressioni e le assicuro che mi farò senz'altro parte diligente presso i presidenti delle Commissioni competenti affinché provvedano con la massima sollecitudine all'esame dei provvedimenti testé deferiti.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Affari Interni):

« Ripartizione dei proventi di cancelleria negli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (modificato dalla I Commissione del Senato) (336-B), con modificazioni;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Provvedimenti per il definitivo consolidamento della torre di Pisa » (441) e « Esecuzione di opere di presidio della torre pendente di Pisa » (442), *in un testo unificato e con il titolo*: « Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa » (441-442).

Discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Prima che si inizi la discussione generale del provvedimento, chiedo, per la sua cortesia, onorevole Presidente, all'Assemblea di prendere atto di una variante da introdurre alla pagina 19, seconda colonna, quinto capoverso, della relazione per la maggioranza. Si tratta delle parole: « Egli provvederà se necessario a trasformare il provvedimento in una misura di coercizione personale, così come è previsto *sub aa)* », che dovrebbero essere cancellate, perché in contrasto con la direttiva presa dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole De Poli. Ne ha facoltà.

DE POLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dove le forze politiche producano consapevolmente fatti sostanziali di nuova libertà, il sistema in cui esse operano sfugge allora da sé alla tentazione e al pericolo dell'amministrazione totale, della manipolazione, della repressione, dell'autoritarismo; dove questi fatti nuovi di libertà siano posti a fondamento e a verifica dello stesso ideale di giustizia, realizzando così uno dei punti più alti della riforma dello Stato, è compiere opera che accresce la forza morale e civile della Carta costituzionale che ha segnato nuova vita a questa Repubblica e, senza che il paese pa-

tisca l'ingiuria della rivolta cieca ed eversiva, sono create così occasioni qualitativamente nuove di rottura, di rifiuto, di pacifica alternativa al blocco storico di valori che ancora resistono e si oppongono alla ulteriore costruzione dello Stato democratico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

DE POLI. Ogni opera, ogni fatto sono necessariamente limitati e contraddittori, sempre insufficienti a illustrare e a dispiegare la verità che pure li ispira, e così la riforma del codice di procedura penale, questa riforma, seppure possa inevitabilmente prestarsi a critiche o a rilievi particolaristici, tuttavia non potrà negarsi che essa dà nuovi contenuti alla libertà del cittadino, apre nuove prospettive alla stessa amministrazione della giustizia, giacché essa deve piegare e rapportare se medesima al valore della libertà, e ai modi della libertà rimettere il suo svolgimento.

La forza e la bontà di questa intuizione hanno tratto del resto la stessa opposizione a contribuirvi per la sua articolazione concreta e ove essa, come fa nelle sue relazioni di minoranza, abbia chiamato in causa, e per concessione, problemi di altra natura e messo in rilievo pericoli di sopravvivenza degli antichi istituti nel nuovo corpo istituzionale che si propone, altro non fa che mettere in ancor più evidenza la natura e il valore del principio ispiratore.

Qui finalmente il tema della giustizia comincia a proporsi in una verifica più sostanziale ed autentica. Qui usciamo dalle secche del puro e semplice efficientismo, della razionalizzazione stabilizzatrice, del rassegnato riformismo di tipo novellistico.

Per quanto questi stessi obiettivi non siano in sé per nulla disprezzabili, per quanto anzi possano apparire opportuni ed utili al farsi della giustizia, tuttavia non si può negare che essi appartengono alla sua fase organizzativa ed applicativa, ma nulla dicono rispetto al suo porsi come valore che richiede via via progressiva storicizzazione qualitativa che segua e accompagni lo sviluppo della società.

Immutabile è il valore della giustizia, mutevoli necessariamente i suoi contenuti, così come immutabile è il valore della libertà, mutevoli i suoi contenuti e le forme di effettivo esercizio.

Noi abbiamo coscienza di aver posto con questa delega legislativa un punto miliare per lo sviluppo civile del nostro paese. Ab-

biamo solo il timore di non essere capaci di dare sufficiente risonanza nella coscienza dei cittadini all'opera intrapresa. In un paese turbato e inquieto come il nostro, che teme di perdere a ogni momento ormai e a ogni sussulto il valore della sua coesione, della sua unità civile, di fronte a tanti sintomi di disaggregazione e di sfiducia, sarebbe pur necessario concludere che quanto stiamo compiendo in questa Assemblea, attorno a questo provvedimento, non attiene allo spesso cieco mondo delle cose, ma al mondo dell'essere, non aggiunge in quantità, ma in qualità alla nostra esistenza quotidiana, apre uno squarcio di novità alla convivenza sociale e ridà alla libertà un senso di armoniosa avventura che rompe stagnazioni autoritarie repressive esistenti nello stesso mondo della giustizia, e pone un punto fermo alla sua democratica revisione.

Occorreva allora per il paese che attorno a questo provvedimento si manifestasse un consenso più generoso e meno reticente di quello che non abbiano espresso le stesse posizioni di minoranza.

La conquista di nuova libertà per il cittadino, in un settore, come quello della giustizia, più difficile di altri da aggredire, anche in riferimento ai delicati equilibri costituzionali in cui si colloca, esige infatti un assenso meno condizionato, perché ove, come in questo caso, si verifichino prese di coscienza generali e ove si realizzino unitarie conquiste, è un balzo in avanti tutt'insieme che fa la storia del nostro paese, saldando così forze politiche e valori in modo non utilitaristico né trasformistico.

Certo, conveniamo con le opposizioni sul fatto che un nuovo codice di procedura penale non basta a rendere da solo più libera, più vera, più democratica la giustizia. Ma non possiamo allora tacere a noi stessi e al paese che una significativa riforma del codice penale è all'esame della Commissione giustizia del Senato e che presto seguirà l'esame della riforma del codice di procedura civile, dell'ordinamento penitenziario, della garanzia per una efficace difesa dei non abbienti.

Il quadro, dunque, dei temi afferenti alla giustizia si amplia, diventa organico, benché richieda necessariamente ulteriori definitive determinazioni, come avremo modo anche qui di richiamare. Ma l'aver iniziato un adeguamento costituzionale dei temi della giustizia partendo dal codice di procedura penale, in chiave di garanzia di libertà per i cittadini, significa aver cominciato dal punto giusto, che crea più possibilità di movimento, che

diventa anzi la linea di movimento e la premessa di fondo per una pacifica rivoluzione di tutti gli istituti tradizionali. È intanto affermato con questa riforma che, fra i beni giuridici protetti, il bene della persona umana, della sua dignità e libertà, è bene supremo senza il quale non esiste il bene comune, e che questo bene condiziona necessariamente e sostanzialmente lo stesso bene della giustizia nel suo perseguimento.

La parificazione dei diritti della difesa a quelli dell'accusa, in ogni stadio e grado del procedimento penale, è così la prima acquisizione che dalla prospettata riforma si ricava. Ma questa parificazione non si costituisce soltanto come garanzia di libertà per il cittadino, bensì sposta effettivamente gli stessi poteri del giudicante, così come ha spostato quelli del pubblico ministero, giacché il giudizio che concluderà il processo proviene dall'iniziativa e dalla dialettica di parti realmente e non fittiziamente antagoniste, realmente e non fittiziamente attive ed operative. E il giudice sarà così in grado di costruire *ex novo* e dal vivo un convincimento che non ha nulla di preconstituito e di prefigurato. Quale diversa figura del magistrato risulta, dunque, dalla presente riforma, in quale diverso quadro processuale! Ecco dunque perché questa riforma costituisce una linea di movimento per tutta la più generale riforma dei temi della giustizia, preconstituendone in senso libertario e non in senso autoritario il suo progressivo sviluppo.

Ma l'opposizione di sinistra muove una prima critica di fondo, sul piano del metodo, allo strumento della delega legislativa, avanzando altresì la proposta alternativa di una Commissione speciale o di deferimento alla Commissione giustizia con la procedura dell'articolo 85 del regolamento della Camera.

Non voglio certo addentrarmi nel merito del tema posto, ché i relatori per la maggioranza hanno già abbondantemente argomentato al proposito anche con esame retrospettivo, ma un'osservazione mi sia consentita.

Cosa si teme? Davvero si pensa ad una rassegnata abdicazione del potere legislativo di questa Assemblea? Si sa benissimo — e chiaramente lo ammette la stessa relazione Granzotto di minoranza — che l'unico, vero ostacolo a discutere in sede di Assemblea lo intero codice di procedura penale è di natura pratica, anche se esso è sostanziato da non trascurabili componenti di natura politica.

Nelle condizioni attuali del paese, di fronte alle molteplici tensioni che lo scuotono e di fronte ai numerosi problemi che esigono

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

soluzioni di fondo e non meri accorgimenti riformistici, sarebbe stato impossibile, e prima ancora, ingiusto bloccare per troppo lungo tempo l'attività del Parlamento, sia pure di fronte a un tema così qualificante come quello del codice di procedura penale.

Le contestazioni che i gruppi della sinistra pongono alla concessione della delega legislativa al Governo sono rese in realtà possibili ad essi soltanto perché gratuite, nel senso e nella previsione che il Parlamento l'approverà, ma sarebbe stato davvero interessante verificare se, in assenza di questa richiesta, le minoranze di sinistra avrebbero sul serio consentito a rinviare per lungo tempo un esame di riforme altrettanto importanti ed urgenti, per por mano prioritariamente a quella del codice di procedura penale.

Tutti i requisiti della delega legislativa, del resto — oggetto definito, tempo limitato, determinazione di principi e criteri diretti — sono stati formalmente e sostanzialmente rispettati. L'esame compiuto in Commissione, che si ricollega non solo idealmente ai lavori compiuti dalla stessa Commissione nella IV legislatura, le dichiarazioni rese permettono di individuare senza equivoci il pensiero del legislatore. Per la complessità tecnica della materia, la verifica più diligente e più scrupolosa è avvenuta sul piano dei criteri direttivi per evitare che i principi, cammin facendo, scolorissero sì da vanificare le scelte di fondo che hanno ispirato il nuovo codice.

Perché dunque insistere su questa recriminazione? Forse che le minoranze, ma che dico, la stessa maggioranza non han potuto con uguale e forse maggiore profitto sviluppare fino in fondo la propria libera azione?

Fatto si è che il disegno di legge presentato dal Governo ha subito via via modifiche e puntualizzazioni che sono il risultato dell'attenta, comune indagine cui è stato sottoposto; e bisogna anzi dar atto al Governo di essersi posto con la più grande apertura e sensibilità di fronte al problema, esso stesso portatore di un suo proprio atteggiamento, contribuendo ad approfondire una discussione già elevata e seria, e, senz'altro, serena e costruttiva.

La delega legislativa al Governo non rappresenta perciò nemmeno una necessaria limitazione del Parlamento, ma la risposta più agile, più libera, più concreta, che esso dà alle attese del paese in tema di giustizia e alla più attenta sensibilità politica a non ritardare altre essenziali riforme.

Ma il relatore di minoranza, onorevole Guidi, può ricordare a questo punto che egli

ha fatto altre proposte alternative. Esse sono alternative soltanto subordinate, e si prestano a varie obiezioni di natura giuridica, di natura pratica ed, infine, di natura politica che egli stesso si è proposto sia pure per darvi una unica soluzione d'obbligo. Anche qui pare di poter ravvisare al fondo di questa censura una rivendicazione di sapore corporativo, esasperata da una pur comprensibile diffidenza dello strumento adottato, che tuttavia non è utile ad alcuno e tanto meno al paese, per andare agli eccessi critici di togliere valore a un dibattito di Commissione che è stato, per altro, ampio, severo e appassionato, e a questo stesso dibattito. Ma queste sono polemiche per il passato: occorre piuttosto entrare nel vivo del tema, analizzare la linea che la riforma ha voluto portare innanzi, evidenziarne i valori ed i limiti cosicché lo stesso dibattito in Assemblea, rispetto a ritenute oscurità, ambivalenze ed insufficienze del testo adottato, valga a rendere più precisa e manifesta la volontà del legislatore ed il contenuto vincolante della delega, se ancora occorressa.

Ammettono le stesse minoranze che le novità innegabilmente positive contenute nel nuovo progetto sono: la presenza del difensore in ogni atto istruttorio, il divieto di soggezione del pubblico ministero ad ogni vincolo gerarchico, il divieto al giudice del dibattimento di proporre all'imputato ed ai testi domande che sono riservate alla difesa e all'accusa; l'obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a carico dell'imputato; il diritto dell'imputato di proporre appello incidentale e di richiedere la totale o parziale rinnovazione del dibattimento; la necessità dell'accertamento, in ogni stato e grado del giudizio, della personalità dello imputato; la soppressione dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Ritengono tuttavia le minoranze, e segnatamente il gruppo comunista, che permanendo nel disegno l'indagine preliminare di polizia, la posizione del pubblico ministero e della casazione, il segreto di Stato, il rifiuto di eliminare la prova indiziaria, il rifiuto di procedere ad una riforma dell'ordinamento giudiziario, ne discenderebbe necessariamente un giudizio nettamente critico al testo della riforma del codice di procedura penale.

Ci preme di rilevare anzitutto che l'indicazione delle novità giudicate positive dalla stessa opposizione, seppure non colgano ancora nella loro interezza l'organicità con la quale sono assicurate al cittadino le garanzie di libertà, tuttavia costituiscono già da sole

un quadro positivo che non può né quantitativamente né qualitativamente soccombere alle critiche negative che sono giudicate invece prevalenti e determinanti.

Alcune di queste critiche propongono una tematica che, pur avendo indubbie e strutturali connessioni con le norme sulla procedura, in realtà postulano un esame più appropriato e determinato in una diversa sede. Viene anzitutto alla nostra considerazione la censura relativa alla mancanza della necessaria e pregiudiziale relazione tra la riforma dell'ordinamento giudiziario e codici di rito, e comunque di un'opera parallela di riforma. Nessuno vuol negare il valore di questa connessione che ha concreti riflessi in tema processuale; ma nessuno potrà negare come la riforma dell'ordinamento giudiziario esiga la riflessione più attenta ed approfondita per la stessa rilevanza costituzionale della materia.

La crisi che travaglia la magistratura, e che i suoi dibattiti hanno reso di pubblico dominio, non è evidentemente più una crisi di carattere economico, efficientistico o corporativo, ma è una vera e propria crisi di politica, nel significato più alto dell'accezione; ed i recenti contrasti sorti tra decisioni della Corte di cassazione e decisioni della Corte costituzionale ne sono, al vertice supremo, l'espressione più evidente e macroscopica.

Era dunque possibile ed opportuno anticipare stralci di una riforma dell'ordinamento giudiziario senza un globale ed appropriato esame di fondo del problema? Avvertiamo tutti l'esigenza di una revisione dello schema autoritario e piramidale su cui è costruito l'attuale ordinamento giudiziario, e prima di noi l'avvertono gli stessi magistrati; ma una riforma in tal senso è oggi soltanto che sta per diventare matura, è oggi soltanto, anche dalle innovazioni che abbiamo introdotto con il nuovo codice di procedura penale, che appare più sostanzialmente delineabile.

La vera crisi della magistratura nasce, in fondo, dalla ricerca di un *proprium* di politica, che senza intaccare, ma anzi rafforzando la sua posizione di ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, non la stacchi tuttavia dal farsi storico dello Stato e della società, in un *continuum* che non può non applicarsi alla stessa sfera della giustizia. È infatti la programmaticità della Costituzione, nel rappresentare un quadro dinamico di obiettivi di trasformazione della società che non può mai considerarsi definito e compiuto, a richiedere alla magistratura,

nell'ambito e nei modi ad essa propri, una compartecipazione al diuturno farsi e compiersi del sistema, cosicché la sua necessaria funzione di garantismo non la possa mai confinare tuttavia in una astratta ed astorica posizione neutralistica.

Il problema è, dunque, di gran lunga più ampio e delicato di quello che non offra il tema della funzione del pubblico ministero, della riforma del procedimento per Cassazione, della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, dell'azione penale popolare. La sua indubbia rilevanza costituzionale deve indurre dunque tutti, non per ignavia, ma per misurato senso di responsabilità, ad una più illuminata prudenza e a più attente considerazioni. Occorre certamente portare il dibattito sulla magistratura in ogni sede, giacché esso non è solo un fatto possessivo e corporativo dei soli magistrati, e occorrerà certo maturarlo senza evasioni e senza procrastinazioni in tutta la sua portata. A mio sommesso avviso, infatti, la stessa diretta partecipazione popolare alla vita giudiziaria non è ancora la chiave per risolvere compiutamente in senso democratico il problema dell'amministrazione della giustizia. Diventa arduo questo punto e certamente non attinente al tema e quindi intempestivo in una indicazione di linee e di prospettive. E però intanto già una grande affermazione di principio e di valore quella che in questa direzione dà la delega per il nuovo codice di rito. Lo spostamento di poteri reali che dalla riforma subiscono il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e lo stesso giudicante, sottraendosi ad essi ogni possibile degenerazione possessiva dell'amministrazione della giustizia nel processo, non possono essere senza conseguenze anche ai fini dell'ordinamento giudiziario. La mancanza di un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario non può esimerci dunque dal considerare positivamente il disegno di legge che è alla nostra attenzione, bastando invece in via politica rappresentare la esigenza che si ponga mano a questa riforma in una direzione di revisione democratica e non corporativa e autoritaria. Se togliamo dunque questa tematica dal quadro di censure che è stato mosso dalle opposizioni di sinistra al nuovo codice, i temi da affrontare restano quelli della indagine preliminare di polizia, della posizione del pubblico ministero relativa al nascere e allo svolgersi dell'azione penale, del segreto di Stato, del tema della doppia prova.

Ci permettiamo di svolgere alcune semplici considerazioni innanzitutto sul tema del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

segreto di Stato e quindi sul tema della doppia prova. Per quanto concerne il tema del segreto di Stato, ci pare effettivamente che esso sia influenzato troppo da vicino da recenti vicende politiche e che debba perciò trovare una sua più adeguata decantazione. Seppure questa osservazione non ci debba esimere dal considerare il problema posto, dovremo tuttavia aggiungere come il richiamo all'articolo 352 del codice di procedura penale sia da un lato troppo analitico e particolare per rientrare nel contenuto della delega legislativa e nella sua economia, e per altro verso debba rientrare in materia di diritto sostantivo che potremo appropriatamente affrontare in sede di riforma del codice penale.

Più interessante e puntuale è invece il discorso relativo alla prova indiziaria. La relazione Guidi definisce la prova indiziaria « relitto dell'era inquisitoria del processo penale » e ricorda come presupposti di essa gli addotti principi della libertà della prova e del libero convincimento. Non è qui il caso di riprendere tutta la problematica inerente la cosiddetta prova indiretta. Essa tuttavia nasce come esigenza sussidiaria alla prova diretta, come ricorso alla ricerca della logica dell'azione umana, come contributo razionale alla formazione del giudicato.

Non vi è dubbio che requisito di fondo della sentenza è il criterio della certezza e non il criterio della semplice probabilità; non vi è dubbio ancora che le astrazioni logiche non sempre colmano né possono colmare i vuoti delle indagini processuali. Tuttavia gli indizi, le prove logiche, rispetto a quelle storiche, non sono ancora i cento conigli che non fanno mai un cavallo e la loro utilizzabilità, ai fini del giudicato, deve essere nel senso della loro omogeneità nei confronti delle prove storiche reperite, così da potersi saldare in un tutto armonico e coerente. La mancanza di questa coerenza e armonia renderebbe infatti contraddittoria e arbitraria la motivazione della sentenza e quindi la renderebbe giuridicamente censurabile. D'altro canto, vi è nella progettata riforma un contributo specifico che incide nel delimitare il valore della prova indiretta, sia nell'affermazione del principio della presunzione della non colpevolezza come regola del giudizio rilevante proprio in ordine alla valutazione delle prove e sia nella proposta abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove. Le prove raccolte infatti devono essere convincenti, cioè chiare, persuasive, definite per se stesse, devono risultare dagli atti del processo, cioè an-

zitutto dalla oggettiva storicità dei fatti, così che quando le risultanze del processo siano univoche ed indiscutibili, ovvero si concretino in semplici indizi o sospetti o congetture, la decisione di condanna o di assoluzione sia semplice.

L'abolizione delle formule assolutorie e segnatamente dell'assoluzione per insufficienza di prove, è un incentivo netto a togliere dal pensiero del giudice la permanenza del dubbio nel momento della decisione, a radicare cioè la sua certezza su fatti concludenti, univoci, determinati, e ove questi non siano tali è l'assoluzione e non la condanna che si impone alla sua coscienza.

È nel sistema vigente che le prove indirette sono tutte elementi di suggestione più che di verifica, contribuendo a dare agli stessi fatti storici una carica di polivalenza interpretativa che le vanificava nella loro stessa oggettività. Ma una volta che la sentenza del giudice debba essere nettamente di condanna o di assoluzione è tolto qualitativamente spazio alla funzione della prova indiretta, salvo che essa non vada ad integrare naturalmente ed immediatamente una pienezza probatoria già raggiunta dalla prova diretta.

È la stessa nuova posizione del giudice prevista dalla riforma a sottrarlo, del resto, alla tentazione del ricorso preminente alla prova indiretta.

Nella sua posizione di estraneità e di supremazia rispetto alle parti, egli deve necessariamente ricavare dalla immediatezza, dalla oralità e dalla dialettica dibattimentale il proprio convincimento, che si fa con il farsi vivo del processo, che si costruisce con quella spontaneità che gli è impedita oggi dalla preconstituita presenza del fascicolo processuale, dal giudizio che il giudice se ne è fatto, dalla gestione attiva del processo che annullava ogni effettivo antagonismo delle parti rispetto al fatto-reale. In questa strada interpretativa mi pare dunque che l'annunciata riforma vada concretamente incontro alle stesse esigenze proposte dalla relazione Guidi.

Restano così da valutare infine i problemi aperti dalla indagine preliminare di polizia e dalla posizione del pubblico ministero. Tutta l'ampia impostazione del problema data dal relatore Guidi riflette preoccupazioni di carattere politico piuttosto che vere e proprie preoccupazioni di carattere giuridico. Le affermazioni contenute nella relazione Valiante e nella relazione Fortuna sono effettivamente tranquillanti e chiare così come occorre per una delega legislativa. Quando si de-

finisce la polizia giudiziaria « ausiliaria » e non « sostituita » del pubblico ministero, quando se ne delimitano i compiti a « riferire le notizie del reato » e a compiere soltanto gli atti necessari e urgenti ad assicurarne le fonti di prova, e quando le si assegna il potere di arrestare colui che è colto in flagranza di un grave delitto e di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto che possa darsi alla fuga, e quando, provvedendo a ciò, si richiede che la polizia giudiziaria debba riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia del reato, non vi è veramente motivo alcuno per ritenere prevaricatoria la sua funzione.

Dobbiamo pur sempre ricordare che siamo in sede di delega legislativa e non già in sede di formulazione tecnica di articoli del codice, e che basta allo scopo indicare chiaramente principi e criteri direttivi. È la loro avvenuta, minuziosa e puntuale determinazione che rende evidente il pensiero del legislatore e rende sereno il nostro giudizio nel merito. Così come l'affermazione di fondo che questo processo si caratterizza per essere un giudizio non preceduto da istruttoria intesa in senso tradizionale, ma da istruttoria che vale soprattutto, con ogni garanzia paritaria fra accusa e difesa, a valutare la sufficienza delle prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, impedisce di ritenere che nel nuovo rito esistano addirittura tre istruttorie: quella della polizia giudiziaria, del pubblico ministero, del giudice istruttore.

Considerati, come abbiamo fatto, i limiti non valicabili dell'attività della polizia giudiziaria, i poteri del pubblico ministero risultano ugualmente delimitati e determinati. Le indagini preliminari che esso compie sono atti preliminari « al » procedimento e non atti preliminari « del » procedimento, salvo che non si tratti di atti processuali irripetibili. « Non ci sarà perciò — precisa chiaramente la relazione Valiante — un fascicolo di atti della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, al di fuori, eventualmente ed eccezionalmente, di quelli irripetibili ». Il procedimento penale infatti si apre soltanto con lo esercizio dell'azione penale ed è da quel momento che scattano le garanzie per l'imputato.

Non pare dunque, a parte ogni problema applicativo e tecnico di natura particolare, che lo spirito della delega legislativa possa lasciare adito a dubbi interpretativi, né come

principi, né come criteri, relativamente alla volontà del legislatore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincia con la delega legislativa per la riforma del codice di procedura penale un lungo itinerario di libertà nel mondo della giustizia. Ed è questo un così grande obiettivo, un così grande valore, ed ha concorso ad esso così grande generalità di apporti delle forze politiche, che pare davvero inopportuno far prevalere su questa unitaria conquista lo spirito di parte. Dove il paese è unito, il paese va tenuto unito, a partire da questa Assemblea; dove il paese è diviso, è dovere civile motivare e gestire dialetticamente le ragioni della divisione.

Ma il progetto di questo codice non rappresenta, per i principi che afferma, per le garanzie che indiscriminatamente offre a tutti, un momento di divisione, bensì un momento di alta, ispirata unità. La libertà è di tutti, a tutti si diffonde, da tutti è creatrice di nuovo bene comune, di ancora più alta libertà.

Se mi sono determinato a prendere come punto di riferimento le relazioni di minoranza, è perché ho trovato in esse un offuscamento della conquista unitaria raggiunta e del valore che essa rappresenta, che prima di essere, e senza poter essere, valore politico unitario in senso tecnico, lo è certamente a livello morale, civile e costituzionale.

Non è vero, colleghi della minoranza, che quel che di buono c'è nella riforma sia solo frutto della spinta del gruppo comunista, quasi fosse strappato, come conquista aggressiva, e negato a noi il gusto e il senso della libertà; e che quel che di equivoco c'è appartenga al Governo e alla sua maggioranza. Parlano i verbali della Commissione giustizia, parlano i lavori che avete compiuto assieme, deputati della quarta legislatura; occorre, dunque, dire al paese che la costruzione dello Stato democratico continua e che la libertà ne è il cardine perché si compia giustizia, tutta e completa la giustizia che occorre al nostro paese.

Io non ho trovato nelle relazioni Valiante e Fortuna tempo e spazio per polemiche e puntualizzazioni discriminatorie, di alcuna natura. Trovo in esse una chiara espressione di volontà: esse costruiscono non soltanto per questo codice, ma per la più ampia revisione democratica del problema della giustizia.

Molte restano le cose da fare; tra l'altro, in un processo così sostanzialmente nuovo, la tutela per i non abbienti di una difesa efficace e valida. Ma anche su questo si sta già lavorando. Per quanto raffinato ed intelligente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

scetticismo possa generare la lotta e l'esperienza politica, non ci è concesso, di fronte ad un'intrapresa così alta, così ispirata, così liberante, non unirci alle attese di tutto il paese che chiede nelle garanzie della libertà per il cittadino la prima pietra miliare per la revisione democratica dell'amministrazione e dell'ordinamento della giustizia. (*Ap-provazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto esprimere un doveroso riconoscimento alla Presidenza della Camera per avere consentito la pubblicazione del testo stenografico degli interventi svolti nella Commissione giustizia (anche se in sede referente), così come fu fatto nella precedente legislatura, mettendo in tal modo a disposizione di tutti i parlamentari e degli studiosi di diritto un materiale veramente prezioso. Mi sia consentito estendere questo riconoscimento anche ai funzionari, soprattutto al segretario della Commissione giustizia, che hanno curato la pubblicazione con competenza e sollecitudine.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, dirò immediatamente, affinché alcune parti del mio discorso non siano fraintese, che il gruppo del Movimento sociale italiano avverte e ha sempre avvertito la necessità di un adeguamento del codice di procedura penale e degli altri codici alle nuove esigenze poste dal progredire della vita sociale. Troppi anni sono trascorsi dal 1930 senza che si sia provveduto all'adeguamento e alla modifica dei codici.

Fatta questa premessa, non posso non dire però, onorevole ministro, che noi respingiamo nel modo più deciso alcune motivazioni, contenute soprattutto nella relazione dell'onorevole Valiante, in ordine ai principi che ispirarono e alla validità di gran parte del codice di procedura penale del 1930.

Il codice di procedura penale del 1930 non è affatto, come si sostiene soprattutto da parte della sinistra, lo strumento della dittatura, non è affatto la proiezione nel campo processuale penale dei principi autoritari e dittatoriali del regime. Basti pensare che questo codice fu steso da un grande giurista italiano, che certamente non è conosciuto come un giurista fascista; questo giurista è il Manzini, il quale, nell'introduzione al suo libro di diritto processuale penale, dice esattamente: « Il progetto fu da me composto sulle direttive

del guardasigilli Alfredo Rocco, per incarico conferitomi il 6 ottobre 1926. Il primo schema fu da me redatto nel termine prefisso di tre mesi. Dall'8 al 20 agosto del 1927, a Udine, venne coordinato, mercé il valido aiuto di Ugo Aloisi, con il progetto preliminare del codice penale. Nel 1928, e nei primi mesi del 1929, fu pubblicato il progetto preliminare con la relativa relazione ministeriale, e distribuito alle corti, alle facoltà di giurisprudenza ed agli organi forensi per i loro pareri. Nell'autunno del 1929 cominciò lo spoglio di questi pareri, terminato il quale venne iniziata a Roma, con la preziosa collaborazione di Carlo Saltelli, capo di gabinetto del ministro, la revisione del progetto preliminare, lavoro terminato il 24 maggio del 1930. Il progetto definitivo, con una nuova relazione ministeriale, fu pubblicato il 31 maggio del 1930 e rimesso alla Commissione interparlamentare. Questa si riunì al Senato il 5 giugno 1930, con l'intervento mio e del capo di gabinetto Saltelli, quali delegati del ministro, e terminò i suoi lavori il 9 luglio 1930. Essa presentò i verbali della discussione e la relazione al guardasigilli il 28 luglio 1930 ».

Il codice di procedura del 1930 fu il risultato dello studio di eminenti giuristi, a prescindere da quelli che potevano essere gli interessi del regime allora imperante nel nostro paese. E questo hanno confermato altri eminenti studiosi di diritto, di estrazione chiaramente democratica, negli anni successivi; e lo stesso senatore Leone, al congresso nazionale giuridico-forense del 1947, ebbe a dire testualmente: « Al relatore sembra opportuno affermare che quel codice non fu improntato ad una particolare ispirazione politica, più esattamente che quel codice non può dirsi espressione di una corrente politica autoritaria; un movimento di idee indubbiamente precedé e determinò la riforma del 1930, ma fu di carattere squisitamente tecnico, e risaliva per altro ad un'epoca precedente al fascismo e a uomini che a questo movimento non erano legati ».

Questo dico perché all'inizio della relazione Valiante è scritto che il codice del 1930 ignorava determinati principi che oggi sono comunemente accettati. Scrive infatti l'onorevole Valiante: « A maggior ragione ciò deve avvenire quando, come nel nostro paese, il nuovo regime è fondato su principi costituzionali profondamente diversi da quelli precedenti. Valori come quelli della persona umana, della libertà, del solidarismo sociale, preminenti nella nostra Costituzione, sono quasi una novità rispetto all'ordinamento passato. Prin-

cipi come quello della presunzione di non colpevolezza... o della inviolabilità del diritto di difesa... o della impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali... erano del tutto sconosciuti quando fu promulgato il codice del 1930 ».

Lo stesso onorevole Leone, nella seduta della Commissione giustizia del 28 aprile 1966, smentendo ciò che viene affermato nella relazione Valiante, così si esprimeva: « Se il codice penale potesse essere riformato interamente nella sua sistematica, probabilmente i principi resterebbero fermi perché — liberiamoci da un errore — i principi non appartengono ad alcun regime. Quelli fondamentali, quelli che sono sopravvissuti alle varie modifiche novellistiche, opportune ancorché parziali, appartengono ad un sistema tradizionale precedente al fascismo, al nostro sistema liberale, a una visione del codice penale fondata su alcuni criteri fondamentali che hanno resistito al tempo, che sono principi di civiltà. Anzi, direi che per alcuni aspetti il codice del 1930 è stato largamente innovatore avendo dato un maggior rilievo all'aspetto soggettivo del reato, alla personalità del delinquente, piuttosto che all'aspetto oggettivo. Abbiamo il dovere di dirlo ». Riferendosi poi al codice di procedura e in particolar modo alla accettazione di un sistema o di un altro, alla scelta tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio, l'onorevole Leone osservava: « Sul carattere dell'istruzione mi sia consentito un serio e responsabile invito ad essere molto prudenti; un invito, soprattutto, a non postulare in maniera generica e indiscriminata, più come *leit motiv* che come concreta delineazione di norme, il potenziamento del carattere accusatorio del processo penale, senza tener conto delle varie e delle contrastanti esigenze che devono trovare giusta compensazione. Bisogna liberarsi dalla suggestione dei nomi (" inquisitorio " è termine sospetto e odioso); bisogna, sotto il profilo politico, liberarsi dalla — non errata, ma certamente non approfondita, specie sotto l'aspetto di una critica ricostruzione storica — identificazione del procedimento accusatorio col regime democratico e del procedimento inquisitorio col regime autoritario. Bisogna altresì tener conto del costume giudiziario e sociale del nostro paese ». L'onorevole Leone ebbe allora a citare una frase di Carnelutti il quale ammoniva che il sistema accusatorio è in Italia pericoloso perché « siamo troppo intelligenti »...

Dobbiamo egualmente respingere, onorevole ministro, l'affermazione che si sia dovuto attendere la Costituzione repubblicana

per sancire il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Se non vado errato, infatti, il nostro codice di procedura penale all'articolo 479 (nella sua formulazione originaria, non quindi a seguito della « novella » del 1955 !) recita che il giudice deve assolvere con la formula « perché il fatto non sussiste » o « perché l'imputato non lo ha commesso » non soltanto quando l'imputato riesce a dare la prova che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, ma anche quando manchi la prova, cioè quando l'accusa non riesce a dare la prova della sussistenza del fatto o della colpevolezza dell'imputato.

Che cosa significa questo, onorevoli colleghi, se non la presunzione di innocenza dell'imputato, se non l'affermazione del principio che l'onere della prova ricade sull'accusa e non sulla difesa ? Si tratta, è bene rilevarlo, non di una norma di carattere costituzionale, e pertanto programmatica, ma di una norma concreta, contenuta appunto nell'articolo 479 del codice di procedura penale.

Certo, bisogna che alcuni istituti siano adeguati allo sviluppo della società e ai tempi nuovi. Noi siamo favorevoli, ad esempio, al principio — sancito in una sentenza della Corte costituzionale e timidamente introdotto con la « novella » del 1955, tanto da essere limitato da una giurisprudenza restrittiva — della partecipazione della difesa a tutti gli stadi e i gradi del giudizio. E credo che questa ormai sia una conquista irreversibile.

Siamo anche d'accordo sui limiti della detenzione preventiva e soprattutto siamo d'accordo sul fatto che la detenzione preventiva sia ammissibile soltanto quando vi è un grave allarme sociale, soltanto quando si è in presenza di un delitto grave; così come siamo d'accordo sui limiti temporali della detenzione preventiva collegati alla durata dell'istruzione e alla conclusione del giudizio di primo grado.

Quello che noi rigettiamo, onorevole ministro, sul piano concettuale è che oggi, nonostante la evoluzione del diritto processuale, ci si debba ancora fermare ad una astratta contrapposizione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio; e soprattutto che si voglia ancora far discendere un sistema processuale penale da una certa concezione dello Stato, così come dice il relatore onorevole Valiante, come se il codice del 1930 fosse un codice statolatra mentre oggi bisogna portare avanti un codice, sempre a detta del relatore onorevole Valiante, che sia il codice della libertà. Non voglio usare parole mie, onorevole ministro, ma parole di un grande operatore del diritto,

che fu anche deputato di parte socialista, parole che furono pronunciate molti anni fa, ma che conservano grande attualità. Le pronunciò l'onorevole avvocato Enrico Ferri il 22 maggio 1912 in un suo discorso alla Camera dei deputati, in quest'aula. Ferri diceva: « Non sono dell'opinione che si debba far questione di libertà e di autorità in un codice di procedura penale. Un codice di procedura penale deve essere adatto tecnicamente alle esigenze della giustizia penale per la garanzia dei diritti individuali, senza dimenticare la garanzia della collettività sociale, perché la funzione di difesa contro la criminalità consiste tanto nel non punire gli innocenti quanto nel condannare i colpevoli. Il processo penale non ha da essere né accusatorio né inquisitorio; ha da essere un processo tecnico ». Mi si consenta di ripetere oggi questi stessi concetti. Mi pare veramente assurdo che insorga una polemica fra i cultori del diritto processuale o fra i legislatori sulla scelta tra sistema accusatorio o sistema inquisitorio, e che, una volta accettato uno di questi sistemi, si debba sacrificare all'acquisizione di esso anche quegli strumenti che nella pratica si sono dimostrati essenziali per una retta amministrazione della giustizia.

Faccio, onorevole ministro, immediatamente un richiamo concreto. In merito alla direzione da parte del presidente del tribunale o da parte del pretore di quella che si è voluta chiamare, ripetendo la definizione del diritto anglosassone, la *cross examination*, il disegno governativo, dopo l'interrogatorio diretto dell'imputato o dei testimoni da parte dell'avvocato difensore e del rappresentante della pubblica accusa, dava facoltà al presidente e al pretore di porre le domande ritenute necessarie. Abbiamo infatti in Italia un ordinamento giuridico penale in base al quale il giudice non giudica *secundum alligata et probata*, ma emette la sentenza in base al suo libero convincimento.

Si è obiettato che, essendosi accettata la impostazione del sistema accusatorio, non si può consentire al giudice di porre egli le domande; di qui la soluzione di compromesso che consente al giudice, dopo l'interrogatorio cosiddetto incrociato delle parti, soltanto la facoltà di sottoporre ad esse nuovi temi di discussione.

Ma se il giudice deve emettere la sentenza, che sarà di proscioglimento o di condanna, a seguito del suo libero convincimento, perché vogliamo impedirgli di tentare di far luce su qualche punto del processo che egli

ritenga ancora oscuro? Questo, onorevole ministro, ritengo sia uno degli errori più gravi in cui è incorsa la Commissione nel modificare il testo governativo, proprio in omaggio al feticcio rappresentato dall'accettazione del sistema accusatorio.

Già ho riferito prima il pensiero dell'onorevole Leone a proposito del processo inquisitorio e del processo accusatorio. Potrei ripetere qualche brano proprio del testo di procedura penale del Manzini, ove egli dice: « Il processo inquisitorio, preso di mira da tante zotiche declamazioni demagogiche, si sviluppò come una necessità sociale sulle basi del processo accusatorio, conservandone le forme compatibili con le proprie strutture ».

Ora, noi diciamo che il nuovo codice di procedura penale, che deve reggere il nostro sistema processuale, deve ispirarsi non a un sistema accusatorio o a un sistema inquisitorio, ma a dei principi rispondenti al fine del processo penale, che non è quello — mi consenta l'onorevole Valiante, che stimo molto e di cui ho apprezzato la pregevole relazione — di esaltare la libertà dell'individuo, perché vi sono altri strumenti in una società civile per esaltare la libertà dell'individuo.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Infatti, deve difenderla, non esaltarla.

GUARRA. Il codice di procedura penale deve essere lo strumento per attuare il codice penale, cioè lo strumento per punire i colpevoli e per prosciogliere gli innocenti, tenendo presente l'esigenza di tutelare le libertà dell'individuo e il principio della presunzione di non colpevolezza, oggi elevato a dignità di norma costituzionale ma già consacrato dall'articolo 479 del codice vigente.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. L'autore del codice vigente disse che la presunzione di innocenza è una sciocchezza.

GUARRA. Il Manzini?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Non il Manzini.

GUARRA. L'autore del codice vigente è il Manzini e ho letto poc'anzi tutto ciò che il Manzini ha scritto in proposito.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Parlo di colui che se ne prese la respon-

sabilità di fronte al Parlamento, cioè Rocco. Questa frase è scritta nella relazione ministeriale.

GUARRA. La presunzione di innocenza è sancita dall'articolo 479. Ella, onorevole Valiante, prima di essere legislatore, è stato giudice e ha applicato il codice. Quando l'articolo 479 dice che bisogna assolvere perché il fatto non è stato commesso o perché il fatto non sussiste, non soltanto quando vi è la prova da parte dell'imputato, ma anche quando manca la prova da parte dell'accusa, ciò significa che vi è una presunzione di innocenza, anche se l'onorevole Rocco abbia scritto nella relazione ministeriale (io non l'ho letta) che la presunzione di innocenza è una sciocchezza.

Certo è che in nome della presunzione di innocenza non bisogna dimenticare quelli che sono i fini del codice di procedura penale. Vorrei dirle, onorevole relatore per la maggioranza, che la presunzione di innocenza, ossia la non presunzione di colpevolezza, che domina, si può dire, tutta l'impalcatura, tutto il sistema del processo accusatorio di tipo anglosassone, talvolta porta proprio alla disapplicazione della legge e all'esaltazione di interessi contrari a quella che deve essere la funzione di un codice di procedura penale.

Ho letto poco tempo fa in un libro di un autore americano, nel quale si parla di un processo (un libro che non appartiene alla scienza giuridica, perché è solo un romanzo) queste parole: « Quelli che usavano tutte le loro forze per impedire che la polizia scoprisse i fatti erano pazzi, mentre quelli che facevano di tutto perché i poliziotti non potessero mai provare legalmente quello che sapevano, invecchiavano tranquillamente ed arricchiavano. La funzione della legge, che era in origine quella di proteggere l'innocente dal colpevole, per una strana evoluzione aveva raggiunto uno stadio in cui il colpevole intelligente se ne poteva servire per proteggersi dall'innocente. C'erano leggi sufficienti a riempire una dozzina di bibloteche, norme procedurali prolisse come un'enciclopedia, norme giudiziarie per regolare gli arresti e gli interrogatori, l'immacolata concezione dell'obbligo di fornire le prove, la giuria, dodici persone semplici e sconcertate, per presunzione tutte intente ad accertarsi che un innocente non venisse dichiarato colpevole. Era quindi possibile servirsi di loro per non provare legalmente la colpevolezza del colpevole ».

Ecco perché io dico: non dobbiamo diventare succubi di alcuni feticci, di alcuni *tabù*,

ma dobbiamo apprestare per la società italiana uno strumento che sia idoneo al raggiungimento dei fini; ed il codice penale, il codice di procedura penale hanno soltanto un obiettivo: quello di proteggere la società dalla commissione dei reati, quello di attuare la pretesa punitiva dello Stato.

Anche a questo proposito l'onorevole Valiante, che nella sua relazione per la verità mi è sembrato ispirarsi piuttosto a delle concezioni di carattere liberale che non a concezioni cattoliche, cioè del settore cui egli appartiene, afferma che, in fondo, dobbiamo stare attenti a non rimanere vittime di quello che viene chiamato il bene giuridico da tutelare, ma che occorre preoccuparsi della libertà del cittadino. Dalla sua relazione traspare l'ansia, che indubbiamente è meritevole quando si sposa una determinata tesi, di contrapporre la libertà dell'individuo alla pretesa punitiva dello Stato, che forse è errato definire in questi termini, piuttosto del dovere dello Stato di rendere giustizia, colpendo il delitto e punendone il delinquente.

Ma questo perché avviene? Io ritengo che la contrapposizione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio, la contrapposizione tra autorità e libertà derivi da un falso concetto dello Stato, cioè da una falsa concezione dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini che si riallaccia alle tesi liberali, sia politiche, sia economiche, sia giuridiche, secondo cui lo Stato è qualche cosa che si contrappone all'individuo, che opprime, che stritola l'individuo: e la vita della società appare quasi come una lotta perenne fra il cittadino che difende la sua libertà e lo Stato che invece conculca la libertà del cittadino.

Questa è una concezione dello Stato che poteva avere diritto di cittadinanza nei secoli passati, ma che è ormai superata dalla trasformazione della società, dall'avanzata delle masse lavoratrici, da un nuovo umanesimo del lavoro che noi auspichiamo debba sempre maggiormente affermarsi. In questa nuova situazione i cittadini non debbono vedere nello Stato un qualcosa da combattere, ma devono riconoscersi in esso. Mi rendo conto che ciò deriva anche da concezioni di carattere filosofico e di carattere ideologico; l'uomo che deve essere protetto dal codice di procedura penale non è un uomo che viva isolato, non è l'uomo atomisticamente considerato.

Onorevole ministro, so che ella professa altra concezione dello Stato, ma ritengo ugualmente utile leggerle pagine che indubbiamente vanno meditate da tutti quanti per ciò che in esse si afferma e, soprattutto, per ciò

che esse fanno intravedere dell'avvenire dell'organizzazione della società e dello Stato. Giovanni Gentile nella *Genesis e struttura della società* (opera postuma, scritta dopo il 25 luglio 1943, quando ormai aveva visto crollare tutta l'impalcatura terrena che aveva contribuito ad edificare, mentre fermi ed incrollabili rimanevano i principi ideali che egli aveva insegnato), parlando della società e dello Stato, scrive: « Ma l'uomo vive in società, è animale politico secondo un detto famoso. E nella società pare che la sua stessa unità debba, al pari dell'unità di ogni cosa, essere intesa come unità fra le altre con cui concorra a costituire il sistema sociale e quindi unità finita, particolare e trascendibile. Contro questo atomismo politico e sociale, che frantuma e sopprime l'unità sostanziale della convivenza umana, rendendola accidentale e privandola perciò di ogni valore che sia un valore assoluto, e cioè un valore vero, non c'è uomo di energica coscienza morale che non si ribelli. Siffatto atomismo è, infatti, come ogni atomismo, materialismo, e il materialismo è il crollo di ogni moralità e di ogni valore, perché chi dice valore dice libertà, ed il materialismo comincia con lo spiantare la libertà con tutte le conseguenze che ne derivano. E, coloro che in nome della moralità si appellano alla libertà da riconoscere all'uomo particolare come sostanza indipendente dalla sociale aggregazione, che ne fa in un secondo momento un membro della società, non sanno quel che si dicono e vanno a precipitarsi in quel materialismo che intendono pure combattere a tutto potere *pro aris et focis*. Materialistico in tale supposto il concetto della società come meccanico aggregato di unità indipendenti l'una dall'altra e irrelative, ma prima di tutto materialistico il concetto dell'individuo che così limitato come vi si rappresenta non può non apparire condizionato, limitato, determinato e privo di quella libertà che a parole gli si attribuisce e gli si nega coi fatti. Onde il cittadino che abbia consapevolezza di questa intimità dello Stato, verso di questo deve assumere atteggiamento religioso, sentirlo come cosa sua, la sua propria sostanza, la cui sorte è la sua sorte, alla cui vita è strettamente congiunta la sua. Rispetto, quindi, per la *res publica*, e prima di tutto sentirla come propria *res*. Questo è l'interesse pubblico politico che si viene sviluppando con la civiltà ed è scarso nei popoli primitivi o incolti che non hanno ancora matura esperienza della universalità del proprio volere. L'individualista della politica è lo stesso egoista della morale, di un

egoismo più vasto e per così dire assoluto. Educare l'individuo al senso politico, all'interesse per la cosa pubblica è stato l'ideale della democrazia, là dove l'assolutismo stava invece per l'allontanamento dal popolo della materia riservata al governo. Ma il difficile è nel sistema di questa educazione: partiti e parlamenti sono forme astratte che traggono la loro efficacia dal costume che possono favorire e promuovere, non creare, e diseduceranno il popolo da ogni reale e sano interesse per la cosa pubblica finché rimangono forme artificiali rispondenti a meri principi convenzionali anziché alle tendenze ed ai bisogni degli individui secondo i loro effettivi interessi. E a ciò ebbe la mira il recente movimento politico italiano i cui esperimenti costituzionali, quantunque viziati nelle forme provvisorie di applicazione dalle necessità transitorie del momento politico interno ed esterno, non potranno andare perduti, rispondendo a quella esigenza di una rappresentanza organica che già da mezzo secolo si faceva strada nella più illuminata corrente dello stesso liberalismo. E l'antitesi dello Stato che instaura con consapevole energia e fa valere la sua autorità non è rappresentata dal sistema liberale ma dall'anarchismo ».

L'antitesi dello Stato che si definisce autoritaria, l'antitesi dello Stato che si definisce come contrapposizione all'individuo non è il liberalismo ma è l'anarchismo: e proprio in questi giorni noi ne stiamo avendo le tragiche conferme.

Dunque io direi che nel redigere questo nuovo codice di procedura penale, nell'adeguare il codice di procedura penale alla realtà della società nazionale, sarebbe bene prescindere da qualsiasi pregiudiziale accettazione di questo o quel sistema, sia esso inquisitorio o accusatorio, e soprattutto da quelle artificiose impostazioni che pretendono di ricondurre il sistema inquisitorio ad uno stato totalitario o autoritario e il sistema accusatorio ad uno stato libertario, che esalta la libertà degli individui. Dico questo non in nome di un arido tecnicismo, ma proprio perché si affermino e si esaltino principi che sono patrimonio della scienza e della coscienza giuridica del nostro paese, e per evitare di ricorrere a determinate forme che possono essere anche suggestive, ma che forse non si confanno alla nostra tradizione e al nostro costume giuridico.

E parliamo, onorevole ministro, dei singoli istituti che si vogliono introdurre nel nostro codice di procedura penale. Quello più appariscente, di cui già oggi la stampa parla

con particolare diffusione, consiste nella cosiddetta *cross examination*, cioè a dire interrogatorio incrociato. Indubbiamente si avverte la necessità di una partecipazione più diretta dei difensori all'esame sia dell'imputato sia dei testimoni. Ma se introduciamo in Italia un sistema processuale di tipo anglosassone, un processo alla Perry Mason, credo che noi sacrificheremmo allo spettacolo quelle che sono le reali esigenze della giustizia. E soprattutto, io pavento, onorevole ministro, un sistema accusatorio di tipo americano, di tipo anglosassone. È veramente sorprendente che nelle relazioni di minoranza, soprattutto in quella dell'onorevole Granzotto, si chieda l'adozione del sistema accusatorio come il massimo di giustizia cui possa pervenire un sistema processuale penale. Il pericolo che si cela in questo sistema è infatti proprio quello di porre le persone facoltose in condizioni migliori per far valere le proprie ragioni in quanto, indubbiamente, il sistema accusatorio di tipo anglosassone presuppone un avvocato preparatissimo, esperto nell'arte dell'interrogatorio, insomma il difensore specializzato: non so se l'imputato povero potrà, nonostante il disegno di legge all'esame del Senato relativo alla difesa in giudizio delle persone meno abbienti, trovare in ogni occasione, in ogni processo l'avvocato in grado di far valere le sue ragioni nei confronti del pubblico ministero. Ma soprattutto il sistema accusatorio non tiene presente quella che è la tradizione giuridica italiana e quello che rappresenta il giudice nella tradizione giuridica italiana.

Onorevole ministro, la riforma ha preso le mosse dalla modifica dei poteri della polizia giudiziaria. Credo che tutti siano concordi nel riconoscere che l'attuale strapotere della polizia giudiziaria nella istruzione dei processi non sia codificato, dal momento che il codice di procedura penale vigente attribuisce alla polizia giudiziaria soltanto la facoltà di assumere quelle prove indispensabili che altrimenti andrebbero perdute, mentre al pubblico ministero e al giudice istruttore, attraverso l'istruttoria sommaria o attraverso l'istruttoria formale, compete il potere di acquisire le prove. Dalla polizia giudiziaria si è poi passati al pubblico ministero, guardato anch'esso con sospetto, mentre si sarebbe dovuto ricordare che il pubblico ministero nel nostro sistema processuale non è il rappresentante dell'esecutivo, non è o non deve essere l'accusatore ad ogni costo, ma deve informare la propria azione ad esigenze di giustizia; si è poi passati al giudice istruttore, spogliando anche

questo organo di determinate prerogative, per terminare con il giudice che deve emettere la sentenza, privandolo della facoltà di interrogare direttamente l'imputato o il testimone.

E allora, come dobbiamo conciliare l'istanza di libertà dell'imputato con la pretesa punitiva dello Stato? Certo la pretesa punitiva dello Stato è rappresentata dal pubblico ministero, non dal giudice, perché il giudice è garanzia di giustizia, è garanzia di retta applicazione della legge: il giudice nel nostro ordinamento giuridico è al di sopra delle parti e non può essere portatore di interessi particolari. Ma se si vuol assumere il sistema accusatorio in tutta la sua interezza, bisognerebbe arrivare ad una modifica sostanziale dell'ordinamento giudiziario, ad una modifica sostanziale dei nostri tribunali e delle nostre corti, soprattutto a una modifica sostanziale di quel giudice monocratico che è il pretore. Che cosa presuppone infatti il sistema accusatorio? Presuppone un giudice che regoli lo interrogatorio incrociato delle parti, ma che non emetta la sentenza, giacché la sentenza viene emessa da una giuria la quale assiste impassibile all'interrogatorio che si svolge tra le parti.

Io direi, onorevole ministro, che la riforma di cui si sente la necessità è sostanziata da questa esigenza: l'esigenza di una partecipazione costante e piena della difesa, dallo inizio alla fine del processo, in tutti i suoi stadi, in tutti i suoi gradi. E questa esigenza, invece, non viene rispettata — ad esempio — nella istruttoria formale, che pur si è voluta modificare, quando si dà la possibilità ai difensori di partecipare a tutti gli atti istruttori, ma non di intervenire in determinati atti istruttori. Per cui la contraddizione veramente paradossale del sistema che si vuol introdurre è questa: che si è voluto scegliere il sistema accusatorio, si è chiaramente indicato nell'articolo 1 che occorre introdurre i metodi, i criteri propri del sistema accusatorio mentre poi si è invece lasciato in piedi quello inquisitorio, sia pure corretto dalla partecipazione del difensore, relegando il primo alla sola parte dibattimentale.

Noi siamo dell'avviso che l'interrogatorio introdotto nel nuovo codice sia, sì, un fatto positivo, ma solo così come era stato previsto nel testo predisposto dal Governo. Riteniamo, infatti, essenziale che il giudice svolga una sua azione di accertamento della verità, a prescindere dalle capacità delle parti. Altrimenti, noi avremo giustizia piena, avremo cioè esaltazione delle ragioni dell'imputato, solo nella misura in cui lo stesso sia capace, nella mi-

sura di cui abbia un ottimo difensore, non invece nel caso di un imputato povero sprovvisto di un difensore capace. Al giudice verrebbe così preclusa la strada dell'accertamento della verità; si contrasterebbe il processo di formazione della stessa nella coscienza del giudice il quale, sussistendo il principio del libero convincimento, si troverebbe veramente nella tragica situazione di dover emettere una sentenza di proscioglimento od una sentenza di condanna, pur essendo rimasti oscuri alcuni lati del processo.

Siamo perfettamente d'accordo, onorevole ministro, con l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove nella fase istruttoria e anche, come chiarirò in seguito, nella fase finale del processo, sia pure con alcune riserve che i commissari hanno ritenuto di disattendere trascurando l'opinione dei pratici, cui invece dovrebbe darsi la massima importanza, specie in materia procedurale.

Nell'istruttoria, l'assoluzione per insufficienza di prove è un non senso, posto che la istruttoria è un esame preliminare con lo scopo di accertare se vi siano elementi di responsabilità per il rinvio a giudizio, oppure appaia immediatamente chiaro e palese che non sussista alcun elemento di responsabilità. È giusto pertanto che in istruttoria si proscioglia l'imputato perché sono infondati i motivi dell'accusa, perché non vi è alcuna possibilità di configurare una responsabilità penale dell'imputato, mentre è da respingere un proscioglimento per insufficienza di prove che impedisce alle parti, al pubblico ministero, e all'imputato, di far risultare in dibattimento le loro ragioni per giungere ad una formula di proscioglimento pieno, oppure ad una formula di condanna, ove dovessero rivelarsi fondate le ragioni dell'accusa.

Ritengo però che sussistano alcuni motivi di perplessità. L'onorevole Fortuna, nella sua relazione, ha validamente contestato le ragioni di coloro i quali sostengono la necessità del mantenimento nella formula dubitativa di assoluzione. Credo però che tutti siamo d'accordo che nessuno potrà fare scomparire il dubbio della mente umana, dalla mente dei giudici, solo perché l'ordinamento giuridico non prevede la formula di assoluzione per insufficienza di prove.

Vorrei inoltre confutare la diffusa opinione, anche di uomini responsabili nel campo dell'amministrazione della giustizia, che la assoluzione per insufficienza di prove sia stata eliminata dai cosiddetti ordinamenti progrediti, dai cosiddetti ordinamenti civili,

Per la verità io non so in base a quale criterio si possa dire che un ordinamento è progredito e civile e un altro ordinamento invece tale non sia. Ad ogni modo, a me risulta che diversi sono gli ordinamenti giuridici, anche di nazioni a noi vicine, che conoscono la formula di proscioglimento per insufficienza di prove. Anche il sistema processuale inglese non conosce soltanto le due formule solenni, colpevole o non colpevole, ma anche un'altra formula, quella del « non provato » che equivale, in pratica, all'assoluzione per insufficienza di prove. Nell'ordinamento tedesco, che noi in un certo senso abbiamo copiato, l'insufficienza di prove non è prevista nel dispositivo della sentenza, nella formula sacramentale, diciamo così, che chiude un processo, ma è prevista nella motivazione della sentenza. Neppure noi, del resto, siamo riusciti in questo nuovo tentativo di allontanare dal capo di un imputato, dal capo di un cittadino, questa macchia dell'assoluzione per insufficienza di prove (perché è indubbio che il fatto di essere stato assolto per insufficienza di prove ha un suo peso su tutta la vita del cittadino). È necessario infatti considerare che il più delle volte questa formula viene in aiuto del reo, in applicazione di quel famoso principio che ci deriva dal diritto romano, secondo il quale *in dubio pro reo*. Quando si sente la necessità di affermare che il giudice (il quale non potrà mai scacciare dal suo animo il dubbio) nella stesura della motivazione della sentenza deve fare riferimento a questa insufficienza di prove, si dimostra come l'assoluzione per insufficienza di prove non sia un dato di un processo retrogrado, bensì un dato di un processo avanzato. L'assoluzione per insufficienza di prove non è conosciuta da quegli ordinamenti per i quali la sentenza deve essere costituita semplicemente da un verdetto (senza motivazione), che si limiti a dire se un imputato è colpevole o innocente, ma da ordinamenti i quali stabiliscono che la sentenza deve essere motivata. Nel nostro paese le sentenze devono essere motivate: il livello di civiltà giuridica cui è giunto il nostro ordinamento ha fatto sì che la stessa Costituzione ha previsto esplicitamente l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

In conseguenza quell'assoluzione per insufficienza di prove che mettiamo fuori dalla porta del codice processuale penale abolendo la formula sacramentale, rientra dalla finestra della motivazione. Nella motivazione della sentenza sarà scritto che quell'imputato non è stato assolto per non aver commesso il fatto

o perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, ma perché il giudice non ha ritenuto sufficienti le prove per escludere completamente la sua responsabilità.

Del resto, l'abolizione delle varie formule di assoluzione prevista nella legge-delega è conseguenza diretta dell'abolizione della insufficienza di prove. Lo si è detto chiaramente. I sostenitori della esclusione della formula di assoluzione per insufficienza di prove sono stati conseguenziali: hanno preteso e ottenuto che venissero cancellate anche le altre formule di assoluzione, altrimenti l'insufficienza di prove non sarebbe rimasta soltanto nella motivazione ma sarebbe immediatamente apparsa dallo stesso dispositivo.

Desidero porre in proposito una domanda all'onorevole sottosegretario Dell'Andro, il quale ha partecipato a un recentissimo dibattito sui rapporti fra azione civile e processo penale che si è svolto a Lecce in questi giorni. È questo un altro dei punti fondamentali del processo penale. Non so di quanto noi avremo agevolato lo spedito cammino della giustizia, per quanto riguarda i rapporti tra giudicato penale e azione civile, con l'abolizione delle varie formule di assoluzione.

Nel momento in cui il processo penale si concluderà con un sentenza di proscioglimento, senza le formule sacramentali in cui il giudice penale precisa sinteticamente i motivi dell'assoluzione, il giudice civile, ferma restando l'attuale disciplina che anche la legge delega mantiene del rapporto tra giudicato penale e azione civile, dovrà andare a leggere la motivazione. E siccome vi saranno, come vi sono, dei giudici i quali (sia detto senza offesa alcuna per i magistrati) stenderanno, sia pure con molta dottrina e sapienza, lunghe ed elaborate sentenze, il giudice civile incontrerà gravi difficoltà nel seguire tutte le pieghe del ragionamento della sentenza, e nel comprendere le motivazioni in virtù delle quali il giudice ha assolto, se per non avere commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato, o perché il fatto non sussiste, o perché non è previsto dalla legge come reato. Ancora più grave sarà però la ricerca del motivo dell'insufficienza di prove.

Se si mantiene l'attuale rapporto tra giudizio penale e azione civile, se si ribadisce il principio che l'azione civile non può essere proposta o riproposta, secondo il disposto dell'articolo 25 del codice di procedura penale, quando vi sia stata assoluzione non solo per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche per insuf-

ficienza di prove, il giudice civile dovrà andare a guardare tra le pieghe della motivazione della sentenza per apprendere quale sia stata in concreto la via che ha portato all'assoluzione. Ed allora bisogna ritenere valida la tesi (sostenuta, se non vado errato, proprio al congresso di Lecce dal Delitala) secondo cui, in queste condizioni, l'azione civile va nettamente separata dal processo penale: ma ritengo che sia questa una tesi che nessuno intende fare propria, perché la unicità della giurisdizione, della pronuncia giurisdizionale, è un fatto ormai da tutti accettato, è una conquista della scienza giuridica alla quale nessuno vorrà rinunciare.

Ecco quali sono, onorevoli colleghi, gli elementi che depongono a sfavore dell'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove nello stadio finale del processo, restando invece pacifico che tale formula assolutoria debba scomparire dalla fase istruttoria.

In ogni modo quelle che dovrebbero certamente scomparire sono le conseguenze di un'assoluzione per insufficienza di prove. Badate che le conseguenze negative dell'assoluzione per insufficienza di prove derivano proprio dalla legge. Si lamenta che le leggi non si adeguano alla Costituzione, e si dice che c'è una crisi della giustizia soltanto perché oggi sono ancora in vigore i codici fascisti nonostante l'emanazione della Costituzione democratica e repubblicana: ebbene io rispondo che le conseguenze negative dell'assoluzione per insufficienza di prove derivano proprio da leggi che sono state approvate negli ultimi anni, come le leggi sullo stato giuridico di diversi impiegati dello Stato, di diversi impiegati di enti pubblici e di aziende statali. Infatti, mentre vi è una *restitutio in pristinum* a seguito della sentenza di proscioglimento con formula piena, la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove produce delle conseguenze negative per questi impiegati dello Stato, in netto contrasto con il principio giuridico che l'assoluzione per insufficienza di prove debba avere gli stessi effetti dell'assoluzione con formula piena; tant'è vero che l'azione civile per il risarcimento del danno non può essere proposta o riproposta quando l'imputato è stato prosciolto per insufficienza di prove.

In linea generale, seguendo anche l'indicazione del nostro relatore di minoranza, onorevole Manco, noi siamo favorevoli a questa abolizione della formula di proscioglimento per insufficienza di prove, ma esprimendo queste perplessità vogliamo che si vada alla

ricerca di strumenti che possano rendere veramente efficace l'interdipendenza — che esiste, e che indubbiamente deve restare — tra il giudizio penale e l'azione civile.

Altri temi sono stati posti in risalto nel convegno di Lecce, cui accennavo, a proposito dei rapporti tra azione civile e processo penale. Qualcuno ha fatto riferimento anche all'articolo 24 della Costituzione, che sarebbe violato dai limiti che vengono posti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Si pensi al processo monitorio, il quale non prevederebbe la costituzione di parte civile. Certo, l'articolo 24 molto chiaramente recita: « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi »; quindi, bisogna fare in modo che nel processo penale possa essere esercitata in ogni caso la azione civile. Poiché il giudicato penale pregiudica l'esercizio dell'azione civile, bisogna fare in modo che l'azione civile sia sempre presente nel processo penale. Si intende che questa presenza è rimessa alla iniziativa della parte, perché l'articolo 24 stabilisce che tutti « possono » agire in giudizio, e non che tutti « debbono » agire in giudizio; pertanto, dipende dalla valutazione della parte far valere oppure no le proprie ragioni civili nel processo penale.

Credo di avere esposto le mie perplessità per quanto si attiene ad alcuni istituti che vengono introdotti con la delega che il Parlamento si accinge a dare al Governo, e credo anche di avere espresso la mia adesione per quelli che ho ritenuto essere gli aspetti positivi di questa riforma. In proposito vorrei dire che in Italia oggi siamo presi da questa tendenza: la riforma per la riforma. Anche in questo momento di contestazione, in questo momento in cui tutti i mali della società si vogliono far derivare da contrasto tra l'organizzazione giuridica e politica dello Stato e la realtà sociale, io dico che non bisogna assolutamente farsi prendere dalla tendenza della riforma per la riforma. La riforma per migliorare, non la riforma per riformare. Non dobbiamo riformare soltanto per dire che abbiamo fatto una riforma, che abbiamo aggiornato il codice. Vorrei, onorevole ministro e onorevole sottosegretario, fare l'esempio di una legge recentissima, che questo Parlamento ha approvato il 18 aprile 1962, una legge che è stata presentata come legge di avanguardia: la legge n. 167.

Orbene, quella legge che pure fu una legge avanzata, aderente ai tempi, cadde sotto le cesoie della Corte costituzionale a causa del sistema di pagamento dell'indennizzo. Onore-

vole ministro, questo Parlamento, questa maggioranza e — bisogna dirlo — il ministro responsabile del settore dei lavori pubblici, un socialista, quindi un uomo aperto alle realtà nuove, alle speranze nuove della società, per adeguare alla Costituzione repubblicana una legge del 1962 ha dovuto far rivivere l'articolo 13 della legge sul risanamento della città di Napoli del 1865. Non sempre le leggi nuove sono migliori.

Bisogna fare in modo che la riforma che si sta per varare sia veramente rispondente agli interessi della società, la quale in materia di procedura penale chiede uno strumento adeguato al raggiungimento del fine, che è fare giustizia, punire il colpevole, tenendo presenti i diritti della personalità umana e la presunzione di non colpevolezza prevista dalla Costituzione, ma non sacrificando ad essi il fine fondamentale rappresentato dal trionfo della giustizia.

L'onorevole Dell'Andro nella seduta del 28 aprile 1966, nella scorsa legislatura, allorché si discuteva in Commissione giustizia della riforma del codice di procedura penale, disse: « Vorrei, a questo punto, dire che la stessa dialettica tra processo accusatorio e processo inquisitorio può ritenersi superata ». È quello che io mi sono permesso di sostenere in questo momento. E aggiunse: « Indubbiamente, nessuno penserà, nello spirito ora sottolineato, di far resuscitare il cosiddetto processo inquisitorio. Ma non mi sembra neppure che si possa senz'altro dire: passiamo all'accusatorio. Occorre creare una nuova forma di processo, adeguata al nostro ambiente; ambiente che si è formato attraverso una tradizione non sempre accettabile, ma che deve sempre più essere informato ai principi della vigente Costituzione ».

E allora, proprio per informare il codice ai principi della Costituzione, per elaborare un codice che sia veramente rispondente alle attese della società civile, noi diciamo che, per superare quella che oggi viene chiamata la crisi della giustizia, non basterà soltanto il codice di procedura penale. Proprio perché il codice di procedura penale è lo strumento di attuazione del codice penale, bisogna procedere all'aggiornamento delle norme del codice penale. Inoltre, è assurdo parlare di una nuova normativa nel campo processuale penale senza procedere alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Io ritengo, infatti, che la riforma dell'ordinamento giudiziario debba essere contemporanea alla riforma del codice di procedura penale.

Quando si afferma nella delega che sarà vincolante per il legislatore delegato il concetto che il giudice dell'istruttoria non può coincidere con la stessa persona del giudice del dibattimento, come si potrà evitare tale identificazione nella persona del pretore, fino a quando non sarà stato modificato l'ordinamento giudiziario, fino a quando non sarà stato trasformato tutto il sistema delle competenze in materia? Come faremo ad applicare questo sistema accusatorio, ad impedire che colui che istruisce il processo sia anche colui che emette la sentenza, quando abbiamo un giudice monocratico che assomma in sé le funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore e di giudice del dibattimento?

Ecco che non si può assolutamente pensare di avviare a soluzione il cosiddetto problema della crisi della giustizia soltanto con il varo del codice di procedura penale. Bisogna rivedere insieme tutti questi strumenti che noi abbiamo a disposizione: il codice penale, il codice di procedura penale, l'ordinamento giudiziario e — perché no? — anche la legge di pubblica sicurezza.

Noi possiamo dire certamente, come ho detto all'inizio, che accettiamo la necessità della riforma. Non vogliamo essere tacciati di riferimenti nostalgici, ma, se ci fosse stata una continuità di regime, già si sarebbe provveduto alla riforma dei codici, perché, ripeto, il codice di procedura penale del 1930, per conferma di alti studiosi del diritto, non aveva alcuna rispondenza con le pretese dittatoriali del regime di allora, ma rispondeva soltanto al grado di maturità civile, al grado di sviluppo del diritto processuale penale nel nostro paese e forse anche fuori di esso. L'esigenza di mutamento sarebbe stata avvertita.

Certo erano passati pochi anni dall'avvento di quel regime quando furono modificati tutti i codici, quando fu modificato l'intero ordinamento giuridico. Sono passati, invece, ventiquattro anni dal 1945; tanto è occorso, più della durata stessa della dittatura, per tentare timidamente di modificare oggi qualche cosa. Ed allora potremmo dire polemicamente che i corni del dilemma sono due: o quelle leggi erano e sono state fino ad oggi idonee a regolare i rapporti della società e i rapporti dei cittadini con lo Stato; oppure la classe dirigente che ha assunto il potere dopo quel regime per ventiquattro anni si è trovata nell'incapacità o nella impossibilità di sostituire quei codici e di apprestare nuove leggi.

Vorrei concludere, onorevole ministro, ancora una volta con una citazione del professor

Leone: è stato il mio professore di diritto processuale penale e credo che questo sia un omaggio dovuto da parte mia. Egli, in un articolo apparso sulla *Rivista italiana di diritto e procedura penale* nel 1964, ha scritto: « Senza preconcetti, senza sterili attaccamenti al passato, ma anche senza incontrollata indulgenza ad innovazioni non mature e controproducenti, cioè senza i complessi della idolatria del passato o dell'entusiasmo per qualunque novità, occorre che coloro che saranno chiamati a procedere alla riforma mirino ad assicurare un processo penale più svelto, più democratico, cioè maggiori garanzie per tutte le parti private, non per il solo imputato, più rispondente alla ricerca della verità. Questo è l'insegnamento che ci viene da lontane, ma sempre da vive voci del nostro passato giuridico. Mario Pagano infatti ammoniva: ritrovare il giusto mezzo che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza ed esatto castigo dei rei cosicché l'una all'altra non si oppongano, ma cospirino insieme allo stesso fine. Codesto è il grande oggetto di un regolato processo e lo scopo delle nostre presenti ricerche ».

Ed ancora Gaetano Filangeri a sua volta indicò il compito della legislazione penale nell'interesse che ha la società nel garantire l'innocenza, combinato con l'interesse che ha di non lasciare impuniti i delitti.

Io mi auguro, onorevole ministro, onorevole sottosegretario e onorevoli colleghi, che il legislatore delegato, colui che dovrà concretamente realizzare il nuovo codice di procedura penale, sappia scegliere dal codice del 1930 tutti gli istituti che sono ancora validi a regolare la vita della nostra società, che sappia inserire le novità necessarie perché sia sempre più tutelata la libertà del cittadino, ma che a questa libertà non sia sacrificato il fine fondamentale del codice di procedura penale che è quello di attuare la giustizia, quello di colpire il reato, quello di punire il delinquente. Non facciamo che, per una falsa esaltazione della libertà, si concluda per il diritto del delinquente e per l'offesa dell'uomo onesto; si sappiano conciliare queste due essenze, cioè l'essenza della realizzazione della giustizia con il rispetto della personalità dell'individuo.

Noi daremo il nostro contributo alla riforma del codice di procedura penale, nel solco della tradizione giuridica del nostro paese che non ha conosciuto mai interruzioni di regime, ma soltanto l'esaltazione dei veri valori della libertà umana e dei veri valori del progresso civile. Per questo processo, noi porteremo il

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

nostro contributo. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tuccari. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione ha inizio mentre è ancora viva e alta in quest'aula l'eco del dibattito che attorno a temi fondamentali della politica interna si è svolto nei giorni scorsi, e si è incentrato sui fatti di Battipaglia e sul disarmo della polizia.

Già in quella sede numerosi oratori hanno sottolineato come la instaurazione di un verace, effettivo ordine sociale ispirato ai principi della Costituzione, nel nostro paese dovesse attingere fondamentalmente due obiettivi: in primo luogo, un impegno sostanzialmente, realmente rinnovatore, da parte del Governo e della maggioranza; in secondo luogo, la realizzazione di quelle strutture portanti del nostro ordinamento giuridico che, a distanza di oltre venti anni dalla elaborazione della Costituzione, ancora mancano creando un vuoto pericoloso e gravido di conseguenze. Sicché credo venga naturale oggi ricollegare l'inizio di questo dibattito al tema che ha impegnato e dominato, con tanta passione e con tanta drammaticità, questa nostra aula nei giorni scorsi; e credo che occorra dire subito con molta chiarezza che attraverso questo dibattito noi non facciamo che continuare un discorso, che si impernia ancora sul grande tema centrale, fondamentale, della libertà dei cittadini, intesa non in modo astratto, ma collocata sulla via maestra delle riforme e del rinnovamento della società.

Il Parlamento inizia oggi dopo venticinque anni questo primo dibattito sulla riforma della codificazione del nostro paese; si accinge cioè a porsi, infine, sulla strada della edificazione dei pilastri fondamentali del nuovo ordinamento giuridico, democratico e repubblicano.

In quali condizioni politiche il nostro Parlamento si accinge oggi a quest'opera così tardiva e non più rinviabile? Credo che le caratteristiche fondamentali della presente situazione politica siano due: da una parte abbiamo uno Stato e un Governo la cui resistenza a portare avanti le riforme ha pesantemente accentuato l'intervento repressivo nelle piazze, nelle università, sui posti di lavoro, nei luoghi di pena. Ma accanto a questo stato di cose, e in contraddizione con esso, si è verificato l'allargamento e la stabilizzazione di

un sistema di gestione del potere che presenta sempre più frequenti, gravi e ripetuti abusi, illiceità e favoritismi. Forte, impetuosa, larga, si afferma, però, nel paese, nelle fabbriche, negli uffici, nella scuola la tendenza a realizzare un nuovo accordo, una nuova intesa, un nuovo slancio per le riforme che devono impedire l'azione repressiva dello Stato e per un nuovo costume di vita civile e politica democratica.

Non a caso, proprio da questa situazione, emersa dal dibattito che ha avuto luogo nei giorni scorsi, è scaturita, con grande forza e suggestione, la proposta di un nuovo patto costituzionale. Proposta che credo rappresenti lo sforzo che accomuna energie, uomini, posizioni di diversa estrazione verso la ricerca di quelle vie nuove che realizzino un superamento del distacco tra il paese reale e il paese ufficiale, tra la società e le istituzioni, tra la vita dei cittadini e l'apparato dello Stato, in maniera tale che, ferme restando le responsabilità da imputarsi alle forze dominanti che hanno determinato questo distacco, larga si raccolga però la intesa e la volontà di tutte le forze che intendono procedere per vie nuove a stabilire un nuovo rapporto democratico tra le istituzioni e le spinte che partono dal paese. Si potrà assicurare così ciò che rimane l'elemento fondamentale della Costituzione: un sistema di diritti politici che sia posto a base della nostra società, e a sua volta sia il frutto di una profonda trasformazione e di un rinnovamento sostanziale di essa, culminando in un sistema di diritti sociali nei quali le prospettive di espansione e di potenziamento del cittadino, dell'uomo, del lavoratore trovino il proprio compimento.

Il distacco oggi così acutamente avvertito da tutte le forze autenticamente democratiche del nostro paese deve fornire anche lo spunto al nostro discorso: al discorso, cioè, sul tema che più propriamente e più direttamente ci interessa, quello della riforma del processo penale del nostro paese. A tale proposito, vorrei dire che credo che vada infranto un mito che ancora ora sentivo ripetere in modo bolso dall'oratore che mi ha preceduto: ossia quello che, in fondo, con questa riforma, con questo rinnovamento del processo penale italiano, si debba rendere omaggio alla continuità delle tradizioni giuridiche proprie, in questo campo, del nostro paese.

Ebbene, bisogna sostituire una visione e un giudizio critici a tale facile luogo comune; e questa visione e questo giudizio, onorevoli colleghi, sottolineano il fatto che, in particolare sul terreno della giustizia penale,

nell'ampio quadro della giustizia, il distacco tra il cittadino e la società, da un lato, e le istituzioni, il potere e lo Stato, dall'altro, è tradizionale, endemico, connaturato allo sviluppo della società italiana e più in generale della società di tipo occidentale.

Questo credo lo si possa dimostrare ricordando che due concezioni hanno preceduto quella che noi dobbiamo sforzarci il più coerentemente possibile di realizzare con la riforma alla quale ci siamo accinti. La prima è quella del processo di tipo liberale, che — si è detto — rispecchia le caratteristiche dello Stato di diritto, ne rispecchia lo schema nel meccanismo della giustizia della democrazia parlamentare. E qui ricorrono con facilità alla nostra mente i nomi degli illustri maestri che hanno vagheggiato questo principio: il Chiovenda nel sistema del diritto processuale italiano, il Goldschmidt nel sistema del diritto processuale tedesco. Però, di fronte al vagheggiamento, alle costruzioni teoriche di questi fautori del liberalismo nel campo del diritto processuale, qual è stata la realtà? È stata quella di un processo nel quale i principi dell'autoritarismo, del metodo deduttivo, del segreto, della scrittura, della prova indiziaria avevano continuato ad imperversare e a negare in realtà i principi con tanta forza ed anche con tanta convinzione proclamati.

La seconda esperienza (essa sta alle nostre spalle) di questa tradizione giuridica che si vorrebbe oggi vantare è quella dello Stato totalitario, dello Stato fascista, a proposito della quale va ricordata una scultorea definizione che Piero Calamandrei dava nel corso delle sue bellissime conferenze tenute nel 1954 a Città del Messico sul processo, quando ricordava che « il processo penale in Italia è un seguito di irruzioni brutali entro la cerchia inviolabile della personalità umana ». Ora, se noi abbiamo nella cosiddetta tradizione giuridica questi due elementi fondamentali che sottolineano il ricordato distacco fra società e cittadini, da un lato, e Stato, potere e magistratura, dall'altro, che tipo di processo vogliamo edificare, di che tipo di processo abbiamo bisogno in questa società fondata sui principi della Costituzione, in questa società moderna e democratica nella quale le spinte democratiche crescono così impetuosamente? Credo che noi abbiamo bisogno di un processo che sia ispirato fundamentalmente a due esigenze le quali si realizzano, ad un tempo, attraverso l'applicazione più coerente possibile dei principi nuovi che noi dobbiamo senza limitazioni calare nella nuova costruzione del processo penale.

Tali due esigenze sono, da una parte, la necessità (che avvertiamo e che oggi viene con più forza e — vorrei dire — con più concordia sottolineata) che sia urgentemente ripristinato il profilo garantista, il profilo della tutela dei diritti della difesa, demolendo la struttura autoritaria che ha assunto aspetti inaccettabili nella codificazione fascista. Questa è la prima esigenza, dalla quale hanno preso le mosse anche molte delle sentenze stimolanti della Corte costituzionale.

Quando, però, abbiamo detto questo, non abbiamo detto tutto. Oggi, infatti, esiste in Italia la esigenza di stabilire principi attraverso i quali non solo venga abbattuto un sistema ed un metodo autoritario nell'amministrazione della giustizia penale, non solo venga integralmente restituito quel profilo garantista che è fortemente presente nella nostra Costituzione, ma, proprio attraverso il pieno rispetto dei principi costituzionali stessi, venga realizzato un processo che consenta di attuare un efficace perseguimento della funzione di accusa, di decisione ed anche, quando necessario, di punizione. Un processo, quindi, che affronti, con una sua ristrutturazione, le due facce complementari cui ho accennato, le quali — come non sarà difficile dimostrare — possono realizzarsi ad un tempo, andando così incontro alla duplice esigenza, dei cittadini del nostro paese.

Un discorso concreto sulla riforma del codice di procedura penale deve prendere le mosse da due preoccupazioni fondamentali: dalla realtà sociale e giudiziaria, che oggi esplose in modo così clamoroso e, certo, deve rappresentare il punto di partenza per una riforma ancorata alla realtà; e dalla precisazione della potenzialità dei principi costituzionali ai fini della impostazione di un processo penale democratico.

Qual è la realtà dalla quale prende le mosse il nostro discorso, onorevoli colleghi? Desidero ricordare alcuni episodi, perché credo che essi siano emblematici delle preoccupazioni dalle quali deve partire un nostro discorso che non voglia contrapporre schematicamente determinate posizioni, ma voglia, invece, la coerente realizzazione di determinati principi, partendo dalla spinta della realtà. Abbiamo assistito recentemente, ancora una volta, alla drammatica protesta dei detenuti delle carceri italiane. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che il 50 per cento di questi detenuti si trova in detenzione preventiva e in attesa del giudizio. Appunto da questa rivolta, da questa protesta, scaturisce con forza la necessità di riconsiderare il problema delle

garanzie della libertà, quello della celerità del processo penale. Tanto più se, oltre a questa drammatica protesta dei detenuti, consideriamo le voci più consapevoli che si sono levate a sottolineare quelle stesse deficienze in occasione delle inaugurazioni dell'anno giudiziario.

Oltre tale episodio, esiste, ad esempio, lo scandalo del processo per il Vajont, che si celebra cinque anni e mezzo dopo che sono stati commessi quei delitti e assunte quelle gravi responsabilità. Gli elementi che ogni giorno emergono in tale processo ci fanno domandare come possa avere credito popolare una giustizia che attorno a fatti e a responsabilità di tale dimensione tarda tanto ad entrare in azione. Esiste poi il processo per la frana di Agrigento, che dopo tre anni dal verificarsi dei fatti deve ancora cominciare: l'uno e l'altro episodi significativi della degenerazione di un sistema inquisitorio, della segretezza e della durata della fase istruttoria, che ritarda oltre ogni limite tollerabile l'inizio della fase contestativa diretta all'accertamento definitivo, pubblico della responsabilità, e, quindi, anche della fase punitrice e, conseguentemente, di quella funzione di ricostituzione dei valori sociali, morali e politici infranti nel corso di questi gravi avvenimenti.

Nel corso di questi ultimi mesi, si è assistito alla fuga e alla inopinata riconquista della libertà da parte del peculatore Riva; e anch'esso è un fatto che introduce tutto un discorso su quali siano i valori, quali siano gli elementi, quali siano le dimensioni a cui deve essere agganciata la definizione di pericolosità sociale per realizzare una funzione della carcerazione preventiva non aberrante, aderente a determinate esigenze, alla sensibilità sociale. Invece, oggi, in vergognoso contrasto con la liberazione dell'industriale Riva, la carcerazione preventiva riempie le carceri italiane di indiziati non protetti in attesa di giustizia.

Ma esistono ancora altri elementi, onorevoli colleghi: ad esempio, le sistematiche assoluzioni per insufficienza di prove nei processi di mafia che si celebrano per i gravi fatti che avvengono in Sicilia. Ed esse pongono il tema dell'abolizione di questo istituto. E potremmo andare avanti: il processo del SIFAR, per i fatti del luglio 1964, con la sua deludente conclusione, che ha imposto al paese il tema del raffronto e del rapporto tra le garanzie delle istituzioni democratiche ed il cosiddetto segreto di Stato, fra certi valori supremi di cui è garante il Parlamento

e certe esigenze, non in contrasto con i primi, di cui è responsabile il Governo, e che oggi sono malamente accolte e tutelate dal codice di procedura penale. E così avanti, onorevoli colleghi.

Dalla realtà, che ho qui delineato scaturisce una prima indicazione, secondo la quale la nostra opera riformatrice deve essere aderente alla complessa tematica di denuncia che scaturisce da questa realtà sociale. Tale riforma, naturalmente, non può non affrontarsi in condizioni di straordinaria difficoltà, dato il carattere strumentale del processo penale nei confronti di tutto il sistema del diritto pubblico e di quella parte del diritto civile e del diritto commerciale che oggi tocca le sfere del diritto pubblico. Grave compito, questo, se si tiene conto che esso è affrontato in un momento in cui altri elementi di questa struttura portante del nuovo ordinamento costituzionale e repubblicano non sono ancora attuati: mi riferisco alla nuova legge di pubblica sicurezza, allo statuto del cittadino lavoratore, alla riforma dell'ordinamento giudiziario, al nuovo ordinamento penitenziario.

Noi, però, siamo chiamati a percorrere una giusta strada non soltanto sotto la spinta di questa realtà; noi siamo chiamati a percorrerla perché i fondamenti della giurisdizione penale, quali sono delineati chiaramente nella Costituzione, impongono l'acoglimento univoco di nuovi principi nel processo penale.

Credo non sia inopportuno, agli esordi di questo nostro dibattito, ricordare quali siano tali affermazioni fondamentali. Esse si riassumono fundamentalmente in tre punti essenziali, che io desidero qui richiamare; il primo è quello contenuto nell'articolo 24, secondo comma, e nell'articolo 111, primo comma della Costituzione. « La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento », dice l'articolo 24; « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati », dice l'articolo 111. Ecco due elementi fondamentali, quello del contraddittorio e quello della prova come elemento essenziale della sentenza nel processo penale, che scaturiscono dalla Carta costituzionale.

Vi sono poi altri due articoli della Costituzione nei quali si delineano, senza possibilità di equivoci, le massime garanzie per la libertà personale: l'articolo 27, secondo comma, che recita: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva »; e l'articolo 13, secondo comma: « Non è ammessa... restrizione della libertà personale, se

non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

Vi è infine l'articolo 102, ultimo comma, il quale legittima pienamente il principio della giustizia popolare, recitando: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

Se questi sono i tre cardini fondamentali del sistema indicato dalla nostra Costituzione, ne deriva che i nuovi principi che dobbiamo porre a base del processo penale hanno una interdipendenza, una organicità ed una obbligatorietà che è difficile eludere, attorno a cui è difficile realizzare soluzioni di compromesso o accettazioni parziali. Quindi, i principi fondamentali del contraddittorio, della prova, della tutela senza riserve della libertà del prevenuto fino a quando o intervenga una sentenza definitiva o siano constatati e verificati motivi di preoccupazione circa la sua pericolosità sociale, questi tre principi dettati dal nostro sistema costituzionale devono essere accolti integralmente, e non conclamati e ancora una volta calati con riserva, come si è voluto fare da parte della maggioranza, nel nuovo sistema del processo penale.

Esaminiamo brevemente questi tre principi, non in astratto ma collegati alla realtà e ai dettami precisi della Costituzione.

Anche per il contraddittorio è necessario chiarire le idee, perché vi è un duplice modo di intenderlo.

Vi può essere un modo, che acquieta la coscienza liberale di qualcuno, secondo cui il contraddittorio rappresenta soltanto una sorta di garanzia statica, una specie di ripristino dei diritti della difesa, in ogni stato e grado dell'azione penale; ma vi è un altro modo — e credo che sia quello giusto, onorevoli colleghi — di intendere il principio fondamentale del contraddittorio come cardine del nuovo processo penale. Il contraddittorio può e deve acquistare ben altro valore e significato: esso deve, cioè, rappresentare l'elemento dinamico del processo, il motore, la forza interna che porta il processo a svolgersi rapidissimamente sin dalla prima fase (diversamente, invece è previsto nel provvedimento al nostro esame) per arrivare celermente alla sede naturale del processo, ossia al dibattimento, nel quale il confronto reale degli elementi presentati dalle parti e vagliati poi dal giudicante rappresenta l'essenza, lo svolgimento naturale e il logico punto di approdo del processo.

Il contraddittorio risulta così non soltanto la risposta ad un'esigenza di mera garanzia bensì diventa l'elemento trainante del proces-

so. Se così è, è facile comprendere come tutti gli istituti e tutte le fasi del processo debbano rendere omaggio a questo principio. Di qui l'esigenza che tutto ciò che riguarda il processo, fin dal primo momento in cui si abbia notizia del reato, cada sotto il controllo, la vigilanza e la responsabilità del giudice. Ecco emergere di qui la necessità che la polizia sia estromessa decisamente da tutto ciò che può servire a precostituire elementi da valutarsi successivamente, nella fase dibattimentale. Di qui ancora l'esigenza di far cadere ogni residuo di quella ibrida concezione del pubblico ministero inquirente e requirente, quasi principio di unità superiore alle parti. Scaturisce ancora di qui una nuova visione della stessa fase istruttoria, la quale deve essere condotta in maniera tale da non precostituire in alcun modo l'indirizzo dibattimentale, che deve svolgersi con assoluta libertà e con assoluta originalità dinanzi ai giudici. Ecco anche il modo cui deve essere considerato lo stesso ruolo del giudice del dibattimento, che occorre risulti chiaramente improntato alla realizzazione di questo obiettivo supremo: la conquista della verità, l'accertamento della verità attraverso il contraddittorio.

Il secondo aspetto concerne la prova. E in particolare la prova orale, frutto del contraddittorio, strettamente legata quindi all'applicazione del principio del contraddittorio, visto nel modo dinamico che indicavo. Una prova, onorevoli colleghi, che, per essere — essa sì — nel solco della tradizione giuridica illuminata del nostro paese (quella, per intenderci, che fa capo a Mario Pagano) deve veramente costruirsi su un fondamento oggettivo e — oggi aggiungiamo — anche sull'acquisizione di tutti quegli elementi che ne consentano una valutazione il più possibile scientifica; e che quindi si sganci dalle residue suggestioni che ancora permangono nel progetto della maggioranza, il quale in fondo nega la possibilità di verifica solare di una prova costruita su elementi di fatto e adeguata alle risorse della odierna indagine scientifica. Con un corollario, costituito dall'apporto che ad una prova orale, che rispecchi concezioni moderne e democratiche, può dare il contributo della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

Dallo studio dello sviluppo storico del sistema delle prove, cogliamo l'incontro tra l'esigenza della oralità e l'istituto del verdetto; non a caso, perché, soprattutto per i processi più delicati ed importanti, per i processi politici, in questo incontro la prova può rispondere veramente alla valutazione sociale e popolare.

Analoghe considerazioni valgono per la azione penale popolare, che darebbe l'ultimo colpo a quella riserva per la quale ancora oggi il pubblico ministero, per la parte in cui dipende dal potere esecutivo, non sempre esplica con piena aderenza alle aspettative della società e dell'ambiente in cui opera l'esercizio dell'azione penale.

Terzo cardine fondamentale, onorevoli colleghi, è il tema della libertà personale. La Costituzione impone che essa sia « inviolabile ». Di qui, l'eccezionalità delle misure di custodia preventiva, la rigorosa delimitazione dei presupposti che debbono essere posti a base della valutazione di quella pericolosità sociale che oggi si continua ad invocare come elemento costitutivo di ogni intervento limitativo della libertà personale nella fase processuale.

Credo che la valutazione della pericolosità sociale non possa essere disgiunta dalla considerazione della gravità delle lesioni che sono state apportate, da chi ha compiuto il delitto, al sistema dei principi morali, civili, politici e democratici che sono anch'essi contenuti nella nostra Carta costituzionale.

E allora, onorevoli colleghi, se il punto di partenza della riforma è negli imperativi della realtà sociale e giudiziaria del nostro paese; se il punto di partenza irrinunciabile è nella nostra Costituzione; e se da ciò deriva appunto questo elemento, così profondamente congiunto, del contraddittorio, della prova e della tutela della libertà personale, partendo da ciò noi dobbiamo dare il nostro giudizio circa il modo, le riserve, i limiti in cui questi, che devono restare a nostro avviso i principi di guida del nuovo processo penale, sono stati accolti nel provvedimento all'esame della Camera.

Naturalmente, non intendo fare un esame dettagliato e analitico. Ciò non sarebbe opportuno né possibile; inoltre, per grandi rami, esso sarà compiuto da altri colleghi. Però, desidero ricavare dallo schema approvato dalla maggioranza e che viene presentato in aula alcuni elementi e dati che contraddicono, mi pare, più macroscopicamente questi principi, per cui assolutamente legittima è oggi ogni nostra riserva e critica.

Come si può sostenere che il principio del contraddittorio rappresenta l'elemento dinamico e il punto di approdo, il più sollecito possibile, del processo attraverso il dibattito, quando ancora la polizia deve riferire, sì, ma può sempre interrogare e registrare le risposte e integrare quindi gli elementi di

fatto che poi restano incancellabili nella storia del processo?

Come possiamo ritenere che sia interamente demolito il ruolo del pubblico ministero, quando esso non soltanto è autorizzato a compiere indagini preliminari (la sua opera si protrae per quaranta giorni), ma anche, con le sue richieste, sceglie la strada sulla quale si svilupperà il processo nella fase più delicata ed essenziale? Infatti, nel provvedimento della maggioranza spetta al pubblico ministero la scelta tra l'archiviazione, il giudizio immediato, e l'istruttoria, con una attribuzione quindi di responsabilità e di iniziative che ancora una volta ne fanno un istituto fortemente ibrido.

Come è possibile sostenere che è interamente cancellato il principio della requisitoria scritta e della faticosa e lenta fase istruttoria, quando il giudice istruttore continua a verbalizzare e, secondo il parere della maggioranza della Commissione, è opportuno perfino non determinare la durata massima della fase istruttoria? Nel dibattito il principio del contraddittorio è notevolmente inficiato dal fatto che non si ha la figura del giudice neutro, ma si ha ancora una volta la figura di un giudice che non è soltanto regolatore e moderatore, ma conserva una iniziativa diretta, sia pure attraverso la sollecitazione che può rivolgere alle parti. Anche nella relazione si sottolinea con forza la necessità di una autoritaria presenza nel dibattimento.

Come possiamo sostenere, onorevoli colleghi, che il principio della tutela della libertà personale, della riduzione al minimo della limitazione di tale libertà sia sancito coerentemente e coraggiosamente, quando alla durata della custodia preventiva in carcere è posto il limite massimo di due anni, anacronistico e profondamente contraddittorio con uno dei principi essenziali della Costituzione?

Dicevo che non ho inteso fare su questa parte una contestazione precisa e puntuale delle caratteristiche del provvedimento elaborato dalla maggioranza. Ho voluto soltanto enuclearne alcuni elementi, per sottolineare la contraddittorietà, l'incoerenza e l'imprecisione con cui viene calato il fondamentale principio del processo accusatorio, cioè del processo che risponde alle esigenze della nostra moderna società civile.

Prima di concludere, desidero soffermarmi su un argomento in particolare. Credo che l'imbarazzo e l'incertezza della maggioranza nella scelta di una linea coerente che deve animare il nuovo processo penale risultino evidenti anche dalla forma con cui si vuole

pervenire alla riforma del processo penale, che, come è noto, è la forma della legge delega. Ebbene, onorevoli colleghi, desideriamo contestare tale scelta, che non è fondamentalmente ispirata a ragioni pratiche (come anche stasera il primo oratore della maggioranza governativa, l'onorevole De Poli, ha voluto ripetere), ma è invece fondamentalmente ispirata a ragioni di carattere politico.

Noi contestiamo questa scelta, la sua opportunità e, vorrei dire, la sua legittimità, per tre preoccupazioni fondamentali. La prima riguarda il fatto che tale scelta non è in armonia con il sistema costituzionale in tema di produzione legislativa. Il relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, tutto preso dalla necessità di accreditare il più possibile questo sistema della delega, si è addirittura lasciato andare, nella relazione, a parlare di « largo favore della Costituente verso le forme di legislazione delegata » e d'urgenza. Questa espressione, onorevoli colleghi — consentite che io lo dica — è veramente uno stravolgimento storico e politico del sistema voluto della Costituzione, che è esattamente l'opposto. D'altronde, non poteva non essere tale, dato il clima politico e la situazione storica, in cui la Costituente ha operato.

Che cosa prevede quel sistema? Prevede esattamente l'opposto, cioè un Parlamento che sia centro di indirizzo, di elaborazione, di decisione, di tutta la legislazione fondamentale che interessa la vita del paese, nella moderna prospettiva di decentramento normativo alle regioni ed anche di un decentramento da realizzare attraverso la procedura mista e la procedura abbreviata dell'articolo 72 della Costituzione. Si tratta di un sistema che confina ad un'assoluta eccezionalità il ricorso all'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, la circonda di forti, di tassative limitazioni nell'articolo 76 della Costituzione ed esclude comunque — è inutile, credo, ogni sofisma — la materia della tutela dell'esercizio delle libertà dei cittadini da questo conferimento di delega al Governo.

Quale « oggetto definito » riscontriamo noi in una materia così vasta e complessa? Quale possibilità ravvisiamo di indicare con certezza principi di merito alla nuova legislazione sul processo penale, criteri di struttura che siano sufficientemente chiari e sufficientemente concreti? No, onorevoli colleghi, il sistema che si è prescelto non è in armonia con il sistema costituzionale in tema di produzione legislativa, in particolare per una produzione legislativa così impegnata come quella della formazione del nuovo codice di procedura penale.

Ma vi è una seconda e più attuale ragione, politica anch'essa, della nostra opposizione alla scelta della delega. Il ragionamento da farsi è ben diverso rispetto a quello che faceva, con molta disinvoltura, l'onorevole De Poli, per il quale, una elaborazione da compiersi nelle forme (che la Costituzione ed i nostri regolamenti prevedono) di una procedura abbreviata, di una procedura mista, provocherebbe il pericolo di una paralisi per il Parlamento. La verità è che, se vogliamo un rilancio della funzione del Parlamento ed un suo adeguamento alle aspettative ed agli interessi dei cittadini, non possiamo fare in modo che esso circoscriva la sua attività ai dibattiti politici e ai provvedimenti di secondario rilievo, mentre, per quanto riguarda le decisioni politiche e legislative importanti, si limiti a mettere lo spolverino sulle decisioni interpartitiche ed extraparlamentari.

Noi ravvisiamo nella scelta che il Governo ha compiuto a favore della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale un sintomo preoccupante di un indirizzo che certamente avrà degli sviluppi, se è vero che questo stesso sistema della legge-delega è stato già prescelto per lo schema di riforma tributaria. Se ne parla, poi, con sempre maggiore convinzione per la riforma delle società per azioni; le materie alle quali l'esercizio di questo abuso potrebbe estendersi, certamente, non si fermano qui.

No, onorevoli colleghi, la riforma dei codici deve essere, in questa situazione, compito del Parlamento, il quale ha i mezzi per elaborarla direttamente, attraverso le indicazioni che la Costituzione fornisce e che i regolamenti apprestano: se vogliamo, quello della Commissione speciale, meglio ancora quello della procedura prevista dall'articolo 85 del nostro regolamento, che, fra l'altro, ha il vantaggio di assicurare la elaborazione in un tempo più breve dei due anni previsti dal Governo, tenuto conto dell'ampio esame che è già stato compiuto per ben due volte in sede di Commissione, che certamente nel corso del dibattito generale sarà ripetuto e riguarderà la redazione dei principi fondamentali.

Non dimentichiamo, d'altronde, che il Senato ci sta fornendo l'esempio di un utile impiego di questo strumento politico e regolamentare, che è appunto il sistema della procedura speciale, dato che esso sta procedendo rapidamente all'esame ed alla approvazione degli oltre 100 articoli che costituiscono la riforma del codice penale nella sua parte generale e nella sua parte speciale. E questo appunto sperimentando con successo la pro-

cedura della Commissione in sede redigente prevista dall'articolo 26-bis del regolamento del Senato.

Ma vorrei aggiungere un terzo elemento di nostra radicale opposizione alla via prescelta. Esso è costituito dal fatto che, su tale aspetto centrale della tutela della libertà del cittadino e della riforma dello Stato, noi non riteniamo si possa avere fiducia nella politica e nell'indirizzo del centro-sinistra. E, aggiungo subito, riteniamo non si possa avere fiducia soprattutto per la profonda contraddizione che già si è manifestata nel corso dei lavori della Commissione, e che certamente sarà presente anche nel dibattito in aula. Vi è qui, così come in tutte le altre questioni nelle quali il centro-sinistra oggi affronta i problemi delle riforme del paese, un contrasto netto ed inconciliabile tra lo spirito riformatore presente in una parte delle stesse forze della maggioranza e la prevalente tendenza moderata che invece riporta partita vinta e appunto per questo mistifica le riforme, ne avvilisce il contenuto, tradisce le aspettative e la spinta riformatrice che è nel paese.

Non vi sarebbe, cioè, oggi, in questa situazione di palese divisione di orientamenti all'interno del centro-sinistra, la possibilità di individuare in maniera univoca anche quei principi e quei criteri direttivi la cui attuazione deve rappresentare il compito fondamentale di una legge delegata. Noi siamo convinti, onorevoli colleghi, che, uscendo dall'area del Parlamento, i fermenti della linea rinnovatrice, che in fondo sono raccolti anche in alcune delle posizioni aperte che il relatore onorevole Fortuna ha voluto consacrare nella sua relazione, sarebbero posti in assoluta minoranza, e prevarrebbe quella spinta che dall'esecutivo si irradia certamente sulla composizione di una commissione prevista per la elaborazione della legge delegata.

D'altronde, la prova che questa preoccupazione è fondata noi l'abbiamo avuta dalla esperienza, con la posizione che il Governo ha assunto in Commissione a proposito dell'esame delle nuove leggi sui diritti della difesa e sulla conversione dell'istruzione sommaria in istruzione formale. In tali occasioni, esso ha mostrato chiaramente che non rinuncia alla pretesa di introdurre elementi attraverso i quali rimangano fundamentalmente condizionati gli orientamenti del potere giudiziario del nostro paese.

Le due relazioni di maggioranza, Valiante e Fortuna, che in maniera veramente nuova nella prassi parlamentare non si presen-

tano né unificate né divise per parti, e soprattutto dall'ispirazione non unificabile...

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Sono due anime.

TUCCARI. ...confermano questa nostra preoccupazione, confermano questa nostra riserva, confermano questo nostro « no » al sistema della legge-delega prescelto dal Governo e dalla maggioranza.

E vorrei concludere, onorevoli colleghi, richiamandomi ai temi con i quali ho creduto si dovesse aprire questo intervento, richiamandomi cioè alla grave situazione che le inadempienze circa le riforme, le inadempienze circa l'approvazione di leggi di struttura sulle libertà del cittadino, e conseguentemente la riaffermazione di una linea autoritaria, hanno determinato nel nostro paese; situazione grave che incombe anche sulla nostra discussione. Ebbene, rispetto a questi elementi di grave preoccupazione, noi comunisti ci riteniamo impegnati ad una linea alternativa, nella quale non scarteremo alcuna possibilità di incontri e di convergenze positive sulla sostanza dei problemi, per fare in modo che questa occasione, che infine diventa realtà nella vita del nostro Parlamento, cioè la battaglia per la riforma del codice di procedura penale, sia una battaglia vittoriosa per la riforma dello Stato e per il rinnovamento del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Camba. Ne ha facoltà.

CAMBA. La tematica di una più efficace tutela giurisdizionale del cittadino nelle procedure giudiziarie viene oggi proposta al Parlamento dal disegno di legge concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

Si dà atto ai relatori della laboriosità dell'iter legislativo e della validità delle ragioni storiche addotte per spiegare la lentezza di quell'iter. Non si poteva più disconoscere la necessità di intervenire con rapidità ed urgenza per risolvere la preoccupante crisi della giustizia, che il nostro gruppo ha più volte denunciato, rendendosi partecipe, anche, delle istanze sollevate nei più qualificati congressi giuridici ed obiettivate a piena luce nelle relazioni annuali dei procuratori generali delle corti di appello.

Si voleva e si vuole che l'organizzazione giudiziaria, ancora così arretrata rispetto al

progresso tecnico-scientifico, sia messa in grado di rispondere con piena adeguatezza alle pressanti esigenze dei tempi e ai compiti di maggiore mole e complessità che ora gravano sulla organizzazione stessa. Più volte, perciò, i parlamentari liberali hanno richiamato l'attenzione del Governo sui problemi che occorre affrontare e risolvere nell'interesse della giustizia e anche oggi vogliamo sottolineare, tra le tante necessità, quelle di adeguare gli organi del personale ausiliario alle reali esigenze della giustizia; di migliorare le sedi e le attrezzature degli uffici giudiziari per dare alla giustizia — pure in questo settore — quella dignità e austerità che le compete; di costruire moderni istituti di prevenzione e di pena, migliorando adeguatamente anche quelli già esistenti, per rendere più umani i luoghi di detenzione e quindi più valida l'opera di redenzione sociale che dovrebbe costituire il fine ultimo cui tende l'applicazione della pena; di assicurare infine una adeguata assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie.

Da quella che è la cronica insufficienza di mezzi finanziari e tecnici non può disgiungersi a tuttora — nella valutazione delle cause che hanno reso più acuta la crisi della giustizia — il passivo, veramente pesante, delle molte riforme mancate. Ed è nella speranza di una soluzione pratica di almeno alcuni dei problemi che contribuiscono in maniera determinante alla crisi della giustizia che, pur con le necessarie riserve, riteniamo nel complesso positivo il disegno di legge in discussione.

Altri colleghi del mio gruppo illustreranno gli articoli che, a nostro avviso, meritano, più degli altri, appunti critici negativi o positivi. A me interessa sottolineare come positivo e di notevole interesse l'articolo che precisa come il giudice debba dare un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, dato che ha la possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto. Il magistrato viene così ad acquisire importanti elementi nella elaborazione della sentenza. Qui andrebbe aperto un discorso sulla necessità di una specializzazione del giudice, al quale viene proposto un compito veramente oneroso (forse finalmente si giungerà alla auspicata obbligatorietà nella facoltà di giurisprudenza degli esami di medicina legale e di antropologia criminale), ma è indubbio che, affidandogli questo compito, si sia raggiunta una tappa importante nella via della umanizzazione della sentenza penale,

anche ai fini di una risocializzazione del reo. Ovviamente, egli non dovrà accontentarsi della conoscenza degli antecedenti del reo stesso o della dinamica della sua condotta: il *dossier* di personalità, perché sia completo e valido ai fini che ci si propone di raggiungere, dovrà essere costituito da un insieme di esami medici e sociali che tale personalità mettano a fuoco nelle diverse sfaccettature. Si può ben star certi che i pilastri della giustizia non saranno incrinati da questo moderno modo di intendere la umanizzazione del giudizio e che anzi ci si allontanerà sempre più dal pericolo di giungere alla istituzione di tribunali elettronici di papiriana memoria.

Gli esseri umani sono microcosmi biologici circondati da un macrocosmo fisico e socio-culturale: si verificano numerose interazioni e vi è una influenza reciproca tra l'uomo e il mondo che lo circonda. Le infinite variabili latenti o manifeste che ne derivano fanno sì che ciascuno di noi sia un esempio unico dell'*homo sapiens* nella sua struttura morfologica, fisiologica e psicologica. È perciò che la criminologia moderna sollecita con particolare convinzione la individualizzazione della pena.

Il giudice, nella misura in cui disporrà di un *dossier* di personalità e lo prenderà in considerazione, tanto meglio individualizzerà la sua sentenza.

Non ci si può, per altro, nascondere che sino a che non saranno offerte alla scelta di quel giudice adeguate opzioni egli troverà, nella pratica, difficoltà a dare grande importanza al *dossier* di personalità. È perciò che tra le misure offerte al giudice stesso dovrebbero essere riguardate, anche per la positività dei risultati ottenuti in altri paesi, l'istituto della *probation* (che anche il nuovo codice di procedura penale ha introdotto di recente nella legislazione francese), i *week-ends* penitenziari, eccetera.

E del resto va qui sottolineato che l'inflazione della pena non è certo né l'unico né il più importante mezzo di lotta contro la criminalità: di questo sembra essersi reso ben conto il relatore per la maggioranza onorevole Valiante quando sottolinea la necessità di organizzare una vasta ed efficace opera di redenzione. Siamo pienamente d'accordo sul fatto che la prevenzione immediata spetti alla polizia, ma si vorrebbe altresì che il Governo prendesse atto di una prevenzione ancora più importante, quella che i criminologi definiscono « profilassi della criminalità », intendendo con questa dizione una complessa operatività in campo sociale e medico: è questo un problema che il nostro gruppo prospetta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

al Governo, inducendolo ad operare attivamente perché quei centri di profilassi della criminalità che già operano in alcune regioni siano estesi a tutta l'Italia e perché siano incentivati, a livello universitario e *post lauream*, gli studi criminologici, sinora da molti riguardati con medievale diffidenza.

La nostra scarsa conoscenza del processo di redenzione nel senso anzidetto intralcia seriamente non solo un effettivo controllo sociale, ma anche l'accettazione di metodi di trattamento più efficaci e più umani. Sussiste una roccaforte di ignoranza contro cui ogni sforzo degli studiosi spesso s'infrange: occorre che il Governo si preoccupi di richiedere a quegli studiosi un contributo allo sviluppo di una teoria generale della prevenzione nel diritto criminale.

Si presenterà certo l'occasione di riportare in quest'aula i predetti problemi criminologici.

Desidero ora soffermarmi brevemente su una critica negativa al disegno di legge in discussione. Una delle riserve che il nostro gruppo ha avanzato anche in Commissione concerne il fatto che nel disegno di legge-delega il legislatore avrebbe dovuto fissare più chiaramente i principi e i criteri che affida all'esecutivo per l'elaborazione del testo definitivo del nuovo codice: i principi e i criteri devono postulare precise indicazioni, le più analitiche possibili, per evitare incertezze interpretative ovvero, nella indeterminatezza dei limiti, il superamento o l'alterazione dell'intendimento del legislatore da parte del Governo delegato.

Sarebbe stato necessario, a nostro avviso, precisare la completa sistematica di un nuovo codice di procedura penale e non fermarsi, come sembra dal testo dell'articolo 2, ad una semplice riforma che lascia fuori un notevole numero di istituti della procedura quali, ad esempio, il giudizio in contumacia, la esecuzione della pena ed altri ancora.

Leggendo gli atti delle quattordici sedute della Commissione sembra di poter cogliere come sia sfuggito all'attenzione della Commissione stessa un punto basilare: volendo attuare un nuovo codice — come la Commissione ha reiteratamente affermato — non sono sufficienti i 60 punti compresi nell'articolo 2. Essi possono servire solo ad una riforma del codice. Però questo la Commissione non lo vuole; vuole un nuovo codice.

Da ciò consegue la necessità di un'attenta revisione dei punti già elaborati: un loro completamento, una loro integrazione. Solo così il Governo verrà tolto dall'imbarazzo interpretativo nel quale lo pone il testo attualmente

approvato dalla Commissione e sottoposto al nostro esame.

Pur tuttavia, come ho detto, nonostante le manchevolezze sopra rilevate, riteniamo, sia pure entro certi limiti, positivo il disegno di legge in discussione: si tratta di una legge che non copre uniformemente tutto il campo, ma una normativa imperfetta è pur sempre preferibile all'immobilismo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

D'AURIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AURIA. Desidero sollecitare lo svolgimento di due interrogazioni presentate circa 30 giorni fa: una, rivolta al ministro dell'interno, riguarda l'operato del prefetto di Napoli, che ha escluso arbitrariamente i comuni di Marano, Vico Equense, Casavatore dal prossimo turno delle elezioni amministrative fissato per i giorni 8 e 9 giugno; l'altra, indirizzata al ministro della difesa, chiede informazioni sulla applicazione della nota legge del marzo 1968, con la quale si concedevano alcuni benefici agli ex combattenti della guerra 1915-18. È urgente che il Governo risponda a questa ultima interrogazione, tanto più che lo stesso ministro della difesa è stato recentemente costretto ad intervenire sulla stampa per fornire in merito alcune delucidazioni e l'intera Commissione difesa, proprio stamane, su richiesta del collega Fasoli, ha pregato il Presidente di intervenire presso il ministro per sollecitare la definizione della questione.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 8 maggio 1969, alle 15,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

MICHELINI ed altri: Estensione dei benefici di guerra ai militari ed ai militarizzati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana (155);

MICHELINI ed altri: Estensione delle norme della legge 27 giugno 1961, n. 550, agli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità (156);

ALMIRANTE ed altri: Ripristino di decorazioni al valore militare per i combattenti della guerra di Spagna (159);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti (943);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (380);

— *Relatori:* Valiante e Fortuna, *per la maggioranza;* Granzotto; Manco; Guidi, *di minoranza.*

La seduta termina alle 20,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BIAMONTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere perché nella frazione Brignano Superiore di Salerno, centro abitato da circa 1000 persone, non si vuole installare, dalla SIP, un telefono pubblico.

Il centro di Brignano Superiore è privo di medico, farmacia, ostetrica e, di notte, non è collegato al centro da mezzi pubblici.

(4-05698)

BIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è informato che la avvocatura erariale di Potenza è intervenuta presso il giudice istruttore del tribunale di Sala Consilina in difesa del signor Frigino Vincenzo, direttore dell'ufficio imposte dirette di Sala Consilina, imputato di un reato (interessi privati in atti di ufficio) contro la stessa amministrazione dello Stato; se, inoltre, è a conoscenza che la denuncia contro il predetto Frigino è stata presentata oltre due anni fa e che ancora non si vede la fine della relativa istruttoria.

(4-05699)

BIAMONTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritenga dover intervenire presso il distretto dello ENEL di Salerno perché incrementi, adeguatamente e subito, l'erogazione dell'energia elettrica alla frazione Brignano Superiore di Salerno.

(4-05700)

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che il procuratore delle imposte dirette di Sala Consilina, signor Vincenzo Frigino, per deliberata discriminatoria e persecutoria decisione, infierisce contro il contribuente avvocato Salvatore Perongini, pur avendo accertato, nei confronti dello stesso, un numero di affari ridottissimo e di gran lunga inferiore a quello di tutti gli altri avvocati; se è a conoscenza che il Perongini paga, pertanto, imposte più di ogni altro professionista della zona.

Per conoscere quali provvedimenti intende adottare a carico del predetto fazioso funzio-

nario per impedire la continuazione di così gravi abusi e se non ritenga, così come già sollecitato con altra precedente interrogazione, di inviare sul posto un ispettore dello stesso Ministero delle finanze con l'incarico, tra l'altro, di interrogare l'avvocato Salvatore Perongini.

Per conoscere, infine, se è informato che l'avvocatura erariale di Potenza è intervenuta presso il giudice istruttore del tribunale di Sala Consilina in difesa del predetto funzionario, imputato, su denuncia dell'avvocato Perongini, del reato di interesse privato in atto di ufficio, di un reato cioè contro la stessa amministrazione erariale. (4-05701)

ALBONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del grave provvedimento di licenziamento di 33 tra dirigenti e impiegati della società « Polenghi Lombardo » di Lodi attuato il 30 aprile 1969 dai padroni del suddetto stabilimento con decisione improvvisa, con criteri discriminatori e in assenza di una plausibile giustificazione di ordine economico-produttivo;

per sapere sino a che punto la decapitazione di un importante settore di produzione, quello cui fanno capo i lamentati licenziamenti, non significhi a più o meno breve scadenza l'arresto dell'intero settore di attività e quindi il paventato licenziamento delle maestranze operaie che vi sono addette;

per sapere, infine, come si concili l'interesse ad una sempre più qualificata integrazione industriale alla prevalente economia agricola del lodigiano, da attuarsi mediante il potenziamento delle attuali industrie alimentari e la creazione di altre da destinare alla trasformazione della produzione agricola locale, con la politica di smobilitazione parziale della Polenghi Lombardo, che risulti in netto contrasto con le prospettive anzidette e che sembra corrispondere ad una linea di interessi che nulla hanno da spartire con i pressanti interessi del lodigiano;

per conoscere, infine, le misure che ritiene di adottare per salvaguardare gli interessi dei lavoratori licenziati, soprattutto sotto il profilo della loro risistemazione al lavoro e per contrastare i piani di assurdo ridimensionamento della Polenghi Lombardo, fabbrica vitale per il lavoro e la sicurezza di centinaia di famiglie lodigiane e per lo sviluppo economico del comprensorio.

(4-05702)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

FLAMIGNI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati disposti ed eseguiti per il risanamento del fiume Ronco, soggetto al più grave ed imponente degli inquinamenti dei corsi d'acqua in Italia, con incalcolabili danni sotto il profilo sanitario ed economico per le province di Forlì e Ravenna;

se intendono prendere le necessarie misure affinché le industrie interessate e i commissari che reggono le amministrazioni comunali di Forlì e Forlìmpopoli provvedano alla realizzazione dei necessari impianti di depurazione prima della stagione estiva, cioè prima del periodo di magra del fiume, quando esso diviene una vera e propria fognatura allo scoperto, alimentata quasi esclusivamente da liquami luridi industriali e urbani;

se ritengano sollecitare il finanziamento del progetto per la costruzione dell'invaso di Ridracoli, la cui esecuzione potrà creare le condizioni per immettere nel fiume Ronco durante l'estate la quantità d'acqua sufficiente a garantirne il risanamento igienico;

se sono a conoscenza che la popolazione locale reclama le necessarie opere di risanamento da oltre dieci anni, ma le autorità governative, nonostante promesse e impegni ripetuti, non hanno ancora provveduto, per cui potrebbero verificarsi nella zona manifestazioni di esasperazione da parte dei cittadini colpiti. (4-05703)

SISTO E ALLOCCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali sul farmaco « Gerovital H3 » della professoressa Aslan di Bucarest — di cui si è occupata la cronaca recente — codesto Ministero non si è ancora pronunciato. L'opinione pubblica attende l'autorizzazione della libera importazione e vendita di questo prodotto, che risulta peraltro in libera circolazione in altri paesi, come la vicina Svizzera, o di conoscere i motivi dell'eventuale divieto.

Del resto, si sa che attualmente il « Gerovital » è usato da molti connazionali che se lo procurano all'estero o anche in Italia con sovrapprezzo, favorendo spesso gravi forme di speculazione. (4-05704)

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei lavori relativi alla deviazione della statale n. 31 « del Monferrato » in provincia di Ales-

sandria, tra San Salvatore Monferrato e Castelletto Monferrato.

Tutti i numerosissimi utenti dell'importantissima arteria di collegamento tra Casale Monferrato e Alessandria hanno modo di rilevare come, in questi ultimi tempi, i lavori per la deviazione su nominata procedano assai a rilento, tanto da far ritenere che non possano venir rispettati i previsti tempi di realizzazione di quest'opera tanto attesa dalle popolazioni di tutta la regione. (4-05705)

SISTO, TRAVERSA, MIROGLIO, BALDI E GIRAUDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare cortesemente la sua attenzione sul fatto che, nei primi giorni del marzo 1969, sono scaduti i termini di presentazione dei ricorsi nei confronti delle proposte di disciplinare di produzione del Brachetto d'Asti, del Rubino di Cantavenna, del Nebbiolo d'Alba, del Barbera d'Alba, del Barbera del Monferrato e del Barbera d'Asti. Pertanto i vitivinicoltori interessati delle relative zone di produzione sono in attesa dei decreti definitivi che dovrebbero venire emanati tempestivamente prima della prossima vendemmia, per consentire alle Camere di commercio competenti l'istituzione degli albi dei vigneti e agli ispettorati agrari il necessario controllo dei terreni vitati da iscrivere in tali albi.

Per quanto riguarda il definitivo riconoscimento del Barbera d'Asti e del Barbera del Monferrato, gli interroganti raccomandano di tenere ben presenti le unanimi deliberazioni del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, riguardanti la distinzione tra la composizione del vigneto del Barbera del Monferrato e quella del vigneto del Barbera d'Asti, composizioni nei confronti delle quali nessun ricorso, entro i 60 giorni consentiti dalla legge, sembra sia stato presentato.

Con tale distinzione di composizione viticola rispondente agli usi tradizionali dovranno essere istituiti due diversi albi dei vigneti che favoriranno un preciso « controllo » all'origine ove le due zone di produzione sono sovrapposte, rendendo applicabile e attuabile la disciplina nell'interesse dei viticoltori. Una diversa soluzione, da taluno sostenuta, tale da ridurre la distinzione tra le due denominazioni soltanto in base al grado alcolico, renderebbe praticamente impossibile ogni « controllo », tenuto conto della vastità delle zone di produzione e del relevantissimo numero delle aziende viticole in esse interessate.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

Gli interroganti, per le ragioni esposte, raccomandano vivamente la sollecita emanazione dei decreti in questione rendendosi interpreti della maggior parte dei vitivinicoltori delle province interessate. (4-05706)

BRUNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure intende adottare in ordine alle ricorrenti provocazioni di ben individuati gruppi di destra i quali da diverso tempo turbano la vita politica della città di Pesaro con scritte inneggianti al fascismo, con la deturpazione dei cippi ai caduti della Resistenza (come è avvenuto a Fano la vigilia del 25 aprile), con la distruzione sistematica di giornali murali del PCI e di altri partiti antifascisti nella città di Pesaro, con le ricorrenti irruzioni di gruppi di provocatori all'università di Urbino, armati di catene ostentatamente portate addosso, sotto gli occhi della polizia;

e per sapere quali sono i motivi per cui così manifesta è l'inerzia degli organi di pubblica sicurezza i quali per provata esperienza mostrano grande energia, solerzia e prontezza quando si tratta dell'attività dei gruppi giovanili di sinistra o del movimento studentesco;

se non ritenga opportuno dare più precise disposizioni per la repressione delle attività neo-fasciste, anche per dissipare il dubbio, largamente presente nella opinione pubblica di una connivenza fra tali gruppi e gli organi della polizia. (4-05707)

GRANATA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere per quali motivi il prefetto di Caltanissetta non ha ancora proceduto alla nomina dei componenti la commissione disciplina del commercio ambulante nel capoluogo, già scaduta da oltre tre anni, e dei componenti la commissione, anch'essa scaduta, per la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali presso la Camera del commercio di Caltanissetta. (4-05708)

D'ALESSIO E PIETROBONO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere, tenuto conto della risposta all'interrogazione n. 4-02753 e premesso che il corpo e il servizio di stato maggiore dell'esercito sono stati sciolti con il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e che successivamente, con i provvedimenti del decre-

to legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, sono stati fissati i criteri di scelta per ricoprire in via transitoria le cariche già devolute agli ufficiali appartenenti al corpo e al servizio di stato maggiore:

1) se si intende di dare effettiva applicazione all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 aprile 1946, n. 605, concernente l'annullamento delle qualifiche di ufficiali con funzioni di stato maggiore attribuite in forza di precedente provvedimento legislativo;

2) per quali ragioni non sono rispettate le norme del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, relative all'esame degli ufficiali da destinare alle cariche già devolute agli appartenenti ai disciolti corpo e servizio di stato maggiore e in particolare l'articolo 4 riguardante la formazione della commissione composta da 3 generali nominati di concerto con il Ministro del tesoro a cui è attribuito il compito di esaminare i requisiti degli ufficiali suddetti;

3) se è vero che gli adempimenti e i successivi provvedimenti che scaturiscono dall'applicazione del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1799, pur essendo di competenza della direzione generale per gli ufficiali del Ministero vengono arbitrariamente predisposti dagli uffici dello stato maggiore e se altresì è vero che tali provvedimenti non sono pubblicati sul Giornale militare;

4) se è vero, come si riconosce nella risposta alla interrogazione n. 4-02753, che gli ufficiali vengono ammessi all'esperimento pratico (requisito per ricoprire la carica di ufficiale di stato maggiore) non in base all'applicazione dei ricordati provvedimenti legislativi bensì « secondo la procedura stabilita dal regolamento della scuola di guerra »;

5) se è vero che tali procedure sono diverse e innovative rispetto alle leggi che regolano la materia e mirano a conseguire il fine di riservare arbitrariamente ai vertici militari poteri di selezione e di discriminazione che la legge non prevede e che sono comunque in contrasto con i principi della Costituzione;

6) se è vero, ad ulteriore riprova della tendenza manifestatasi nello stato maggiore dell'esercito, che esiste una circolare n. 3000 del 1960 la quale istituisce un « rapporto segreto » per la valutazione degli ufficiali; che tale « rapporto segreto » non è previsto dagli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

articoli 5 e 6 del decreto n. 1799, come erroneamente si afferma nella risposta ministeriale alla interrogazione n. 4-02753; che tale documentazione non è prevista in nessuna legge vigente in materia, anzi viola precise disposizioni legislative sottraendo la valutazione dell'ufficiale alla autorità dalla quale questo dipende in linea di servizio; che la detta circolare è stata redatta dallo stato maggiore dell'esercito esorbitando dalle sue funzioni ed invadendo la sfera di competenza della direzione generale ufficiali del Ministero e che infine è in contrasto con i principi generali dettati dalla Costituzione e con le disposizioni riguardanti i documenti caratteristici degli ufficiali;

per conoscere quindi quali provvedimenti si intendono adottare:

per assicurare la piena applicazione delle richiamate disposizioni di legge;

per riesaminare le idoneità a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali dei disciolti corpo e servizio di stato maggiore attribuite in base alla già richiamata procedura che viola la disciplina legislativa della materia;

per eliminare le sperequazioni esistenti tra gli ufficiali delle diverse armi riconoscendo a quelli dell'esercito lo stesso diritto per attribuzione della qualifica di ufficiali di stato maggiore dopo il quadriennio accademia-applicazione come previsto per la marina e l'aeronautica;

per abrogare immediatamente — nel quadro della nuova legge per l'ordinamento dell'esercito — l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1799 manifestamente incostituzionale e in contrasto con le norme sullo stato degli ufficiali.

(4-05709)

BENOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la Amministrazione provinciale di Grosseto è in attesa della concessione di un mutuo di lire 386.000.000 da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un altro edificio scolastico indispensabile all'Istituto tecnico commerciale di Grosseto.

L'interrogante ricorda che la pratica per la costruzione del ricordato complesso scolastico ha preso il via circa 10 anni fa e che la parte finora realizzata non è minimamente sufficiente a soddisfare le esigenze generali degli studenti frequentanti il suddetto Istituto i quali, proprio in questi giorni, hanno tenuto una assemblea per esaminare il disa-

gio provocato nel loro Istituto dalla mancanza di un completo complesso scolastico tale da permettere l'insegnamento secondo moderni indirizzi didattici, minacciando di astenersi dalle lezioni fin dal 16 maggio 1969 se nel frattempo non sarà definita la pratica del mutuo onde permettere l'appalto dell'opera in questione.

Ciò ricordato l'interrogante domanda altresì al Ministro se non intenda intervenire affinché la Cassa depositi e prestiti conceda subito all'Amministrazione provinciale di Grosseto il mutuo di lire 386 milioni, richiesto anche con lettera n. 1369 del 17 gennaio 1969.

(4-05710)

TODROS, AMASIO E NAPOLITANO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda revocare il decreto ministeriale 21 agosto 1968, nel quale si stabilisce l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dello svincolo di Savona-Vado nell'area di servizio « Aurelia » dell'autostrada Genova-Savona per il maggiore importo di lire 2.089.999.418.

Infatti ad un esame attento dei fatti risulta che:

1) non corrisponde al vero che tale variante assicuri un miglioramento del collegamento autostradale Genova-Savona con la Savona-Ceva e la Savona-Ventimiglia; ciò risulta chiaramente non solo dal voto espresso dalla Commissione tecnica di studio del Piano regolatore intercomunale di Savona, formata da sette tecnici, ingegneri e architetti, ma da un esame serio della soluzione prevista per la variante;

2) è inutile di conseguenza prevedere una maggiore spesa di lire 2.089.999.418 per peggiorare anziché migliorare le condizioni generali del nodo (tale enorme spesa non sarebbe giustificata neppure se effettivamente il miglioramento auspicato fosse ottenuto);

3) la variante compromette e peggiora il collegamento con il futuro porto di Vado Ligure il cui progetto è stato recentemente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l'allacciamento con la strada di scorrimento prevista dal PRI per l'intero comprensorio la cui realizzazione è già in porto;

4) la variante contrasta con le indicazioni emerse durante la conferenza dei servizi per il PRI di Savona;

5) la variante contrasta con il piano regolatore vigente del comune di Savona e con

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

il piano di zona della 167, approvato con decreto ministeriale, dello stesso comune;

6) la variante non è accettata dai comuni interessati che vedono sul loro territorio, senza neppure essere interpellati, modificare piani regolatori, piani di zona e previsioni e studi di pianificazione in corso; soprattutto la variante compromette la possibilità di allacciamento di tutta la viabilità esistente o prevista in una zona fortemente congestionata.

Gli interroganti chiedono inoltre al Ministro dei lavori pubblici, se in occasione dell'esame della materia non intenda aprire una indagine per definire come sia possibile che il Consiglio di amministrazione dell'ANAS abbia espresso parere favorevole ad una variante che oltre a falsare i fatti e la verità e a produrre lo sperpero di oltre 2 miliardi di pubblico denaro, in sostanza peggiora tutti i problemi che il nodo autostradale doveva risolvere e ciò unicamente perché una delle tre società interessate, a capitale privato, la cui potenza è nota, per ragioni sue non vuole organizzare gli accessi alle autostrade con il sistema meccanizzato accolto dalla società autostrada dei fiori. (4-05711)

DI MARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave tensione esistente nell'istituto magistrale di Campagna e della protesta avanzata da professori e studenti contro i metodi autoritari del preside del suddetto istituto, e se non ritenga opportuno provvedere al trasferimento dello stesso preside. (4-05712)

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in considerazione della grave situazione di disoccupazione e di crisi economica esistente nella Piana del Sele (Salerno), intervenire presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli per sollecitare la approvazione dei seguenti progetti interessanti il comune di Eboli (Salerno):

1) scuola elementare in rione Molinella per 145 milioni;

2) scuola elementare in rione Pondino per 153 milioni;

3) scuola elementare in rione Borgo per 120 milioni;

4) scuola media G. Romano, primo stralcio, 115 milioni;

5) ricostruzione municipio vecchio, primo stralcio, 30 milioni. (4-05713)

DI MARINO, AMENDOLA PIETRO E BIA-MONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

quando si passerà alla esecuzione dei lavori inerenti alla revisione alla condotta idrica dell'acquedotto Campagna-Eboli e alla sistemazione definitiva della condotta sorgente « Acqua dei Pioppi » di Eboli (Salerno); se è stato approvato dalla Cassa e quando andranno, in caso positivo, in appalto i lavori per l'esecuzione del progetto di realizzazione della rete secondaria dell'acquedotto Piana di Eboli, redatto all'Ente di sviluppo in Campania, per l'importo di 235 milioni;

quando si passerà all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto zone rurali di Fontanella-Fontana del Fico-Prato in Eboli, per l'importo di 298 milioni;

a quale parte si trova il progetto approvato dall'Ente di sviluppo in Campania il 27 dicembre 1968 con provvedimento n. 1363 per l'acquedotto rurale alla Piana del Sele di Eboli (Salerno) « dorsale principale » e se sono iniziati almeno i lavori di studio per la captazione alle sorgenti in Casarsa (Eboli).

Gli interroganti sottolineano che il problema dell'acqua è particolarmente drammatico nella zona, dove si sono avuti negli anni scorsi epidemie di tifo e grave disagio della popolazione specie nei mesi estivi. (4-05714)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della situazione esistente nel lanificio Liguori di Polla (Salerno);

e quali provvedimenti intendono assumere per evitare che la precaria situazione di Polla e della provincia di Salerno venga ulteriormente aggravata. (4-05715)

PAPA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per fronteggiare la grave crisi agricola del comune di Eboli e della Piana del Sele.

Invero il Consiglio comunale di quella città nella seduta straordinaria del 10 aprile 1969 ha votato all'unanimità un ordine del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

giorno richiamando l'attenzione del Governo per i problemi agricoli di quella zona ed indicando i vari interventi necessari per risolvere l'economia di quella popolazione, che si concretizzano:

a) nell'intervento dell'Ente di sviluppo agricolo per la Campania ancora in fase di organizzazione;

b) nell'intervento della Cassa per il Mezzogiorno attraverso i Consorzi di bonifica, che pur costituiti sono inoperanti e la scuola nazionale della cooperazione per la promozione di corsi di specializzazione in cooperazione agricola per periti agrari. (4-05716)

MAROTTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio economico e sociale che si registra a Irsina (Matera) e per conoscere, in particolare, quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in merito alle richieste avanzate per la costruzione di una strada a scorrimento veloce di collegamento con lo scalo ferroviario, per il raccordo di quel centro con la superstrada bradanica, per la istituzione, da parte della CASMEZ, di un centro di assistenza tecnica per gli agricoltori. (4-05717)

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'allarme diffuso fra le popolazioni interessate a seguito della ventilata soppressione della linea Laurenzana-Potenza delle ferrovie calabro-lucane e per conoscere se siano state valutate le ragioni esposte dall'Amministrazione provinciale di Potenza circa l'insostituibile funzione della predetta linea e i gravissimi danni che deriverebbero dalla sua soppressione. (4-05718)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a quali conclusioni sono giunti gli organi amministrativi del Ministero a seguito degli accertamenti promossi a carico degli amministratori comunali di Capoliveri, provincia di Livorno. (4-05719)

PICA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del gravissimo stato di disagio che si è determinato presso l'istituto magistrale statale Teresa Confalonieri di

Campagna (Salerno) fra il preside, i professori e gli alunni;

quali provvedimenti intendano adottare affinché la situazione sia sollecitamente normalizzata onde evitare che la stessa possa degenerare in atti di maggiore gravità. (4-05720)

BOLDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportunamente intervenire per sollecitare la sistemazione della strada statale n. 258 Marechiese in grave dissesto da tempo.

Le amministrazioni comunali interessate chiedono un particolare intervento tenendo conto anche del traffico estivo in continuo aumento per l'affollamento di turisti. (4-05721)

POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a sua conoscenza che 320 dipendenti dell'azienda « Coca-Cola », sita in Roma sono in sciopero fin dal 29 marzo 1969;

che il 12 aprile 1969, in un incontro tenutosi presso la Unione industriali del Lazio, ai lavoratori, che chiedevano il rinnovo del contratto aziendale scaduto, i datori di lavoro avanzavano la richiesta provocatoria di una tregua sindacale della durata di almeno due anni;

se non ritiene, tenendo conto delle legittime reazioni che tale atteggiamento può provocare nelle maestranze, di intervenire allo scopo di favorire la soluzione della vertenza, evitando ulteriori possibili tensioni. (4-05722)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per i quali il ponte della Vittoria in Pisa, chiuso al traffico da vario tempo, è completamente abbandonato e neppure gli annunciati sondaggi tecnici sulla sua stabilità sono stati effettuati;

per sapere se è esatto che la verifica statica del ponte non è ancora avvenuta perché non si è provveduto ad allargare un tombino entro il quale si deve calare il « corpulento » docente universitario incaricato della verifica;

per sapere i motivi per i quali nella città di Pisa l'esperienza non vale, se è vero come è vero, che il crollo del Lungarno Pacinotti, costato centinaia di milioni, poteva essere evitato se si fosse usata maggiore diligenza e tempestività;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

se la stessa tecnica si voglia ora sperimentare anche sul ponte delle Vittorie abbandonato a se stesso, e se si aspetti solo il suo crollo per intervenire. (4-05723)

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che molti cittadini, interessati al godimento della riduzione del biglietto ferroviario festivo che gli consente di effettuare a fine settimana lavorativa spostamenti dalla propria residenza verso altri luoghi di soggiorno per i più diversi motivi (incontro con parenti, tutela di particolari interessi, ragioni turistiche ricreative e culturali) lamentano che la suddetta riduzione del costo del biglietto ferroviario sia consentita per un periodo di tempo — zero ore del sabato fino alle ore 12 del lunedì — troppo ristretto, da non consentire a buona parte degli interessati di poterne beneficiare.

Se non ritenga possibile accogliere quella richiesta da più parti avanzata, di anticipare all'inizio del pomeriggio del venerdì l'orario entro il quale è consentito l'uso del biglietto ferroviario festivo, permettendo così un più completo svolgimento del programma domenicale a quanti a ciò sono interessati, anche in virtù della settimana corta praticata in molti luoghi di lavoro e da molte migliaia di cittadini. (4-05724)

BOTTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengono necessario che, dopo aver realizzato strade in zone depresse, sia continuata la manutenzione a carico dello Stato.

Infatti questi interventi nella legge n. 614 e precedenti, non trovano, almeno per quanto riguarda le opere stradali, la loro manutenzione che dovrebbe fare carico a comuni depressi per i quali era giustificato il motivo di intervento da parte dello Stato e che ora si trovano con un patrimonio di strade ad altissimo costo manutentivo.

È un costo di manutenzione che certamente non trova possibilità alcuna nei bilanci dei comuni delle zone depresse e che, evidentemente, porta all'accelerata distruzione di quanto era stato realizzato con notevoli interventi finanziari da parte dello Stato. Né può trovare accettazione che queste strade debbano essere assunte dalle amministrazioni provinciali o dall'ANAS quando, almeno per

quanto riguarda le amministrazioni provinciali, esse non partecipano ai programmi di investimento e vengono a conoscenza, molte volte, solo quando queste strade sono in corso di realizzazione. (4-05725)

MAMMI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere onde far fronte alla prospettata diminuzione d'impiego che sembra possa verificarsi a San Sepolcro, in una zona depressa della provincia di Arezzo, a seguito della fusione del locale pastificio « Buitoni » con la « Perugia ». (4-05726)

BIAMONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Se non ritiene dover concedere la piena autonomia al liceo scientifico di Nocera Inferiore (Salerno).

Tale istituto sorto quale sezione staccata del liceo scientifico di Pagani (Salerno) è ora frequentato da circa 600 alunni divisi in 13 classi per cui non è concepibile che il liceo stesso non abbia la propria autonomia senza la quale, come è noto, lo scientifico di Nocera Inferiore non potrà mai avere insegnanti di ruolo. (4-05727)

BIAMONTE. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza: che a Mercato San Severino (Salerno) si è registrato un clamoroso fallimento dell'unica industria esistente che occupava circa mille operai;

che tale fallimento ha messo in grave crisi tutti i settori economici della valle dell'Imo.

Premesso quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti saranno adottati per risolvere concretamente i problemi gravi e seri che travagliano tutta la valle dell'Imo. (4-05728)

CIANCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intende intervenire nei confronti dell'ente Maremma il quale pretende incamerare per intero le somme che l'ANAS deve versare a titolo indennità per l'esproprio di terreni di assegnatari, operato nel territorio del comune di Fiano Romano per la costruzione della direttrice n. 4 della Salaria.

Taluni assegnatari sono stati privati fino al 95 per cento del fondo e qualora la pretesa

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

dell'ente dovesse realizzarsi resterebbero senza alcuna risorsa.

Gli assegnatari sono ragionevolmente disposti a riconoscere i diritti dell'ente e hanno dichiarato l'intenzione di delegare l'ente a riscuotere dall'ANAS la parte dell'indennità di esproprio equivalente al debito che essi hanno con l'ente stesso.

Tale posizione degli assegnatari ad avviso dell'interrogante deve trovare il fattivo e valido sostegno del Ministero che non può certo tollerare che si compia nei confronti di onesti lavoratori un atto di così palese sopraffazione quale quello segnalato. (4-05729)

ISGRÒ. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quale sia la distribuzione regionale e quali le ipotesi di occupazione previste nel programma di investimenti industriali della Fiat nel Mezzogiorno, di cui alle notizie di stampa di questi giorni, che raggiungerebbero nel prossimo triennio il 60 per cento degli investimenti industriali complessivi. (4-05730)

PAJETTA GIAN CARLO, CAPRARA, MALAGUGINI e BOLDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'opinione del Governo sull'inammissibile intervento del capo di stato maggiore della marina ammiraglio Spigai, per censurare il libero giudizio del critico cinematografico Fernaldo Di Giammatteo sui « film del mare » trasmessi dalla TV e sul cedimento degli organi dirigenti della TV di fronte a tale ingerenza e alle pretese censorie avanzate. (4-05731)

COCCO MARIA, FABBRI, MIOTTI CARLI AMALIA, CANESTRARI, SPERANZA, FRACASSI, RAUSA, IMPERIALE, RADI, DE POLI, FIOROT, BRESSANI, MAROCCO, BARONI, BALDI, SGARLATA e CORTESE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere:

come intendano procedere nei riguardi dei previdenziali, affinché sia loro assicurato il miglioramento di trattamento richiesto dallo stesso sindacato dei previdenziali a livello aziendale, miglioramento condiviso e promesso dal Ministro del lavoro, come fanno fede le dimissioni del presidente dell'INPS;

se non ritengano urgente una soluzione della vertenza che aggrava — per lo sciopero in corso — il profondo disagio degli assicurati ed in particolare dei lavoratori anziani in attesa di definizione di pensione e perciò di accertamento del diritto di assistenza sanitaria, o di famiglie ancora prive degli assegni familiari. (4-05732)

LIBERTINI, AMODEI e CANESTRI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare o richiedere alle ferrovie dello Stato per far cessare il grave stato di disagio che deriva ai lavoratori occupati a Torino e residenti nei comuni dell'Alta Valle di Susa dalla insufficienza del servizio ferroviario, e in particolare dall'arresto a Bussoleno della corsa in partenza da Torino alle 12,10 sulla quale viaggiano numerosi operai del secondo turno FIAT che sono così privati di un servizio corrispondente a una parte dell'abbonamento pagato e costretti a sopportare un supplemento di spesa e di fatica per giungere alle loro case; se corrisponde inoltre a verità la notizia secondo la quale la direzione del compartimento ferroviario di Torino, anziché organizzare un miglioramento del servizio, sta predisponendo la soppressione di alcune corse tra Torino e la Val di Susa, ciò che renderebbe assai grave la condizione di numerosi lavoratori « pendolari ». (4-05733)

LIBERTINI, CECATI e BOIARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in qual modo intenda realizzare il controllo sui procedimenti impiegati nella produzione del caffè decaffeinizzato. Infatti tra i diversi procedimenti in corso per estrarre l'alcaloide dal caffè, vi è anche quello di impiegare come solvente il tricloroetilene, il quale, quando agisce sui grani veri del caffè precedentemente imbevuti d'acqua, determina la formazione di composti altamente tossici che la successiva tostatura non riesce ad eliminare nemmeno in parte. Numerose testimonianze di scienziati ed esperti dicono che in seguito all'uso del tricloroetilene possono verificarsi molti casi di anemia aplastica. (4-05734)

LIBERTINI, CECATI e BOIARDI. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se corrisponde a verità ciò che la rivista *Come Mangiare* ha affermato

nel suo fascicolo di aprile 1969, senza riceverne sinora smentita, a proposito dell'olio di oliva e in particolare che: 1) la Bertolli e le altre ditte similari non producono l'olio che vendono, ma lo acquistano da terzi sulla fiducia; 2) non conoscendo, quindi, la qualità del prodotto che immettono in commercio, ma che devono, per altro, garantire ai consumatori, le ditte stesse ricorrono ad analisi (spettrofotometrica V.V. e gastromatografica) le quali, per ammissioni del capo del laboratorio chimico della stessa Bertolli, non danno garanzie sufficienti;

se, corrispondendo a verità queste indicazioni, il Governo intenda provvedere di conseguenza, e in particolare intenda determinare le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche che devono avere gli olii d'oliva e fare aggiornare i metodi di analisi tuttora in uso, impedendo così alle ditte la vendita di olii di qualità diversa da quella dichiarata. (4-05735)

PAGLIARANI E FLAMIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave dissesto in cui si trova da qualche tempo la strada statale 258 Marechiese, specie nel tratto interessante il comune di Badia Tedalda, a causa del totale disfacimento del manto asfaltato, e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere onde eliminare tali gravi inconvenienti, che ostacolano in maniera notevole il traffico, specie estivo, su quella arteria che costituisce, tra l'altro, il collegamento più breve fra la riviera romagnola e la costa del Tirreno. (4-05736)

VALEGGIANI E MAGGIONI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza delle vive apprensioni manifestatesi tra le piccole industrie dell'Italia settentrionale e segnatamente della provincia di Pavia, che hanno rapporti con gli enti economici a partecipazione statale, a seguito delle notizie diffuse sull'orientamento di coordinare gli interventi a favore del Mezzogiorno sul piano generale, indipendentemente dall'esame analitico delle obiettive situazioni settoriali;

e se non ritengano necessario ed urgente, interpretando nella giusta luce le indicazioni di massima emerse dal recente dibattito parlamentare, approfondire l'argomento della riserva di forniture pubbliche alle industrie

meridionali, problema da affrontare, ad avviso degli interroganti, non soltanto sulla base del volume globale delle commesse, ma anche in relazione ai singoli settori merceologici, potendo verificarsi che alcune modeste industrie del nord, di scarsa potenzialità economica e con esigue prospettive di riconvertire rapidamente la propria produzione, a ciclo specializzato, siano costrette a sospendere ogni attività entro pochissimo tempo.

Si ritiene opportuno fare rilevare che una soluzione ispirata a tali principi soddisferebbe ugualmente le esigenze prioritarie del Mezzogiorno senza per altro colpire in modo punitivo ed ingiustificato le piccole industrie settentrionali, molte delle quali, appunto a causa dell'accennata specialità della produzione e della chiusura dei mercati determinata dalla situazione di monopolio in cui operano in prevalenza gli enti a partecipazione statale come, ad esempio, quelli che controllano le fonti di energia, non sarebbero in grado di collocare altrove i prodotti finiti, assorbiti attualmente — e nella quasi totalità — dagli enti medesimi.

Si tratta, oltre tutto, di un problema sociale di grande rilievo, ove si abbia cura di valutare adeguatamente gli inevitabili riflessi sul mondo del lavoro. (4-05737)

BIGNARDI, CASSANDRO E PUCCI DI BARSENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, dato il sempre più frequente ripetersi di disastrose alluvioni e mareggiate nel nostro paese e stante il carattere frammentario e particolaristico con il quale il problema della ricerca di misure per prevenire od alleviare tale calamitose circostanze è stato finora affrontato, il Governo non intenda promuovere una conferenza nazionale per la difesa del suolo o la regolamentazione del regime delle acque, nella quale, in vista di affrontare il problema alle radici su piano pratico e legislativo, esso venga preventivamente discusso in maniera esauriente da associazioni, enti e personalità qualificate con una visione globale dei suoi vari aspetti socio-economici, agricoli, silvopastorali, di assetto territoriale e di opere pubbliche per la difesa del suolo in genere.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se non si intenda utilizzare senza indugio i fondi ancora disponibili in bilancio da parte dei vari dicasteri per la difesa del suolo e promuovere, laddove se ne riconosca l'urgenza, il rifinanziamento di disposizioni contenute in leggi già esistenti in materia.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

Gli interroganti desiderano infine conoscere se, tra le scelte prioritarie di cui al così detto « documento 80 » e quelle di cui al prossimo programma quinquennale di sviluppo economico non si intenda dare un posto preminente alla difesa del suolo ed ai problemi con essa connessi. (4-05738)

LOBIANCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se sono conoscenza del vivo stato di agitazione diffusosi tra gli inquilini dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli a seguito della notifica di forti aumenti dei canoni di fitto a decorrere dal mese di marzo 1969.

In considerazione del fatto che gli inquilini appartengono a categorie di lavoratori e di pensionati, l'interrogante chiede di sapere se, allo scopo di evitare aggravii di oneri non sopportabili per famiglie che vivono esclusivamente di redditi di lavoro e di pensione, non ritengano di impartire urgenti disposizioni per sospendere l'applicazione degli aumenti e di rielaborare il piano di perequazione dei canoni con un adeguamento che tenga conto effettivamente dei salari e delle pensioni degli inquilini. (4-05739)

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del paradossale episodio determinatosi a Scano Montiferro (Nuoro), dove la civica amministrazione è giunta alla unanime determinazione di porre in vendita un caseggiato scolastico costruito da non molti anni, a causa della sua assoluta incapacità finanziaria che non gli consente di far fronte al pagamento del mutuo a suo tempo contratto per la costruzione della scuola stessa;

per sapere inoltre se sia a conoscenza del Ministro che nel caso in cui dovesse realizzarsi la deprecata ipotesi di cui sopra, a Scano Montiferro cesserebbero dal funzionare le scuole oggi alloggiate nel caseggiato in questione, scuola elementare e scuola media;

per conoscere infine quali misure il Ministro intenda adottare al fine di porre il comune di Scano Montiferro nella condizione di far fronte ai suoi impegni, onde evitare il realizzarsi della paventata vendita che ha ancora una volta portato di fronte alla pubblica opinione del paese le insostenibili condizioni in cui versano i comuni e quindi le popolazioni del meridione e delle isole. (4-05740)

ALBONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'INAM ha assunto e trattiene in servizio con carattere di « temporaneità » oltre mille dipendenti, dei quali solo trecento circa hanno la possibilità di essere immessi in ruolo;

per conoscere il suo divisamento in ordine ad una situazione che da una parte dimostra palesemente l'insufficienza degli attuali organici dell'ente in rapporto ai suoi accresciuti compiti, dall'altra l'inaccettabilità di una politica del personale, adottata dai dirigenti dell'INAM, che trae dalla suddetta carenza i motivi di un inammissibile sfruttamento dei dipendenti cosiddetti « temporanei »;

per conoscere, infine, le iniziative che ritiene di adottare per consentire il più rapido e soddisfacente regolamento della incresciosa situazione. (4-05741)

TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ E GULLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) i motivi della discriminazione operata dalla RAI-TV nei confronti della CGIL, per averla esclusa dal dibattito televisivo sulla Calabria, collegato alla rubrica « Panorama economico », svoltasi circa tre mesi or sono a seguito delle grandi lotte e delle manifestazioni di protesta, contro la grave degradazione economica e sociale, verificatesi in molte zone della regione e nella Piana di Sibari.

Si rileva che mentre sono stati invitati al dibattito rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali, parlamentari della maggioranza e operatori economici è stata esclusa la più grande organizzazione, quella che dal 1945 ha sempre assolto ad un ruolo determinante sul terreno sindacale sia nell'azione di massa sia nell'elaborazione di proposte dirette a risolvere i problemi sociali ed economici che travagliano la regione calabrese;

b) se la esclusione della più grande organizzazione sindacale, dall'unico dibattito televisivo tenuto sulla Calabria, ha avuto lo scopo di ridurre le possibilità ai telespettatori italiani di rendersi conto delle drammatiche condizioni dei lavoratori e della popolazione, dalle quali condizioni scaturiscono le esplosioni di protesta e di massa contro la politica fin qui seguita che ha determinato soltanto una emigrazione che ha raggiunto 700 mila unità;

c) quali provvedimenti intendono adottare per impedire che altre discriminazioni possano verificarsi nel futuro, per indire dei dibattiti sulla situazione socio-economica della Calabria e per rendere la trasmissione radiofonica *Il Gazzettino della Calabria* uno strumento capace di informare gli uditori calabresi delle manifestazioni sindacali, politiche e culturali superando l'attuale programma che si limita ad annunciare le fiere di bestiame, le cerimonie religiose e qualche manifestazione agonistica. (4-05742)

PROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere se risponda al vero che Associazioni e gruppi industriali lombardi hanno presentato al Ministero dell'industria, commercio e artigianato opposizione all'insediamento in Longarone dell'industria elettro-siderurgica Landini s.p.a con il pretestuoso motivo di una attuale esuberanza di prodotti siderurgici in Italia che la nuova iniziativa industriale aumenterebbe, accentuando lo squilibrio della produzione nel settore di cui si tratta; ed, in caso positivo, se non si ritengano valide le argomentazioni illustrate dal presidente del CONIB nell'apposita relazione inviata a confutazione delle pretese delle associazioni e gruppi industriali lombardi che, avvantaggiati da particolari situazioni, non possono, per mantenere situazioni di privilegio, pretendere di frustrare la faticata e faticosa rinascita di una economia industriale già fiorente e completamente distrutta dalla immane sciagura del Vajont del 9 ottobre del 1963, privando la superstite tenace e laboriosa popolazione di Longarone di un mezzo di produzione e di lavoro che si appalesa risolutivo per la sua vita futura e se non intendano, in conseguenza, disattendere la interessata opposizione dei grup-

pi industriali lombardi e dare invece sollecito corso all'adozione di quei provvedimenti che, anche per il caso di cui si tratta, rappresentano impegni accettati unanimemente dal Parlamento e solennemente sanciti nelle leggi all'uopo emanate. (4-05743)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, considerando i danni causati dall'erosione marina nel tratto di litorale che si estende dalla foce del fiume Savio al porto-canale di Cesenatico, considerando altresì che tale tratto di litorale ha rilevantissima importanza turistica (4 milioni di presenze annue, di cui 1 milione relative a stranieri), intenda promuovere le necessarie opere di sistemazione e armatura della foce del fiume Savio con la massima urgenza onde assicurare l'equilibrio e la difesa del litorale ove sono ubicati centri dell'importanza di Cervia e Milano Marittima. (4-05744)

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda anticipare al 12 giugno la chiusura di tutte le classi delle scuole elementari, considerando l'opportunità di non prolungare nel periodo estivo scrutini ed esami con evidente incomodo di docenti e scolari e, d'altro canto, con scarsa utilità pratica.

L'interrogante rileva che pare assurdo prorogare il calendario scolastico per le scuole elementari oltre il termine fissato per le scuole medie, né ritiene che possa richiamarsi il decreto 24 agosto 1942 dato che già negli anni scolastici 1955-56, 1956-57 e 1957-58 l'allora Ministro della pubblica istruzione anticipò la chiusura delle scuole al 31 maggio sia per considerazioni di merito sia al fine di favorire il turismo nazionale. (4-05745)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza del fatto che i fondi messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dall'alluvione del 1966 sono esauriti e che pertanto urgono ulteriori stanziamenti per il completamento degli interventi di ripristino in tutte le zone d'Italia colpite dai ricordati eventi calamitosi.

« Per sapere inoltre se non intendono reperire i mezzi necessari onde mettere il Ministero dei lavori pubblici nella condizione di poter assolvere completamente ai compiti previsti dalla legge n. 1142.

(3-01387) « **BENOCCHI, TOGNONI, RAFFAELLI, MARMUGI, BERAGNOLI, BORTOT, SCOTONI, VIANELLO, MORELLI** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, sui motivi che hanno fin'ora impedito la emanazione del regolamento-tipo, previsto dall'articolo 3, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, regolamento che doveva essere già in vigore fin dall'ottobre ultimo scorso, così come stabilito dalla detta legge.

« La mancata emanazione ha già arrecato notevoli danni ai dipendenti delle camere di commercio, ed in particolare la impossibilità di poter usufruire dei benefici di cui agli articoli 1 e 6 della predetta legge n. 125/68.

« Inoltre il ritardo verificatosi ha impedito al personale camerale di vedere finalmente realizzate le proprie legittime aspirazioni in ordine alla istituzione del trattamento pensionistico ed alla sistemazione della parte retributiva. La legge n. 125 ha demandato al regolamento tipo la definizione del trattamento economico, pur avendo definito le tabelle dei ruoli organici ed i relativi coefficienti di retribuzione. È evidente quindi che il legislatore ha inteso riconoscere al trattamento economico del personale camerale una specifica caratterizzazione, rispondendo alle funzioni specializzate proprie degli enti camerale e che

tale intendimento deve trovare adeguata attuazione anche nelle norme regolamentari.

« Il ritardo verificatosi nella emanazione del regolamento-tipo ha determinato uno stato di agitazione della categoria che si è già concretato in due scioperi nazionali di 48 ore, di cui uno in corso, con i conseguenti riflessi negativi sulle attività economiche della nazione.

(3-01388)

« **LOBIANCO, IANNIELLO** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali iniziative sono state promosse o si intendono intraprendere in favore dei coltivatori diretti dell'agro Nolano in provincia di Napoli, la cui produzione di patate, a seguito delle intense e continue brinate dello scorso mese di aprile, ha subito ingenti danni.

« Tale calamità provocherà, oltre che uno scadimento qualitativo, un notevole ritardo (circa due mesi) sul raccolto — che normalmente si effettua nel mese di maggio — con pregiudizio di ogni possibilità di collocamento del prodotto nei vari mercati interni ed esterni. A causa di tale ritardo, infatti, saranno definitivamente precluse le possibilità di esportazione, in quanto nel frattempo il mercato nazionale e quello comunitario saranno influenzati dalla produzione di patate di altri paesi, e in particolare della Germania occidentale.

« Tenuto conto che la produzione di « patate primaticce », destinata alla soddisfazione del fabbisogno nazionale e del MEC è quasi interamente concentrata nel napoletano, ove, nella sola zona Nolana, risultano interessati oltre 5.000 ettari di terreno con una produzione che supera i 2.500.000 quintali di patate, i danni della brinata potranno creare una situazione di estrema quanto legittima esasperazione fra i contadini, costretti a subire una grave decurtazione del loro modesto reddito, con ripercussioni determinanti sull'economia delle piccole aziende dirette coltivatrici.

« Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di promuovere, con urgenza, da un lato, la erogazione di adeguate provvidenze, rapportate alle giacenze che si verificheranno in conseguenza della difficoltà di collocamento del prodotto, e, dall'altro, un intervento diretto attraverso l'azienda di Stato che opera nel settore agricolo.

(3-01389)

« **IANNIELLO, LOBIANCO, ALLOCCA** ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e del turismo e spettacolo, in merito all'arresto degli attori Paolo Graziosi, Antonio Bertorelli, Carlo Cecchi, Eugenia Beseval e Angelica Ippolito ordinato dalla procura della Repubblica a Montepulciano il 3 maggio per reato di turpiloquio e spettacolo osceno all'indomani della rappresentazione di *Ricatto a teatro* della nota scrittrice Dacia Maraini. In particolare, dal momento che non si era mai giunti fino ad ora all'arresto di attori, si chiede quali provvedimenti si intendano assumere per non sottoporre ad autentiche angherie una categoria di lavoratori per i quali la scelta di una linea culturale e di un programma artistico possono, a discrezione di ciascun magistrato (i cui principi potrebbero per nulla affatto trovare corrispondenza nella temperie morale e culturale del paese e i cui orientamenti critici dovrebbero non interessare nessuno), risolversi nella incarcerazione, trasferendo anche sulle persone quello che fino ad ora era stato riservato, in senso repressivo, soltanto alle opere.

(3-01390) « BOIARDI, CANESTRI, LATTANZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i criteri che stanno portando alla decisione di frazionare ulteriormente le officine Breda elettromeccanica di Sesto San Giovanni, del gruppo EFIM.

« In particolare per sapere:

a quale utilità finanziaria e produttiva corrisponde una polverizzazione di una unità aziendale e se tale iniziativa è volta almeno alla realizzazione di un raggruppamento delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, distribuite in vari enti di gestione, nella Finmeccanica;

se e in quale misura si tende a dare un assetto unitario alle aziende a partecipazione statale produttrici di materiale elettromeccanico, allo scopo di assicurare un prevalente e autonomo ruolo delle aziende pubbliche in questo fondamentale settore industriale;

se e in quale direzione dovrebbe operare quella parte della Breda elettromeccanica non interessata alla operazione principale di passaggio alla Finmeccanica, fermo restando il problema della completa occupazione di tutti i dipendenti;

se non ritiene opportuno sospendere ogni operazione in corso, fintanto che in sede parlamentare e in quella sindacale non saranno dibattute tutte le conseguenze e le prospettive

di questo atto, allo scopo di potenziare la presenza e il ruolo delle aziende a partecipazione statale nell'economia italiana e nell'azione antimonopolistica.

(3-01391) « ROSSINOVICH, LEONARDI, SACCHI, SANTONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

se è a conoscenza dei provvedimenti disciplinari adottati dal preside, in seguito a deliberazione del collegio dei professori, dell'istituto tecnico minerario di Caltanissetta, a carico degli alunni che, dopo ripetute sollecitazioni e richieste, avevano occupato i locali dell'istituto per ottenere una migliore articolazione dell'orario scolastico e il riconoscimento del diritto di assemblea;

se non ritenga che dette sanzioni, deliberate dopo che era stato concesso quanto dagli alunni richiesto, assumano il significato di una rivalsa intimidatoria palesemente diseducativa, intesa a riaffermare i principi del più intransigente autoritarismo scolastico e volta a colpire, con ingiustificati criteri discriminatori, particolarmente gli alunni già vincitori di borse di studio o aspiranti al pre-salarario;

se intenda adottare solleciti provvedimenti allo scopo di ripristinare, col prestigio della scuola, la fiducia degli alunni e la serenità delle famiglie.

(3-01392) « GRANATA, RAICICH ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se la partecipazione di un membro del Governo, nella specie del sottosegretario De Mita, ad un convegno del partito comunista per lo studio di un "nuovo patto costituzionale":

1) risponda alla linea politica e programmatica dell'attuale Governo;

2) non indichi il venir meno della funzione di coordinamento e direzione del Governo che la Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio;

3) non indichi il diffondersi di un costume personalistico incompatibile con l'efficienza di un governo democratico particolarmente nella difficile situazione attuale del nostro paese.

(3-01393) « MALAGODI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere:

1) se risulta a verità che il grave dissesto della società SIACE operante in Fiumefreddo (Catania) derivi da operazioni speculative condotte dagli stessi amministratori della società, come risulterebbe dal recente dibattito tenutosi all'Assemblea Regionale siciliana;

2) se ritenga compatibile con le esigenze di industrializzazione della Sicilia, le decisioni prese dall'IRFIS e dall'IMI per finanziare una iniziativa che invece di dar luogo ad una occupazione stabile, altro non è stata sin dall'inizio che una operazione organizzata di saccheggio del pubblico denaro;

3) quali disposizioni intenda dare all'IRFIS perché l'attività di questo istituto sia dedicata alla promozione dell'industrializzazione e non al finanziamento di speculazioni.

« Per sapere infine quali iniziative intenda promuovere per il mantenimento dell'occupazione e per impedire la smobilitazione dello stabilimento.

(3-01394) « GUGLIELMINO, MACALUSO, COLAJANNI, GRIMALDI, PEZZINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per sapere, di fronte al ripetersi di sciagure mortali sul grande raccordo anulare che circonda Roma, l'ultima delle quali ha provocato tre morti, quali provvedimenti si intendano adottare per evitare, o comunque ridurre le possibilità, di gravi e mortali sciagure.

« Va rilevato che i 41 chilometri di detto raccordo sono privi di *guardrail* ed il fondo stradale è in generale in pessime condizioni.

« Solo nel 1968 si sono avuti 108 incidenti gravi con 19 morti e 200 feriti. Diecine sono poi gli incidenti gravi in questi primi mesi del 1969 con 5 morti.

« Gli interroganti rilevano come oltre al raccordo anulare anche le altre strade statali intorno Roma, l'Appia, la Pontina, la Casilina, ecc., hanno urgente bisogno di opere di sistemazione e di allargamento per metterle in grado di sopportare l'intenso traffico che vi si svolge.

(3-01395) « CESARONI, POCETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti immediati

intende adottare nei confronti della direzione dei cantieri navali di Salerno la quale ha proceduto, con un grave provvedimento di rappresaglia, al licenziamento di due operai colpevoli soltanto di essere stati alla testa della lotta delle maestranze dei cantieri stessi per il miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro.

« Stante il carattere palesemente intimidatorio del provvedimento, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intende attuare per la revoca del provvedimento e per contribuire alla soluzione della grave vertenza in atto che, rischia, in conseguenza anche del gravissimo provvedimento summenzionato, di inasprire ulteriormente la situazione già abbastanza tesa.

(3-01396)

« MAZZOLA, SPECIALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica e della pubblica istruzione, per conoscere gli orientamenti del Governo in merito ai criteri che saranno seguiti per la scelta della sede dell'istituenda università in Calabria, soprattutto in considerazione dell'esigenza di evitare che prevalgano valutazioni di ordine municipalistico che possono pregiudicare il carattere moderno e avanzato della nuova università;

per sapere, anche allo scopo di eliminare sospetti e diffidenze nella opinione pubblica calabrese peraltro alimentati dal riprovevole comportamento di determinati settori politici, se non ritengano opportuno rendere pubbliche, nelle forme opportune, le conclusioni della commissione ministeriale per quanto riguarda le alternative esistenti, in ogni caso evitando che il CIPE si pronunzi, come stava per avvenire nella tornata di agosto, prescindendo da un approfondimento che, a parere degli interroganti, dovrebbe essere affidato a un'alta autorità culturale e scientifica (ad esempio il consiglio della facoltà di architettura dell'università di Roma), in grado di esaminare tutti gli aspetti del problema partendo dalle conclusioni della commissione ministeriale.

« Gli interroganti fanno presente che alla università calabrese sono interessati non soltanto, com'è naturale, i calabresi ma quanti hanno a cuore la riforma delle strutture dell'università in Italia.

(3-01397)

« FRASCA, CINGARI, NAPOLI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere:

1) se sono informati della preoccupante e allarmante tensione politica e sociale in atto diffusa a Rosarno (Reggio Calabria) dove il titolare della locale fabbrica di gelati Sovrana applica nei confronti dei dipendenti sistemi di sfruttamento avvilenti e barbari, attraverso la violazione delle norme contrattuali relative al salario e all'orario di lavoro e la inosservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione sociale e di collocamento, poiché circolano voci che il datore di lavoro non paga i contributi in rapporto al salario e i lavoratori vengono assunti dopo che accettano le condizioni dell'azienda;

2) quale intervento è stato preso dalla autorità giudiziaria per colpire il titolare dell'azienda che ha tentato di corrompere dei consiglieri comunali, appartenenti ai gruppi di maggioranza che amministrano il comune di Rosarno, corruzione tentata allo scopo di creare una nuova amministrazione di comando al fine di servirsene per mantenere l'umiliante trattamento alle maestranze della fabbrica;

3) i motivi per i quali ancora l'ispettorato del lavoro non è intervenuto energicamente per far rispettare il contratto di lavoro e le leggi sociali all'azienda Sovrana;

4) per quale motivo quasi permanentemente viene lasciata in sosta nelle aree della fabbrica una camionetta dei carabinieri, la cui presenza vien spesso utilizzata dall'azienda per intimorire i lavoratori;

5) se non ritengano urgente e indispensabile intervenire per:

a) accertare le gravissime violazioni contrattuali e legislative e di conseguenza adottare i provvedimenti che si ritengono necessari contro l'azienda;

b) accelerare le procedure giudiziarie contro il titolare dell'azienda per avere tentato di corrompere degli eletti del popolo e di accertare eventuali complicità di altri ambienti;

c) allontanare l'automezzo dei carabinieri dalle adiacenze della fabbrica onde eliminare l'impressione che le forze dell'ordine siano sul posto per coprire le irregolarità dell'azienda.

« Gli interroganti fanno rilevare che senza gli anzidetti provvedimenti la situazione rischia di acuitizzarsi con imprevedibili conseguenze sul terreno civile, politico, economico e sociale.

(3-01398) « TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che la legge istitutiva della scuola materna fissava in sei mesi il termine per la emanazione del regolamento della legge stessa e che tale termine è scaduto il 6 novembre del 1968, senza che peraltro il regolamento sia stato emanato; ricordato che la mancata emanazione del regolamento in questione impedisce l'applicazione della legge e di fatto vanifica la volontà del Parlamento che a suo tempo elaborò, discusse ed approvò la istituzione della scuola materna; considerato che l'istituzione della scuola materna statale tende a migliorare, nel suo complesso, il servizio scolastico assicurato dallo Stato e che la sua importanza aumenta giorno per giorno, sia in considerazione della precocità fisica e intellettuale dei giovani, sia per le esigenze delle famiglie i cui membri adulti sono sempre più impegnati in occupazioni extra-domestiche; — se tutto quanto sopra considerato non voglia dar corso alla volontà del Parlamento, finora chiaramente disattesa, impiegando integralmente, rapidamente e con ferma decisione tutti i mezzi a sua disposizione al fine di giungere alla sollecita approvazione del regolamento, causa ufficiale della mancata applicazione della legge in questione.

(2-00267) « TOCCO, FORTUNA, MORO DINO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, della marina mercantile e dei lavori pubblici e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere — premesso che nel quadro di rinnovamento dei traffici marittimi internazionali le navi porta-containers assumono una funzione sempre più preminente, per ogni tipo di merce, per cui si richiede un impegno risoluto ed immediato per consentire ai nostri scali marittimi di fronteggiare la concorrenza dei porti dell'Europa settentrionale oggi già in grado di sottrarre ai maggiori porti italiani una quota notevole dei loro traffici tradizionali;

rilevato che in particolare nell'area mediterranea la Francia e la Spagna si sono già avviate sulla strada di impegnative realizzazioni per consentire a certi porti, a Marsiglia ed a Cadice per esempio, di riorganizzare le strutture portuali e di allargare il loro retro-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 1969

terra verso i paesi in via di sviluppo dell'Africa e dell'Oriente;

constatato che in base allo studio condotto dall'Italstat, società del gruppo IRI, i porti italiani, se riuniti in un organico sistema, possono servire oltre il 50 per cento del traffico di merci "contenerizzabili" facente capo attualmente ai diversi paesi e porti del Mediterraneo;

accertato che la creazione a Cagliari di un centro di smistamento per l'area mediterranea delle merci trasportabili da navi porta-containers favorirebbe l'incremento dei traffici di altri porti tirrenici — se non ritengono urgente un intervento sia presso il CIPE, affinché approvi la realizzazione del porto *terminal containers* a Cagliari, sia presso il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno perché approvi la variante per le infrastrutture portuali dell'area di sviluppo industriale di Cagliari.

(2-00268)

« MAMMÌ ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per sapere se — premesso che per adeguare la produzione italiana del tabacco a quella degli altri Paesi Comunitari è in corso un processo di fusione fra le aziende concessionarie del Mezzogiorno che ha consentito una maggiore resa per ettaro coltivato (dai 12,8 quintali del quadriennio 1959-63 ai 15,6 quintali del 1967) ed ha portato alla diminuzione del 30 per cento delle ore lavorative occorrenti; che non essendo ciò sufficiente per ottenere l'allineamento dei prezzi imposto dall'integrazione comunitaria parrebbe si ten-

da a sostituire alcune qualità di tabacco con altre che richiedono lavorazioni inferiori; che da una tale conversione (abbandono graduale della coltura del tabacco levantino) verrebbe colpito particolarmente il leccese, dove questa coltura è largamente praticata; preso atto che si è quindi in presenza di una esigenza di riconversione agricola e di una altrettanta inevitabile ristrutturazione industriale le cui conseguenze negative colpiranno oltre al leccese, come più sopra ricordato, altre aree meridionali, segnatamente quelle gravitanti su Salerno e Santa Maria Capua Vetere in Campania, Lanciano in Abruzzo, e seppur in minor misura la Sardegna; considerato che tutto quanto sopra lascia facilmente prevedere che a breve scadenza si avranno ulteriori rotture dei già instabili equilibri socio-economici di queste zone del meridione e delle isole, non investite peraltro da alcun processo di sviluppo economico alternativo dell'economia tradizionale, e come prima e più grave conseguenza si avrà una flessione della mano d'opera occupata nel settore in argomento — non ritengano di dover studiare senza indugio mezzi e modi atti ad evitare con una azione preventiva l'insorgere di tensioni sociali facilmente prevedibili; se, in particolare, non intendano programmare preventivamente la localizzazione nelle zone summenzionate di iniziative economiche alternative a quelle tradizionali in declino, capaci di assorbire la manodopera che verrà espulsa dalle attività primarie e secondarie della tabacchicoltura, e da costituire in pari tempo una nuova prospettiva di sviluppo per le popolazioni interessate.

(2-00269) « TOCCO, DI PRIMIO, FRASCA, DI NARDO RAFFAELE, SCARDAVILLA ».